



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/02/2026)

INDICE

1.	PREMESSA	6
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI DOLOMITI ENERGIA SPA	12
2.1.	Destinatari del Modello	13
2.2.	Estensione e applicazione del Modello alle società controllate da Dolomiti Energia S.p.A.	14
2.3.	Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231	14
2.4.	Diffusione e comunicazione del Modello attuale aggiornato.....	15
3.	I PROCESSI DI DOLOMITI ENERGIA SENSIBILI AI REATI EX D.LGS. 231/ 01 ..	15
3.1.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione ..	15
3.2.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati societari.....	18
3.3.	Processi strumentali di Dolomiti Energia esposti ai reati di natura corruttiva nell'ambito dei reati contro la PA e nell'ambito dei reati societari	19
3.4.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionale (o cosiddetti delitti associativi).....	20
3.5.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.....	20
3.6.	Processi di Dolomiti Energia sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	20
3.7.	Processi di Dolomiti Energia sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.....	21
3.8.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.....	21
3.9.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati informatici.....	21
3.10.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di diritti d'autore	21
3.11.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati contro la personalità individuale (pornografia, schiavitù, prostituzione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	22
3.12.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di abuso di mercato	22
3.13.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di sicurezza.....	23
3.14.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia ambientale	25
3.15.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	25
3.16.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	26
3.17.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di razzismo e xenofobia.....	26
3.18.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di frode in competizioni sportive	26
3.19.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di natura tributaria	26
3.20.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati contro il Patrimonio culturale	28
3.21.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	28
3.22.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea	29
3.23.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di contrabbando e accise	29
3.24.	Processi di Dolomiti Energia sensibili ai delitti contro gli animali	30
4.	QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE.....	30
5.	I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	31
5.1.	Il modello di governo aziendale	31

5.1.1.	Sistema organizzativo del Gruppo DE	32
5.1.2.	Sistema dei Poteri	34
5.1.3.	Sistema dei Processi e Procedure	36
5.1.4.	Altri meccanismi di governo	37
5.2.	L'Organismo di Vigilanza	37
5.2.1.	Individuazione	37
5.2.2.	Composizione, Nomina e Durata	37
5.2.3.	Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità	38
5.2.4.	Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno	39
5.2.5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	39
5.2.6.	Flussi informativi	41
5.2.6.1.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	41
5.2.6.2.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso le funzioni di Dolomiti Energia	42
5.2.6.3.	Comunicazioni tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo Dolomiti Energia	43
5.2.6.4.	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	43
5.2.6.5.	Modalità di comunicazione delle informazioni periodiche o ad evento all'Organismo di Vigilanza	45
5.2.7.	Raccolta e conservazione delle informazioni	45
5.2.8.	Autonomia operativa e finanziaria	45
5.2.9.	Retribuzione dei componenti dell'OdV	46
5.2.10.	Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	46
5.3.	Il Codice di Comportamento	46
5.4.	Sistema di raccolta e di gestione delle segnalazioni	47
5.5.	Il Sistema disciplinare	48
5.5.1.	Codice Disciplinare Aziendale per i dipendenti	49
5.5.2.	Sistema sanzionatorio per gli Amministratori	49
5.5.3.	Sistema sanzionatorio per fornitori, partner commerciali ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società	50
5.6.	Formazione e comunicazione	50
5.6.1.	Formazione e comunicazione per i dipendenti	51
5.6.2.	Informazione e formazione in materia di sicurezza	51
5.6.3.	Comunicazione a terzi	53
5.7.	Riepilogo contenuti protocolli di prevenzione macro in Dolomiti Energia	53
6.	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO	56
6.1.	Protocolli fissi	56
6.2.	Protocolli specifici	57
6.2.1.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti a reati vs la Pubblica Amministrazione	57
6.2.2.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati societari	64
6.2.3.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato societario di corruzione tra privati	68
6.2.4.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di criminalità organizzata	71
6.2.5.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	72
6.2.6.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di auto riciclaggio	74
6.2.7.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	74
6.2.8.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	74

6.2.9.	Protocolli di prevenzione specifici sui processi esposti ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio	75
6.2.10.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore	75
6.2.11.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati contro la personalità individuale "propri"	76
6.2.12.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro	77
6.2.13.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di abuso di mercato	78
6.2.14.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di sicurezza e misure di controllo	80
6.2.15.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia ambientale	83
6.2.16.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	88
6.2.17.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	88
6.2.18.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di razzismo e xenofobia	89
6.2.19.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati di frode in competizioni sportive	89
6.2.20.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati tributari	89
6.2.21.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati contro il patrimonio culturale	92
6.2.22.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	93
6.2.23.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea	95
6.2.24.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di contrabbando e accise	96
6.2.25.	Protocolli di prevenzione specifici ai delitti contro gli animali	96
7.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA	97
8.	APPENDICE I – ELENCO DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO	98
9.	APPENDICE II - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	101
9.1.	Il D.lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità "penale" degli Enti	101
9.1.1.	Premessa	101
9.1.2.	Il presupposto della responsabilità "penale" degli Enti: quali reati?	101
9.1.3.	I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri oggettivi ..	127
9.1.4.	I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri soggettivi.	128
9.1.5.	Le sanzioni	130
9.2.	I "Compliance Programs" e le Linee Guida di Confindustria	130
9.2.1.	Premessa: una definizione di "Compliance Program"	130
9.2.2.	Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di "rischio accettabile"	132
9.2.3.	Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema	132
10.	APPENDICE III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN DOLOMITI ENERGIA	134
10.1.	Sintesi del primo "Progetto 231" di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231 e dei successivi aggiornamenti	136
10.1.1.	Fase 1. Avvio e Risk Assessment Macro	137

10.1.2.	Fase 2. Risk Assessment Micro.....	137
10.1.3.	Fase 3. Gap Analysis e definizione del Piano di Implementazione	138
10.1.4.	Fase 4. Implementazione del Piano.....	138
10.2.	Sintesi del Progetto di aggiornamento del Modello ai reati in materia di Sicurezza - 2009	139
10.3.	Sintesi delle attività di aggiornamento relative ai cd reati informatici - 2009.....	141
10.4.	Sintesi delle attività di aggiornamento relative ai reati in materia di riciclaggio, criminalità organizzata e diritti d'autore - 2012.....	142
10.5.	Sintesi delle attività di integrazione e sviluppo relative ai reati in materia ambientale - 2013.....	143
10.6.	Sintesi del progetto di revisione complessiva del Modello 231 - 2015.....	144
10.7.	Aggiornamento del Modello 231 alle novità organizzative e normative del periodo - 2016	146
10.8.	Aggiornamento del Modello agli ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 2017	147
10.9.	Aggiornamento del Modello in occasione del nuovo risk assessment al reato di market abuse in seguito alla quotazione di strumenti finanziari - 2018	148
10.10.	Altri aggiornamenti – 2018.....	149
10.11.	Altri aggiornamenti normativi – 2019	149
10.12.	Aggiornamenti relativi ai reati di natura tributaria - 2020	150
10.13.	Altri aggiornamenti normativi (reati contro la Pubblica Amministrazione) – 2020	151
10.14.	Aggiornamenti del Modello di organizzazione e controllo relativo all'emergenza sanitaria da COVID – 19.....	152
10.15.	Aggiornamento del Modello – 2021/2022	152
10.16.	Aggiornamento del modello 231 - 2023	154
10.16.1.	Novità normative in materia di whistleblowing - 2023.....	154
10.16.2.	Integrazione dei protocolli di prevenzione dei reati societari alle disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa	155
10.17.	Aggiornamento del modello 231 - 2024	155
10.18.	Aggiornamento del modello 231 - 2025	157

1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "Decreto" o "D. Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio del medesimo anno, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", dando così attuazione agli artt. 11 e 14 della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, con cui il Governo era stato investito del compito di adempiere agli obblighi, assunti in sede internazionale, di adeguamento alle convenzioni sottoscritte in materia di responsabilità degli enti da reato.

Tale Decreto, superando il principio secondo cui "*societas delinquere non potest*", ha introdotto a carico degli enti un regime di responsabilità di natura formalmente amministrativa (assimilabile tuttavia nella sostanza, per ritualità e afflittività, alla responsabilità penale) a seguito della commissione, anche nella forma del tentativo, di determinate fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte dei soggetti a quest'ultimo funzionalmente collegati. Per specifici approfondimenti sul Decreto e sui reati presupposto si rinvia all'"*Appendice II - Quadro normativo di riferimento*".

Dolomiti Energia S.p.A., preso atto della normativa e della sua valenza, ha condiviso la necessità manifestata dal Legislatore di attuare sistemi di prevenzione dei reati ed è altresì consapevole del fatto che l'etica rappresenta un elemento imprescindibile per ogni azienda che intenda operare correttamente. La Società ha pertanto inteso elaborare e adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello 231") in linea con le best practice in materia.

Tale documento, pertanto, sintetizza i principi e i protocolli del Modello di Organizzazione e Controllo di Dolomiti Energia S.p.A., adottato formalmente per la prima volta dalla Società nel marzo 2008 a valle di una significativa attività progettuale di analisi dei rischi e di implementazione dei protocolli.

Nel corso degli anni il Modello di Organizzazione e Controllo è stato costantemente aggiornato in linea con le novità societarie ed organizzative ed in occasione dell'introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie di reato rilevanti per la responsabilità amministrativa dell'ente; in sintesi:

- In data 06 novembre 2009, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo il presente documento è stato aggiornato prevedendo specifiche misure di prevenzione ai reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati introdotti dalla legge n. 48/2008 che ha istituito l'art. 24 bis del d.lgs 231/2001 e ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del d. lgs 231/2001.

A fronte della duplice esigenza di:

- adeguare la Società ai requisiti in materia di sicurezza introdotti dal testo unico d.lgs 81/08,
- aggiornare l'attuale Modello 231 ai reati in materia sicurezza introdotti nel d.lgs 231 dalla legge 123/07,

con lo scopo univoco di prevenire i reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, la scelta aziendale è stata quella di implementare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza aziendale ispirato ai requisiti stabiliti dal British Standard OHSAS 18001:2007. Tale scelta dunque mira ad ottemperare da un lato al testo unico in materia di sicurezza D.lgs 81/08 e dall'altro ad introdurre nel modello 231 della Società idonee misure di

prevenzione a tali reati anche in linea con quanto stabilito dall'art. 30 del d.lgs 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in punto di efficacia esimente del Modello di Organizzazione e Controllo 231 dalla responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, il testo unico presume come modello organizzativo idoneo il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza ispirato ai requisiti OHSAS 18001:2007, per le parti applicabili, alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza.

- Nel 2010, con delibera del CdA del 30 marzo 2010 il presente documento è stato aggiornato in seguito all'adeguamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs 231/2001 alle novità societarie, organizzative e di business conseguenti all'adempimento delle disposizioni dell'AEEG in materia di Unbundling funzionale. Dal mese di gennaio 2010, infatti, la Società ha trasferito i rami di attività concernenti le attività di rete (distribuzione del gas, ciclo idrico) nonché Cogenerazione e Teleriscaldamento alla società Avisio Energia ridenominata Dolomiti Reti S.p.A., controllata al 100% in seguito ad operazione di acquisizione del controllo con la controparte. Ai fini del contenuto del Modello della Società, la novità organizzativa ha comportato, contestualmente al trasferimento dei rami di attività, anche il passaggio verso Dolomiti Reti S.p.A. dei relativi Processi sensibili ai reati ex d.lgs 231/2001.
- Il Modello è stato aggiornato nel corso del 2012 in seguito alla conclusione dell'attività di risk assessment effettuata dalla Società allo scopo di approfondire il grado di esposizione ai reati in materia di riciclaggio, criminalità organizzata e diritti d'autore introdotti dalla normativa negli anni precedenti, nonché di valutare l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti e/o la necessità di introdurne di nuovi. Detta attività ha portato all'aggiornamento del presente Modello adottato con delibera del CdA in data 31.08.2012; in seguito nel corso dell'attività di implementazione dei nuovi protocolli di prevenzione 231, si sono rese necessarie alcune modifiche per agevolare l'operatività delle funzioni aziendali e al contempo aumentare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, che sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 28.03.13.
- A fronte dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2011 che ha recepito le Direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto l'art. 25-undecies nel D.Lgs. 231, estendendo la responsabilità amministrativa (di fatto penale) degli enti ai reati ambientali, la Società ha avviato un'attività di "assessment" al fine di individuare i processi aziendali potenzialmente a "rischio reato" e di individuare opportuni protocolli di prevenzione. Detta attività ha portato all'aggiornamento del presente Modello adottato con delibera del CdA in data 13.12.2013.
- Nel 2015 è stata effettuata un'attività di revisione complessiva del Modello di organizzazione e controllo della Società con i seguenti obiettivi:
 - valutazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia dei protocolli di prevenzione esistenti che ha tenuto conto dell'aggiornamento delle potenziali modalità attuative di commissione dei reati, delle novità introdotte nelle Linee guida aggiornate di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo 231 approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, nonché dei recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinari sull'applicazione concreta del Decreto 231;
 - identificazione dei processi aziendali potenzialmente a "rischio reato" con riferimento al reato 231 di «auto riciclaggio» e definizione degli opportuni protocolli di prevenzione;
 - rafforzamento dei protocolli di prevenzione al reato di «corruzione tra privati»;

- adeguamento del quadro normativo con riferimento ai nuovi reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;
- adeguamento del Modello alle novità organizzative ed operative della Società:
 - o trasferimento del servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani alla società Dolomiti Ambiente, con relativo passaggio a tale società dei Processi sensibili ai reati ex d.lgs 231/2001;
 - o nuovi processi aziendali.

Il Modello aggiornato è stato approvato con Delibera del Cda del 28.08.2015.

- Nel corso del 2017 la Società ha effettuato 2 aggiornamenti del Modello:
 - un primo aggiornamento dovuto al cambio di ragione sociale da Dolomiti Energia S.p.a. a Dolomiti Energia Holding S.p.a. avvenuto nel corso del 2016. Il Modello è stato approvato dal Cda della Società in data 29 marzo 2017; si è colta inoltre l'occasione in questa sede di introdurre nel quadro normativo il nuovo reato presupposto di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*.
 - il Modello è stato successivamente aggiornato con l'introduzione di misure di prevenzione integrative ai cosiddetti ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si è inoltre colta l'occasione per aggiornare il quadro normativo con il nuovo reato presupposto di Istigazione alla corruzione introdotto dal D.Lgs. n. 38/2017, per il quale le misure in essere sono state ritenute adeguate.

Il Modello aggiornato è stato approvato con Delibera del Cda del 01.09.2017.

- Nel corso del 2018 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di renderlo adeguato alle seguenti novità organizzative e normative:
 - Legge 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al modello 231 disciplinate dalla l. 179/2017;
 - Integrazione del reato di razzismo e xenofobia nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs 231/01 come introdotto dalla L. 167/2017 «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*».
 - Aggiornamento delle misure di prevenzione ai reati informatici alla luce dell'evoluzione tecnologica e organizzativa degli ultimi anni con conseguente revisione delle misure di prevenzione;
 - Aggiornamento del risk assessment in materia di reato di market abuse alla luce della quotazione del prestito obbligazionario della Holding e delle novità normative a livello europeo che hanno interessato la disciplina del market abuse. L'aggiornamento del risk assessment ha quindi determinato l'inserimento nel Modello 231 della Società di ulteriori misure preventive.

Il Modello così aggiornato è stato approvato con Delibera del Cda del 31.08.2018.

- Nel corso del 2019 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2019 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01:
 - reato di *traffico di Influenze illecite* (art. 346-bis c.p.) introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";

- reato di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 39/2019, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal Cda in data 13.12.2019.

- Nel corso del 2020 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2019 e del 2020 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01:

A) Reati tributari

- Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti
- Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti
- Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere):
 - Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Delitti di omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)
 - Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

B) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p.).
- Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Aggiornamento 2021-2022

Nel corso del 2022 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2021 e del 2022 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.

Aggiornamento 2023

Nel corso del 2023 la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il Modello 231 in modo da recepire il D. Lgs 24/2023 in materia di Whistleblowing e introdurre alcune sinergie con il Codice della Crisi d'impresa.

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal CdA in data 15.12.2023.

Aggiornamento 2024

Nel corso del 2024 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2023 all'interno del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01:

A) Reati societari

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023), che è stato ritenuto non applicabile alla luce del contesto societario;

B) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.),
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), entrambi ritenuti potenzialmente applicabili alla Società;

C) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), che è stato ritenuto potenzialmente applicabile alla Società.

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal CdA in data 13.11.2024.

Aggiornamento 2025

Nel corso del 2025 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di renderlo adeguato alle ultime novità normative con particolare riferimento alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2024 e 2025 all'interno del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater 1 c.p.).

C) Reati con finalità di terrorismo

- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 3 c.p.).

D) Reati ambientali

- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006);
- Combustione Illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006).

E) Contrabbando e violazioni doganali

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995).

F) Delitti contro gli animali

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

G) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275-bis, commi 1, 2 e 5 c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter, commi 1 e 2 c.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater, comma 1 c.p.);
- Art. 12, comma 1 bis D.lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Ulteriormente, l'aggiornamento è stato effettuato al fine di rendere il Modello conforme alle variazioni organizzative intervenute nel periodo di riferimento (alle cui Disposizioni Organizzative si rinvia), con particolare riferimento al cambio di ragione sociale da Dolomiti Energia Holding S.p.a. a Dolomiti Energia S.p.a. avvenuto nel marzo 2026.

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal CdA in data 26.02.2026.

Per specifici approfondimenti sull'attività di sviluppo del primo Modello di Organizzazione e controllo della Società ed i successivi aggiornamenti effettuati in linea con le modifiche organizzative, di business e normative intervenute nel corso degli anni si rinvia all'“*Appendice III - Valutazione del rischio in Dolomiti Energia*”.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI DOLOMITI ENERGIA SPA

Dolomiti Energia S.p.A., al fine di uniformarsi a quanto disposto dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza ed eticità nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un proprio Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito Modello 231 o Modello di Organizzazione e Controllo 231).

L'adozione del Modello è finalizzata da un lato a determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori di Dolomiti Energia S.p.A. delle disposizioni e delle relative conseguenze del d.lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati e all'attività di vigilanza istituita, a poter prevenire e / o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il Modello si può dunque definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi responsabilità e poteri, funzionale alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio dei processi sensibili al fine di prevenire, all'interno di tali processi, la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231 e successive integrazioni. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione “apicale” sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in Dolomiti Energia S.p.A.

Dolomiti Energia S.p.A. ha predisposto e mantiene costantemente aggiornato il Modello 231 sulla base di quanto previsto nel d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e nelle Linee Guida di Confindustria in materia.

Coerentemente il Modello 231:

- identifica e valuta i rischi aziendali in relazione ai reati ex 231 e successive integrazioni;
- progetta, valuta e implementa un sistema di controllo preventivo;
- adotta integralmente come proprio il Codice di Comportamento del Gruppo Dolomiti Energia;
- adotta un proprio sistema sanzionatorio;
- individua un organismo di vigilanza permanente.

La definizione, l'adozione e il costante aggiornamento del Modello 231 rappresenta l'approdo di periodiche attività di analisi e valutazione del rischio (risk assessment) e di verifica delle carenze (gap analysis), sintetizzata nei punti sopra citati e svolta nel corso di vari progetti che nel tempo si sono susseguiti e che hanno coinvolto il Vertice, la funzione Internal Audit e tutte le funzioni aziendali responsabili di aree e processi sensibili ai reati definiti nel citato decreto, nonché di quei meccanismi di governo necessari al sistema di organizzazione e controllo. Il capitolo “Valutazione del rischio in Dolomiti Energia” del presente Modello 231 illustra sinteticamente il percorso iniziale e i principali progetti di aggiornamento del Modello.

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia S.p.A.

La responsabilità di attuazione del Modello 231 è attribuita al Presidente e all'Amministratore Delegato di Dolomiti Energia S.p.A., ciascuno per gli specifici ambiti di delega. Per quanto attiene in materia di salute e sicurezza è compito del Datore di Lavoro dotare la struttura delle misure di prevenzione e delle procedure operative necessarie, anche con il supporto delle funzioni aziendali competenti e dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza, efficacia e rispetto del Modello 231 è dell'Organismo di Vigilanza, di seguito meglio definito.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza del Modello 231 stesso.

2.1. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello 231 (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Dolomiti Energia S.p.A..

Fra i destinatari del Modello 231 sono annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Organismo di Vigilanza e i dipendenti della Società, nonché gli agenti, i consulenti esterni, i partner commerciali, i fornitori o partner in joint venture che operano in nome e per conto della Società. Più in generale il modello è destinato a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori e, in genere, a tutti coloro che agiscono per conto della società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal decreto.

A costoro è comunicato il Codice di Comportamento di Gruppo e il Modello 231 della Società. Il rispetto del modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali che obbligano i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner commerciali, clienti o fornitori) al rispetto delle previsioni del modello.

In particolare, nell'ambito degli aspetti connessi con la salute e la sicurezza i destinatari del Modello sono identificati nello specifico Allegato della Disposizione Organizzativa aziendale (DO-DEH); le loro responsabilità sono evidenziate nel Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (MGS-DE) e nelle lettere di nomina. Tali destinatari sono:

- il Datore di Lavoro a cui per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08 è attribuito ogni aspetto ed ogni adempimento relativo agli obblighi presenti e futuri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- i dirigenti delegati e non in materia di sicurezza;
- i preposti alle singole funzioni aziendali, rivestano essi la qualifica dirigenziale o meno, ai quali sono demandati gli obblighi, rispettivamente, di cui agli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 81/08;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al quale sono demandati specifici compiti, ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 81/08;
- il medico competente incaricato dalla Società, destinatario degli obblighi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/08;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 47, 48 e 49, ai quali competono le attribuzioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/08;

- i lavoratori, soggetti agli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08;
- i progettisti (interni ed esterni) dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti, soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del D. Lgs. 81/08;
- i fabbricanti ed i fornitori (interni ed esterni) di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, soggetti agli obblighi di cui all'art. 23 del D. Lgs. 81/08;
- gli installatori e montatori (interni ed esterni) di impianti, attrezzature ed altri mezzi tecnici, soggetti agli obblighi di cui all'art. 24 del D. Lgs. 81/08.

2.2. Estensione e applicazione del Modello alle società controllate da Dolomiti Energia S.p.A.

Il Modello rappresenta una raccolta di principi e il punto di riferimento per la definizione dei singoli Modelli di ciascuna Società del Gruppo Dolomiti Energia; al contempo i Modelli delle Società controllate dovranno tenere conto delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle attività di business delle singole società.

Le Società controllate devono allinearsi ai protocolli di riferimento previsti dal presente Modello per i processi sensibili identificati qualora applicabili alle loro realtà aziendali e individuare ulteriori specifiche misure legate alle peculiarità della propria compagine societaria. In coerenza con l'impostazione sopra descritta:

- il presente Modello 231 è comunicato a ciascuna Società controllata;
- ciascuna Società controllata adotta il Codice di Comportamento redatto dalla Capogruppo Dolomiti Energia e rivolto a tutte le Società controllate del Gruppo;
- ciascuna Società controllata adotta il proprio Modello 231 ai sensi di quanto specificato;
- il Modello 231 adottato da ciascuna società controllata è comunicato a Dolomiti Energia S.p.A..

2.3. Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231

Il Presente Modello 231 di Dolomiti Energia S.p.A. è costituito da:

- la presente parte introduttiva;
- la lista dei processi sensibili identificati con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e le funzioni aziendali coinvolte;
- il quadro dei protocolli di prevenzione identificati al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, con riferimento sia a componenti generali del Modello sia alle misure preventive applicate ai processi considerati sensibili in quanto esposti a reati presupposto 231;
- l'appendice I che riporta i riferimenti dei documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti Energia;
- l'appendice II che riassume il quadro normativo e di dottrina all'interno del quale si configura il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/01;
- l'appendice III che illustra la sintesi delle attività finalizzate allo sviluppo / aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo di Dolomiti Energia, che include: la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 6, secondo comma,

lettera a) del D.lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria; include inoltre la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche secondo le Linee Guida UNI INAIL (2001) e la norma UNI ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti Energia è oggetto di continuo monitoraggio circa la sua adeguatezza ed efficacia nel prevenire i reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, pertanto può subire aggiornamenti - nei modi e tempi definiti nel presente Modello 231 - sia nel presente documento, sia nei documenti che formalizzano le componenti stesse di questo Modello (come riportati in *“Appendice I – Documentazione aziendale di riferimento”*).

Ulteriori aggiornamenti possono essere determinati da nuove tipologie di reato introdotte nel d.lgs. 231/01 da successive leggi e/o da variazioni all'assetto societario e organizzativo della Società e/o da variazioni del business di riferimento della stessa.

2.4. Diffusione e comunicazione del Modello attuale aggiornato

Il Modello approvato è pubblicato sul sito internet e sul portale aziendale e comunicato ai destinatari. I documenti che costituiscono parte integrante del Modello (Codice di Comportamento, Disposizione organizzativa, Procedure, Deleghe, Sistema disciplinare, etc.) sono formalizzati e diffusi alle funzioni aziendali competenti.

3. I PROCESSI DI DOLOMITI ENERGIA SENSIBILI AI REATI EX D.LGS. 231/ 01

Alla luce dell'attività di risk assessment condotta nell'ultimo progetto di aggiornamento del Modello 231, di seguito si elencano i processi aziendali che sono a rischio di commissione dei reati previsti nel D.lgs 231/2011 e successive integrazioni. Per il dettaglio del risk assessment effettuato comprensivo delle modalità potenziali di attuazione del reato nel contesto aziendale, si rinvia al documento *“Matrice Reati – Processi sensibili”*.

Per tutti i reati non citati in questo capitolo, l'attività di risk assessment non ha rilevato aree o processi ad essi potenzialmente esposti.

3.1. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono stati individuati i processi sensibili ai reati verso la Pubblica Amministrazione, suddivisi in quattro categorie, di seguito indicate.

- **Reati di malversazione, indebita percezione, truffa e frode (anche informatica) contro la Pubblica Amministrazione** che consistono principalmente nell'indebita percezione di finanziamenti pubblici e/o nell'utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati, per i quali sono stati identificati *i seguenti processi sensibili:*
 - Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

- Gestione delle liberalità
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
 - Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi
- **Reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**, per i quali sono stati identificati tre processi sensibili: sia laddove la società operi in applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici indicendo essa stessa una gara, sia laddove la sua attività si limiti alla partecipazione a gare pubbliche:
 - Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche
- **Reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità**, nei quali la società può essere soggetto attivo che corrompe il funzionario pubblico per ottenerne un beneficio e **Reato di traffico di influenze illecite che si configura** quando un soggetto dell'ente dà o promette denaro o altra utilità economica ad un soggetto terzo mediatore che utilizza una relazione esistente con un soggetto pubblico, affinché il mediatore remunerati il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni - ed in questo caso il denaro ricevuto dal mediatore viene utilizzato per remunerare il pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze gratuito) - ovvero, quando il mediatore realizza un'altra mediazione illecita - ed in questo caso il mediatore trattiene per sé la remunerazione (cosiddetto traffico di influenze oneroso). Per questi reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili propri:
 - Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziale e stragiudiziali - recupero crediti
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
 - Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici
 - Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali

- Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
- Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche

In particolare, per alcuni dei processi sopra già indicati:

- Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controllo e nella gestione di adempimenti
- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

qualora la Società si avvalga abitualmente e legittimamente di un intermediario / consulente per accedere ad ambiti di contatto con la Pubblica Amministrazione, o partecipi attraverso propri rappresentanti ad associazioni di categoria collegate a soggetti pubblici, è importante, al fine di prevenire la commissione del reato di traffico di influenze illecite, prestare attenzione ai comportamenti che si adottano nello svolgimento della lecita attività di lobby, consentita rispetto ai comportamenti illeciti previsti dall'art. 346 bis c.p.

- **Reati di frode nelle pubbliche forniture, peculato ed indebita destinazione di denaro o cose mobili** che si configurano rispettivamente quando: nell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi non si adempia conformemente a quanto pattuito contrattualmente; quando un dipendente della società trattiene importi erroneamente versati dall'ente o quando si appropria ovvero distrae a profitto proprio o di altri o destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge denaro o altri beni appartenenti alla pubblica Amministrazione, di cui ha disponibilità ragione del suo ufficio o servizio. Per le seguenti tipologie di reati sono stati identificati i rispettivi processi sensibili:

Reato di frode nelle pubbliche forniture:

- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Gestione incassi
- Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici
- Operazioni di Co-marketing

Reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili:

- Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti.
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.

Reato di peculato:

- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Gestione incassi
- Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici

3.2. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati societari

I reati societari sono stati suddivisi ai fini del risk assessment in tre categorie:

- **Reato di corruzione tra privati**, per il quale sono stati identificati i seguenti processi sensibili propri:
 - Accordi con clienti
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
 - Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari
 - Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali - recupero crediti
 - Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione, Collegio Sindacale
 - Partecipazione a partnership e operazioni societarie
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
 - Rapporti con Istituti assicurativi
 - Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
 - Partecipazione ad aste del capacity market
- **Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza**, per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali
- **Reato societari "propri"**, di cui agli artt. 2621 e ss. del codice civile, che comprendono tutti i reati previsti dal decreto che riguardano l'informativa verso gli stakeholder e le operazioni effettuate sul patrimonio aziendale (quali ad esempio la distribuzione di utili e riserve, la sottoscrizione di azioni o quote sociali). A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili, per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Gestione delle liberalità
 - Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione, Collegio Sindacale
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
 - Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate

3.3. Processi strumentali di Dolomiti Energia esposti ai reati di natura corruttiva nell'ambito dei reati contro la PA e nell'ambito dei reati societari

Sia nell'ambito dei reati contro la PA sia nella corruzione tra privati nell'ambito dei reati societari, vi sono processi esposti a reati di natura corruttiva di natura propria. Oltre a questi, sono stati identificati anche i processi aziendali cosiddetti "strumentali", in quanto non costituiscono un'attività di per sé potenzialmente generatrice di reati ai fini 231 ma si configurano come uno strumento attraverso il quale i reati 231 (e segnatamente quello di corruzione) possono essere "finanziati". Alcuni processi aziendali possono assumere sia carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinare a scopi corruttivi), sia costituire un ambito proprio nel quale può essere commesso il reato 231, sia costituire al contempo attività propria o strumentale per la commissione di un reato 231. Sono stati identificati *i seguenti processi strumentali sensibili*:

Nei reati corruttivi contro la Pubblica Amministrazione:

- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari
- Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)
- Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
- Gestione dei Pagamenti
- Gestione delle sponsorizzazioni
- Gestione delle liberalità
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- Spese di rappresentanza e omaggi
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi
- Operazioni di Co-marketing
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Incentivazione del personale

Nei reati corruttivi societari:

- Accordi con clienti
- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari
- Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)
- Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
- Gestione dei Pagamenti

- Gestione delle liberalità
- Gestione delle sponsorizzazioni
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali
- Spese di rappresentanza e omaggi
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi
- Operazioni di Co-marketing
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Incentivazione del personale

3.4. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionale (o cosiddetti delitti associativi)

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Assunzione personale con riferimento a posizioni apicali

3.5. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi con clienti
- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Operazioni di Co-marketing
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate

E al reato di autoriciclaggio: il reato richiede la commissione di un delitto a monte dal quale si genera un provento che viene poi reimpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative della società. Il soggetto che reimpiega il denaro, bene o altre utilità è lo stesso che ha commesso il delitto presupposto, ovvero vi ha concorso. Sono stati identificati come processi esposti tutti quei processi sensibili a reati 231 dalla commissione dei quali può generarsi un provento strumentali alla commissione dei reati.

3.6. Processi di Dolomiti Energia sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A fronte di tale reato è stato identificato il seguente processo sensibile:

- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali

3.7. Processi di Dolomiti Energia sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie

3.8. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

A seguito delle attività di Risk Assessment effettuate, nessun processo aziendale risulta attualmente esposto all'associazione di condotte riconducibili con le fattispecie in esame.

3.9. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati informatici

L'attività di analisi e valutazione del rischio effettuata ha identificato come unico processo sensibile quello di "Utilizzo degli strumenti informatici aziendali", in relazione ai seguenti aspetti:

- accesso improprio da parte di dipendenti della Società o collaboratori, partner commerciali, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, a sistemi informativi di altri soggetti al fine di appropriarsi di informazioni, danneggiare o interrompere i sistemi informativi, appropriarsi di codici per il funzionamento del sistema stesso;
- modifica da parte di dipendenti della Società o di collaboratori, partner commerciali, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, di documenti ricevuti da terzi dotati di firma digitale;
- falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di operazioni informatiche / telematiche affinché risultino eseguite dal soggetto legittimo titolare dei dati (es. firmare un contratto / attivare opzioni con firma della posizione delegata quale mezzo di corruzione, modificare un contratto firmato digitalmente aumentandone il valore quale strumento di corruzione);
- utilizzo improprio delle procedure e degli strumenti informatici aziendali tale da mettere a rischio le misure di prevenzione dei reati informatici;
- carente protezione dei sistemi informatici aziendali rispetto ad utilizzo improprio da parte di dipendenti e terzi;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

3.10. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di diritti d'autore

L'attività di analisi e valutazione del rischio effettuata ha identificato i seguenti processi sensibili:

- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali, in relazione al potenziale utilizzo di software non licenziati;
- Gestione di marchi, loghi, nonché contenuti tutelati dal diritto d'autore nell'ambito delle attività di comunicazione e marketing.

3.11. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati contro la personalità individuale (pornografia, schiavitù, prostituzione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

I reati contro la personalità individuale sono stati suddivisi ai fini del risk assessment in due categorie:

- **Reati contro la personalità individuale propri**, quali la riduzione in schiavitù, pornografia minorile, sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, adescamento di minorenni, e per essi sono stati individuati i seguenti processi sensibili:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi (accordi con fornitori che utilizzano forza lavoro del posto per la realizzazione di attività economiche in Paesi a bassa protezione dei diritti individuali)
- **Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, per il quale sono stati individuati i seguenti processi sensibili:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi (contratto di appalto con fornitori che impiegano manodopera a prezzi inferiori rispetto ai contratti collettivi nazionali o territoriali e/o non commisurati alla quantità/qualità del lavoro prestato, che violano la normativa relativa a orari di lavoro/riposo o in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro)
 - Selezione e assunzione del personale (anche attraverso agenzie di somministrazione del lavoro) - (assunzione di personale con retribuzione difforme rispetto ai contratti collettivi nazionali o territoriali e/o non commisurati alla quantità/qualità del lavoro prestato, anche attraverso il ricorso ad agenzie di somministrazione di manodopera)
 - Gestione del personale (violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, riposo settimanale, ferie e permessi)
 - Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (violazione della normativa relativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro).

3.12. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di abuso di mercato

L'attività di risk assesment effettuata ha identificato i seguenti processi sensibili:

- Gestione dello strumento obbligazionario quotato sulla Borsa Irlandese (in via diretta per DE)
- Gestione delle Informazioni Privilegiate (eventuali informazioni privilegiate potrebbero avere un impatto sulla Holding che ha quotato lo strumento)

3.13. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di sicurezza

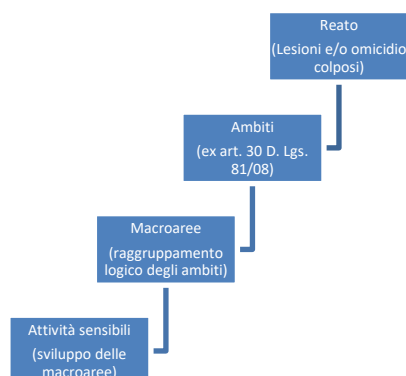
L'art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Si è pertanto proceduto all'individuazione dei fattori di rischio di commissione o accadimento di reati in violazione di disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli ambiti richiamati dall'art. 30 del d. lgs 81/08, e più precisamente:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In questa fase, sono state prese in considerazione le situazioni che hanno un impatto sulla gestione degli aspetti connessi con la salute e la sicurezza e che quindi possono essere ipoteticamente ritenute di una qualche possibile realizzazione, nell'interesse o vantaggio della società, durante, o comunque in occasione dello svolgimento dell'attività sia di tipo ordinario, sia di tipo straordinario o in condizioni di emergenza.

Tale passaggio può essere illustrato in modo sintetico mediante il seguente diagramma:



Di fatto, relativamente ai reati di natura colposa in violazione delle norme antinfortunistiche, sono state individuate tre macroattività sensibili, in coerenza con i sopracitati ambiti richiamati dall'articolo 30 comma 1) del D. Lgs. 81/2008. Ognuna delle macroaree contiene le attività sensibili a queste collegate.

Macroarea 1) Requisiti minimi (tecnici ed organizzativi): rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e

biologici. Misure generali di tutela. Certificazioni e documenti di legge. Identificazione ed attribuzione delle responsabilità per le figure di riferimento.

Macroarea 2) Responsabilità: Rispetto degli obblighi di legge da parte dei soggetti coinvolti, in particolare relativamente a:

- attuazione di prescrizioni e direttive
- verifica del rispetto di obblighi e direttive
- monitoraggio applicazione e verifica efficacia

Macroarea 3) Prevenzione e controllo operativo:

- valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione
- dispositivi di protezione individuale
- informazione, formazione ed addestramento
- sorveglianza sanitaria
- gestione delle emergenze
- manutenzione
- comunicazione e consultazione
- gestione degli appalti
- vigilanza e riesame

Con riferimento al documento di “Mappatura delle aree sensibili” sono stati individuati i principali processi sensibili a rischio di commissione dei reati di natura colposa qui contemplati, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio. Anche a tale scopo la Società opera con l’obiettivo di gestire i processi e le attività aziendali secondo un sistema di gestione della sicurezza in linea con la normativa UNI ISO 45001 attuazione delle Linee Guida del Gruppo Dolomiti Energia (LG GDE-003) specificamente redatte. In particolare, in via principale, sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Gestione attività in appalto;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 connessi allo svolgimento delle attività aziendali, con particolare riferimento alle attività svolte negli uffici;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 connessi allo svolgimento delle attività aziendali, con particolare riferimento alle attività svolte nel laboratorio chimico;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 connessi allo svolgimento delle attività aziendali, con particolare riferimento alle attività svolte in relazione alla conduzione/manutenzione degli impianti di produzione di energia.

Va precisato, però, che l’impatto del rischio/reato è stato commisurato alle sanzioni applicabili. Tutte le fattispecie di reato considerate (di natura colposa) prevedono l’applicazione di sanzioni interdittive, ossia con impatto molto grave per la vita della società.

L’area di rischio generale dell’azienda, con riferimento a questi reati, consiste infatti in ogni attività che comporti l’obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia

di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il D. Lgs. 81/08, nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati; ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo l'ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 (*"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"*). Oltre alle equiparazioni previste dalla norma; vanno inoltre considerate le eventuali attività aziendali, ad esempio verso società del gruppo o terze, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, quelle di installazione e montaggio di impianti, attrezzature di lavoro ed altri mezzi tecnici, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (D. Lgs. 81/08).

3.14. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia ambientale

L'attività di risk assessment descritta nel paragrafo dedicato ed illustrata nel documento Matrice di Risk Assessment e Gap Analysis reati ambientali 231 schematizza le possibili attività "sensibili" nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto per ciascun settore di riferimento della Società:

- Produzione di energia idroelettrica:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
 - Gestione dei rifiuti
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione rischio inquinamento e disastro ambientale, gestione bonifiche, scarichi, emissioni, sostanze lesive dell'ozono, habitat e specie protette
 - Gestione autorizzazioni in materia ambientale
 - Conduzione/manutenzione degli impianti di produzione di energia
- Laboratorio analisi:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
 - Gestione dei rifiuti autoprodotti
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione rischio inquinamento e disastro ambientale, gestione bonifiche, scarichi, emissioni, sostanze lesive dell'ozono habitat e specie protette
 - Gestione autorizzazioni in materia ambientale
- Sede:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
 - Gestione dei rifiuti autoprodotti:
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione rischio inquinamento e disastro ambientale, gestione bonifiche, scarichi, emissioni sostanze lesive dell'ozono, habitat e specie protette
 - Gestione autorizzazioni in materia ambientale

3.15. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A seguito delle attività di Risk Assessment condotte con riferimento a tale fattispecie di reato non sono stati individuati processi sensibili esposti in particolar modo a tale delitto poiché il rischio con riferimento al reato in oggetto è molto remoto.

Le società GDE non hanno alcun vantaggio/interesse a finanziare attività di questo tipo considerato il business aziendale; inoltre, si evidenzia che le operazioni con Paesi esteri sono rare. Nondimeno, nel Codice di Comportamento del Gruppo uno dei principi di riferimento è il proprio il ripudio di ogni forma di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Per tale ragione, il Gruppo si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

3.16. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto poiché nessun processo aziendale risulta esposto all'associazione di condotte riconducibili con la fattispecie in esame.

3.17. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di razzismo e xenofobia

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto considerato il business aziendale e considerando che il reato fa riferimento alla propaganda e istigazione e non al mero caso di discriminazione. In ogni caso è atteggiamento prudente quello di porre l'attenzione su tutti quei processi aziendali all'interno dei quali possono essere svolte attività di selezione e/o negoziazione nei quali devono essere adottate modalità e misure atte a prevenire comportamenti discriminatori.

Per tale ragione, in tutti i rapporti intrattenuti dalla società con il proprio personale, fornitori, candidati, clienti, agenti e controparti in generale, le società si attengono al rispetto dei principi di responsabilità, imparzialità e correttezza contenuti nel Codice di Comportamento tesi a prevenire il verificarsi di condotte di razzismo e xenofobia.

3.18. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di frode in competizioni sportive

Il rischio con riferimento alla famiglia di reati in oggetto è remoto poiché nessun processo aziendale risulta esposto all'associazione di condotte riconducibili con le fattispecie in esame.

3.19. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati di natura tributaria

In materia di reati tributari, viene rappresentata una suddivisione dei processi sensibili per tematiche aziendali al fine di agevolare la comprensione dei molteplici processi che si prestano ad essere strumentali (od anche strumentali) alla commissione di tali reati; infatti, solo alcuni dei processi elencati sono propri (od anche propri) alla commissione della condotta di reato descritta nella fattispecie.

Reati di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per documenti inesistenti:

- A. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con clienti:
 - Accordi con clienti privati
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
- B. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con fornitori:

- Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari
 - Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - Conferimento incarichi per prestazioni professionali
 - Operazioni di Co-marketing
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- C. **Processi sensibili propri** correlati alle attività contabili / fiscali:
- Tenuta contabilità
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Redazione bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali
- D. Processi sensibili strumentali correlati alla gestione delle risorse finanziarie:
- Gestione pagamenti
 - Gestione degli incassi
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti
 - Gestione delle sponsorizzazioni
 - Gestione delle liberalità
- E. Processi sensibili strumentali correlati alla funzione Risorse Umane:
- Selezione e assunzione personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate
 - Incentivazione personale
- F. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni Intercompany:
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche
- G. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni societarie:
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- H. Processi sensibili strumentali correlati all'utilizzo di strumenti informatici aziendali (gestionali SAP, Jaggaer):
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali

Reati di occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:

- A. **Processi sensibili propri/strumentali** correlati ai rapporti con clienti:
- Accordi con clienti privati
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
- B. **Processi sensibili propri** correlati alle attività contabili/fiscali/finanziarie:
- Tenuta contabilità
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Redazione bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali
 - Gestione pagamenti
 - Gestione degli incassi
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti
- C. **Processi sensibili propri/strumentali** correlati alle operazioni Intercompany:
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate
- D. **Processi sensibili propri/strumentali** correlati alle operazioni societarie:
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- E. **Processi sensibili propri/strumentali** correlati all'utilizzo di strumenti informatici aziendali (gestionali SAP, Jaggaer):

- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali

Reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione:

- A. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con clienti:
 - Accordi con clienti privati
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
- B. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con fornitori:
 - Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - Conferimento incarichi per prestazioni professionali
 - Operazioni di Co-marketing
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- C. **Processi sensibili propri/strumentali correlati alle attività contabili / fiscali:**
 - Tenuta contabilità
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Redazione bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali
- D. Processi sensibili strumentali correlati alla gestione delle risorse finanziarie:
 - Gestione pagamenti
 - Gestione degli incassi
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti
 - Gestione delle sponsorizzazioni
 - Gestione delle liberalità
- E. Processi sensibili strumentali correlati alla funzione Risorse Umane:
 - Incentivazione personale
- F. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni Intercompany:
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate
- G. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni societarie:
 - Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- H. Processi sensibili strumentali correlati all'utilizzo di strumenti informatici aziendali (gestionali SAP, Jaggaer):
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali

3.20. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati contro il Patrimonio culturale

L'attività di Risk Assessment condotta con riferimento a tali fattispecie di reato, ha identificato i seguenti processi sensibili:

- Gestione delle attività connesse alla progettazione, realizzazione e supervisione di cantieri e lavori
- Conduzione/manutenzione degli impianti di produzione di energia

3.21. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

A seguito delle attività di Risk Assessment condotte con riferimento a:

Reati di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Gestione dei pagamenti

Reato di Trasferimento fraudolento di valori, sono stati individuati una serie di processi sensibili strumentali, quali:

- Gestione dei pagamenti
- Gestione incassi
- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche
- Predisposizione di gare, negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio
- Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Accordi con clienti
- Approvvigionamenti beni, lavori e servizi
- Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Spese di rappresentanza e omaggi
- Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione, Collegio Sindacale dove presente
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Gestione delle attività connesse alla progettazione, realizzazione e supervisione di cantieri e lavori
- Rapporti con Istituti assicurativi
- Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito
- Rapporti con soggetti privati per acquisizione di diritti reali
- Operazioni di co-marketing
- Partecipazione ad aste del capacity market
- Gestione sponsorizzazioni
- Gestione liberalità

3.22. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

L'attività di Risk Assessment condotta, ha identificato, per i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, i seguenti processi sensibili:

- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Accordi con clienti
- Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie

3.23. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai reati in materia di contrabbando e accise

L'attività di Risk Assessment condotta, ha identificato, per i reati in materia di accise, i seguenti processi sensibili:

- Gestione degli adempimenti in materia di accise derivanti da produzione di energia elettrica tramite impianti della società

3.24. Processi di Dolomiti Energia sensibili ai delitti contro gli animali

Il rischio con riferimento alla famiglia di reati in oggetto è remoto poiché nessun processo aziendale risulta esposto all'associazione di condotte riconducibili con le fattispecie in esame.

4. QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE

Il presente capitolo riporta il quadro dei protocolli di prevenzione di riferimento identificato al fine di costruire un contesto aziendale adeguato a prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.

Nel contesto in esame, con il termine protocollo ("Protocollo") si intende un insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che è funzionale alla gestione del rischio-reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex 231.

Il quadro di protocolli di riferimento rappresenta il sistema di protocolli di prevenzione adottati nel Modello Organizzazione e Controllo 231 in linea con le best practices nazionali e internazionali in materia di sistemi di controllo interno e con le Linee Guida di Confindustria in materia di 231.

A) Il **quadro dei protocolli di riferimento** si divide in:

- **Protocolli Macro**, che interessano il modello di governo aziendale ed impattano sul sistema di controllo interno a livello di Società in generale, ossia sulle componenti chiave del Modello di Organizzazione e Controllo 231:
 - Sistema organizzativo del Gruppo DE;
 - Sistema dei Poteri;
 - Sistema dei Processi e Procedure;
 - Organismo di Vigilanza;
 - Codice di Comportamento;
 - Sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni;
 - Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
 - Formazione e Comunicazione;
- **Protocolli micro**, che si rivolgono a ciascun processo identificato come "sensibile" in sede di valutazione del rischio effettuata, al fine di disciplinare operativamente le specifiche attività caratteristiche dei processi sensibili, in un'ottica di prevenzione alla possibile commissione di un reato 231.

B) Alla base del Modello di organizzazione e controllo vi sono alcuni **principi cardine** che prevedono che le posizioni aziendali, nonostante siano dotate di idonee deleghe, non possano comunque compiere alcune attività sensibili in autonomia:

- **Divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.
- **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
- **Divieto di Conferimento di contratti di consulenza o simili in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione.
- **Divieto di Concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- **Divieto di Assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- **Sicurezza informatica:** la società implementa adeguate misure di sicurezza, tecnico-organizzative ed informatiche, per il trattamento dei dati, anche di natura personale nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dai provvedimenti delle Autorità competenti in materia e dalle best practice internazionali.

Tali divieti si concretizzano in una serie di disposizioni aziendali (procedure, policy e regolamenti) finalizzate ad eliminare o comunque a rendere trasparenti e verificabili gli strumenti a disposizione dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, potenzialmente utili a finanziare la commissione di reati 231, attraverso il coinvolgimento di più posizioni / funzioni aziendali nell'attività o specifici meccanismi di controllo.

5. I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il presente Capitolo illustra i protocolli di prevenzione Macro del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti Energia sviluppati in linea con i requisiti del d.lgs. 231/01 e finalizzati a costruire un contesto aziendale adeguato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il capitolo è strutturato nel seguente modo:

- i paragrafi iniziali illustrano l'impostazione dei protocolli macro di riferimento per le Società del Gruppo Dolomiti Energia;
- il paragrafo conclusivo riassume l'applicazione di tali protocolli nella Società Dolomiti Energia.

5.1. Il modello di governo aziendale

Questo paragrafo illustra gli elementi di governo aziendale scelti e adottati dal Gruppo Dolomiti Energia e, al suo interno da Dolomiti Energia S.p.A., al fine di:

- perseguire un efficiente governo del Gruppo e delle Società controllate, teso alla soddisfazione degli obiettivi aziendali, in ottica di compensazione degli interessi di tutti gli interlocutori interni ed esterni della Società e del Gruppo;
- contribuire ad un sistema di controllo interno in grado di gestire i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- contribuire, insieme alle altre componenti chiave del Modello 231, a prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni.

5.1.1. Sistema organizzativo del Gruppo DE

La crescente complessità nello scenario competitivo del Gruppo DE e al suo interno di Dolomiti Energia e le disposizioni normative degli ultimi anni hanno portato il management del Gruppo Dolomiti Energia a definire un assetto organizzativo caratterizzato da flessibilità e ricerca di efficienza, in grado di promuovere l'innovazione tecnologica e il miglioramento continuo in un'ottica di valorizzazione delle competenze delle risorse umane e soddisfazione del cliente, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e delle disposizioni delle Autorità regolatorie in materia.

Il Gruppo Dolomiti ha sviluppato un Sistema di Controllo Interno volto a garantire un'efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali, inclusi i rischi di conformità normativa e quelli derivanti dalla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in linea con il Codice di Corporate Governance e le best practice internazionali.

In tale contesto, la Capogruppo Dolomiti Energia svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività delle società controllate che operano in settori / attività diversi, seppure connessi tra loro, garantendo tra loro la massima sinergia e coordinamento possibili, così da migliorare e rendere sempre più efficaci e competitivi i servizi forniti.

Come conseguenza, è stata adottata un'organizzazione di Gruppo e delle singole Società basata sui principali processi aziendali, affidandone la responsabilità organizzativa a specifiche funzioni, separate tra loro al fine di garantire un efficace sistema di contrapposizione e controlli incrociati sui processi aziendali più critici per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Al contempo, al fine di perseguire sinergie organizzative e gestionali, pur mantenendo la specificità del business di ciascuna Società del Gruppo, è stato identificato un assetto organizzativo che da un lato centralizza nella Capogruppo i processi di supporto e di governo e le relative funzioni, assegnando a queste ultime un ruolo di assistenza e di fornitura di servizi a tutte le Società del Gruppo (cd "funzioni centralizzate"); dall'altro decentralizza i processi primari e le relative funzioni nelle specifiche entità societarie del Gruppo (cd "funzioni operative").

Viene inoltre posta particolare attenzione alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e al Decreto 125/2024 e all'adeguamento alle nuove disposizioni sugli standard di rendicontazione ESRS rilasciati dall'EFRAG. La Rendicontazione consolidata di sostenibilità segna un passo significativo nel processo di miglioramento continuo e nell'evoluzione della rendicontazione integrata del Gruppo, redatta in base ai requisiti della Direttiva UE Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e i relativi European Sustainability Reporting Standards (ESRS) che impongono alle aziende la rendicontazione di aspetti non finanziari attraverso criteri più stringenti e dettagliati rispetto a quanto fatto in passato. In conformità con la CSRD, viene condotta un'analisi della doppia rilevanza / materialità per identificare le questioni di sostenibilità più importanti per il Gruppo e la sua catena del valore, considerando sia le implicazioni della rilevanza d'impatto che quelle della rilevanza finanziaria.

L'integrazione dei criteri ESG nel Sistema di Controllo Interno, insieme all'adozione di strumenti digitali per la gestione dei dati e la rendicontazione, testimonia l'impegno del Gruppo Dolomiti nel garantire un modello di governance trasparente e orientato alla creazione di valore sostenibile nel lungo termine.

Il Sistema Organizzativo del Gruppo Dolomiti Energia, qui riportato in estrema sintesi, è stato definito e formalizzato all'interno di un documento denominato "**Manuale Organizzativo**" con le relative disposizioni organizzative finalizzato a:

- definire il sistema organizzativo del Gruppo DE, in termini di modello di business e assetto organizzativo del Gruppo e delle Società controllate, di principi organizzativi utilizzati e infine di modalità, strumenti e responsabilità di aggiornamento e diffusione degli aspetti organizzativi;
- definire e formalizzare, per ciascuna Società, e quindi anche per Dolomiti Energia le funzioni aziendali, le linee di dipendenza gerarchica, le responsabilità e le principali interfacce dell'organizzazione ufficiale aggiornata;
- stabilire il principio della contrapposizione / separazione delle Funzioni come principio portante dell'organizzazione del Gruppo DE e delle sue Società.

In particolare, la "**Disposizione organizzativa**" è il documento aziendale ufficiale che illustra e formalizza in modo chiaro le linee di dipendenza gerarchica, le responsabilità organizzative e le principali interfacce per le varie funzioni aziendali, oltre a riportare l'organigramma complessivo di Dolomiti Energia S.p.A..

La disposizione organizzativa costituisce un elemento chiave del sistema organizzativo in quanto definisce gli ambiti di competenza degli attori dell'organizzazione e consente di rendere trasparente e formale l'applicazione del principio della contrapposizione delle funzioni utile a ridurre la possibilità di comportamenti autonomi e indipendenti, nonché l'applicazione dei principi di controllo raccomandati dalle Linee Guida di Confindustria come illustrati nell'Appendice II nel paragrafo dedicato ai "Compliance Programs e le Linee Guida di Confindustria".

In conclusione, ogni Società del Gruppo si è dotata di un sistema organizzativo:

- definito, attraverso gli strumenti citati;
- coerente, in quanto quadro di riferimento principale di tutti i sistemi e processi aziendali che ad esso devono riferirsi;
- ispirato a principi organizzativi stabiliti, compatibilmente con l'attività della Società: organizzazione per processi; contrapposizione delle funzioni; decentralizzazione operativa e centralizzazione dei servizi di supporto e governo;
- diffuso, attraverso il sito intranet aziendale a cui accedono tutti i dipendenti, informati da una mail ogni qual volta si verifica un cambiamento organizzativo; attraverso le bacheche aziendali per i dipendenti non dotati di postazione informatica;
- costantemente aggiornato, ossia ogni modifica organizzativa permanente determina la revisione e la conseguente ridiffusione della disposizione organizzativa, attraverso un sistema unitario, strutturato e autorevole di gestione dell'organizzazione.

Per quanto attiene l'ambito della salute e sicurezza, il Gruppo si è adeguato alle disposizioni del D.lgs. 81/08 fin dalla sua entrata in vigore, attraverso la definizione, sviluppo, implementazione e manutenzione di un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori ispirati alla norma UNI ISO 45001 calato nelle singole realtà aziendali.

Con riguardo agli aspetti organizzativi, il Consiglio di Amministrazione ha individuato, (formalmente con delibera) il Datore di Lavoro, il quale ha istituito il servizio prevenzione e protezione e ne ha nominato il responsabile. L'individuazione del DdL e di RSPP è formalizzata sulla Disposizione Organizzativa.

I compiti e le responsabilità, anche per gli ASPP, sono riportati nel manuale del sistema di gestione e nei documenti di nomina e designazione.

Nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza aziendale, oltre alle già citate figure, le altre posizioni rilevanti ai fini della normativa applicabile (D. Lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dall'individuazione civilistica della qualifica, sono:

- **DELEGATI DEL DATORE DI LAVORO:** individuati con specifico documento di delega, nel rispetto dei requisiti dell'articolo 16 del D. Lgs. 81/08. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione, mentre quelli puntuali sono riportati nei documenti di delega.
- **DIRIGENTI per la sicurezza:** individuati tramite lettera di designazione. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione, mentre quelli puntuali sono riportati nei documenti di designazione.
- **PREPOSTI:** in linea generale, ricoprono tale posizione, ove abbiano dipendenti da essi coordinati, i singoli responsabili di funzione; le modalità di individuazione e designazione vengono descritte in una procedura specifica (Attribuzioni e qualifiche). I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione, mentre quelli puntuali sono riportati o nella sopracitata procedura e nei documenti di designazione.
- **ADDETTI E RESPONSABILE SQUADRA DI EMERGENZA:** nominati dal Datore di Lavoro o suo delegato Datore di Lavoro mediante lettera di Nomina. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione, mentre quelli puntuali sono riportati nella lettera di nomina.
- **MEDICO COMPETENTE:** nominato dal Datore di Lavoro o suo delegato mediante lettera di Nomina. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel manuale del sistema di gestione, mentre quelli puntuali sono riportati nella lettera di nomina.
- **COMMITTENTE DEI LAVORI:** persona nell'interesse della quale sono realizzate opere edili e di ingegneria civile di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08.
- **RESPONSABILE DEI LAVORI:** nominato dal Committente delle opere edili e di ingegneria civile di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 mediante apposita lettera di nomina. I compiti e le responsabilità generali sono riportati nel decreto, mentre quelli puntuali sono riportati nella lettera di nomina.

5.1.2. Sistema dei Poteri

Il Sistema dei Poteri di Dolomiti Energia, strutturato in ossequio delle prescrizioni di legge, si compone di quattro tipologie di poteri:

- poteri esterni ("**Poteri Esterni**"), definiti anche "deleghe" o "procure", si intendono i Poteri conferiti alle posizioni aziendali di porre in essere determinate azioni, in nome e per conto della Società, nei confronti di terzi esterni alla Società stessa. Sono esempi di Poteri Esterni: il potere di firmare un contratto di assunzione di personale o di acquisto di beni o servizi; il potere di aprire un conto corrente e/o di movimentazione dello stesso.

- poteri interni (“**Poteri Interni**”) si intendono le autorizzazioni interne in forza delle quali le posizioni aziendali esercitano, all'interno dell'organizzazione aziendale, un Potere nell'ambito di un determinato processo. Sono esempi di Poteri Interni: l'autorizzazione di una richiesta di acquisto; la verifica e conferma da parte del Responsabile di funzione della ricezione del bene / servizio richiesto che autorizza l'Amministrazione al pagamento del fornitore.
- procure speciali (“**Procure Speciali**”) si intendono le deleghe o procure assegnate, in forma scritta, a posizioni della struttura aziendale per l'esercizio di un singolo atto.
- poteri in materia di salute e sicurezza e / o ambiente (**Deleghe**) si intendono i documenti di delega assegnati in forma scritta a posizioni della struttura aziendale per l'attuazione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza e in materia ambientale.

Il Sistema dei Poteri di Dolomiti Energia si fonda sui seguenti **principi**, tesi a garantire che tale elemento chiave di controllo contribuisca all'efficacia del Modello di Organizzazione e Controllo 231:

- Poteri Esterni e Interni e poteri in materia di salute e sicurezza e ambiente devono essere coerenti, per tipo e per limite, con le *responsabilità organizzative e con il livello gerarchico della struttura organizzativa*, come stabilite nella disposizione organizzativa della singola Società e, nel caso della sicurezza e dell'ambiente, nella normativa vigente.
- Poteri Esterni e Interni devono essere coerenti con il *principio della separazione dei poteri*, ossia tra chi richiede (ad es. l'Amministratore Delegato della società che richiede una consulenza), chi soddisfa la richiesta (es. la funzione Approvvigionamenti che ricerca il fornitore e stipula il contratto) e chi attiva il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta (es. la funzione Amministrazione che paga la fattura ricevuta dal fornitore previa conferma da parte della funzione richiedente di aver ricevuto correttamente il servizio). Possono esistere limitati casi di deroga al principio della separazione dei poteri qualora vi sia un meccanismo di contrapposizione alternativo.
- Poteri Esterni e Interni, assieme al sistema organizzativo, costituiscono il *sistema di riferimento* al quale si ispirano e nel quale operano tutte le procedure documentali e informatiche della Società e del Gruppo.
- Il sistema di gestione dei Poteri deve essere *unitario e definito* in termini di regole e responsabilità di definizione, aggiornamento, diffusione e controllo.
- Particolare attenzione deve essere portata nell'assegnazione di poteri esterni permanenti (deleghe e procure conferite dal Consiglio di Amministrazione) o per singolo atto (procure speciali) agli amministratori e alle posizioni aziendali che hanno ruoli decisionali nei processi sensibili / strumentali ai reati 231.
- Deleghe e procure devono essere assegnate in relazione alla *effettiva necessità* delle stesse.
- Generalmente, ogni Responsabile ha tutti i poteri dei propri collaboratori, tranne alcune eccezioni stabilite per conformità ai principi del Modello di Organizzazione e Controllo 231.
- Le procure speciali devono essere conferite in forma scritta, per singolo atto e identificando nel dettaglio gli estremi dell'atto oggetto di delega, nel rispetto dei sistemi di organizzazione e controllo interni. Tale facoltà è limitata a specifici casi caratterizzati da effettiva convenienza operativa.
- In linea con il principio di coerenza del sistema e con la necessità di diffusione delle regole del sistema, si stabilisce un *adeguato flusso informativo* interno alle funzioni interessate.

I poteri esterni e i poteri interni sono formalizzati in appositi documenti (delibera del Consiglio di Amministrazione e / o procure notarili), mentre un'apposita procedura gestionale di Gruppo, valida per tutte le Società controllate del Gruppo DE, illustra e disciplina il sistema dei poteri adottato nel Gruppo.

5.1.3. Sistema dei Processi e Procedure

Per processo ("**Processo**") si intende un insieme di attività interrelate, svolto all'interno dell'azienda e teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, che crea valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). I processi possono essere svolti manualmente, oppure con l'utilizzo di applicativi informatici.

Le procedure ("**Procedure**") sono gli strumenti aziendali di definizione e formalizzazione dei Processi in termini di scopo, ambito di applicazione, principi, responsabilità, modalità operative ed eventuali strumenti utilizzati (report, schede, moduli, modelli, etc.) nello svolgimento del Processo stesso.

Ciò premesso, il **Sistema di Gestione dei Documenti** prescrittivi¹ - gestito centralmente e in modo unitario, seppur con la significativa collaborazione delle funzioni responsabili dei processi e delle funzioni responsabili di specifici ambiti di controllo - costituisce un elemento significativo del Modello di Organizzazione e Controllo 231, in quanto fornisce uno strumento operativo di diffusione, conoscenza, gestione, coordinamento e controllo dei processi aziendali.

Il Modello 231 della Società stabilisce che per i processi sensibili / strumentali 231 vengano predisposte procedure che definiscano scopo, ambito di applicazione, principi, responsabilità, modalità operative e strumenti, nonché gli specifici protocolli preventivi illustrati nel presente Modello.

In questa ottica dunque i processi aziendali, e in particolare quelli sensibili:

- sono definiti nel *rispetto di principi e norme di comportamento etico* (correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione, integrità...);
- prevedono *meccanismi interni di controllo*;
- sono caratterizzati dal *principio della contrapposizione delle funzioni e separazione dei poteri* nello svolgimento del processo;
- sono *coerenti rispetto alle responsabilità organizzative* assegnate all'organizzazione aziendale, ai *poteri interni ed esterni*, al Codice di Comportamento ed alla normativa vigente;
- sono *tracciabili e verificabili* al fine di dimostrare l'applicazione e il rispetto dei punti precedenti;
- sono *aggiornati* all'evolvere del contesto organizzativo, di business e normativo;
- sono *oggetto di controllo* dell'attività in quanto ritenuta sensibile ai reati ex 231 (indipendente e di linea) con reportistica;
- sono formalizzati all'interno di documenti e procedure documentali e / informatiche che ne disciplinano modalità operative, responsabilità e protocolli di prevenzione; tali documenti sono *diffusi a tutte le funzioni aziendali* che partecipano al relativo processo

¹ Intesi come Linee Guida, Procedure Gestionali di Gruppo, Procedure Gestionali Societarie

attraverso un Sistema Documentale Aziendale (accessibile dal portale interno aziendale) unitario, autorevole, definito in termini di regole, responsabilità, cicli autorizzativi e strumenti di definizione e diffusione.

5.1.4. Altri meccanismi di governo

L'attuazione del Modello di Governo aziendale illustrato è supportata da ulteriori meccanismi di controllo a livello aziendale e di Gruppo:

- Il **budget aziendale**, che costituisce il quadro vincolante di riferimento all'interno del quale si realizzano i processi generatori di costi e ricavi per la Società e per il Gruppo;
- il **Sistema informativo integrato aziendale**, in via di continuo miglioramento, che opera come strumento di gestione, integrazione e di controllo dei processi aziendali più critici.

Inoltre, **con specifico riferimento alla materia sicurezza**, poiché l'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati", gli **elementi specifici di controllo** sono così di seguito rappresentati:

- *definizione di un budget annuale* di spesa in materia di salute e sicurezza, definito in funzione degli adempimenti di legge e dei risultati della valutazione dei rischi;
- *aggiornamento del budget* a fronte di cambiamenti e modifiche (o gestione extra budget);
- identificazione di una *figura responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione*, assegnataria della risorsa (come da articolo 28 del D. Lgs. 81/08);
- *modalità di gestione del budget* assegnato ai delegati del Datore di Lavoro;
- tutte le spese relative sono registrate, documentate e verificate;
- l'ODV è messo a conoscenza della definizione, destinazione e gestione del budget.

5.2. L'Organismo di Vigilanza

5.2.1. Individuazione

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del D.lgs. 231/01, è istituito presso la Società un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza, Organismo o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza. A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

5.2.2. Composizione, Nomina e Durata

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal Decreto.

L'OdV di Dolomiti Energia S.p.A. ha struttura collegiale ed è dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*".

L'OdV di Dolomiti Energia S.p.A. è composto da tre membri effettivi così individuati:

- un membro esterno alla società, dotato di competenze professionali in ambito aziendalistico e/o legali e/o specifiche in materia di vigilanza, che non intrattiene con la Società relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia di giudizio nei rapporti con la Società, con le sue controllate, né è titolare – direttamente ed indirettamente – di partecipazioni azionarie tali da permettergli di esercitarne il controllo. L'assunzione dell'incarico avverrà contestualmente alla sottoscrizione di accordo di riservatezza in merito ai contenuti relativi all'esercizio della funzione;
- il Presidente del Collegio Sindacale di Dolomiti Energia S.p.A.;
- un membro della Funzione Internal Audit, dotato di alte competenze professionali in ambito economico-aziendalistico e/o legali e/o specifiche in materia di vigilanza.

È garantita, in ragione delle competenze, dei ruoli e della professionalità dei componenti dell'OdV, la necessaria autonomia dell'Organismo stesso.

L'OdV di Dolomiti Energia S.p.A. è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione vigente, salvo rinnovo dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo i motivi all'Assemblea dei Soci.

In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del componente necessario per la reintegrazione dell'OdV. Il nuovo nominato scadrà con il componente già in carica.

5.2.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- ricoprire la carica di componente del CdA della società, nonché la carica di componente del CdA di società controllate o comunque collegate;
- essere componente o dipendente della Società di revisione;
- incorrere nelle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere indagato e/o l'aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444.c.p.p. e ss., con sentenza passata in giudicato,
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per i delitti commessi in violazione delle norme di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
fatti salvi gli effetti della riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p., e dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, II comma, c.p.p.;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente ad interim; in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo all'Assemblea dei Soci.

5.2.4. Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno

Alla prima riunione l'OdV eleggerà il Presidente, informandone al più presto il Consiglio di Amministrazione.

L'OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità nell'azione di controllo e verifica circa l'effettività e adeguatezza del Modello;
- l'OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le riunioni saranno valide in presenza della maggioranza dei componenti

5.2.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare con costanza sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società, in particolare dalle posizioni apicali², corrispondano a quanto previsto dal Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, al fine di prevenire e rilevare l'insorgere di comportamenti anomali e/o irregolari rispetto al Modello;
- verificare nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia della sua concreta capacità di prevenire i comportamenti illeciti del caso;
- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre funzioni interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- vigilare sull'attuazione, effettività e adeguatezza del Codice di Comportamento secondo quanto illustrato all'interno del Codice stesso.

Da un punto di vista operativo, l'OdV ha il compito di:

- verificare la mappa delle funzioni e dei processi sensibili, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del management aziendale, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.

² Si rinvia per la definizione di soggetto apicale all'Appendice II al par. "I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri oggettivi"

- effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello 231 ed in particolare che le procedure e i controlli in esso contemplati siano posti in essere e documentati in modo conforme e che i principi del Codice di Comportamento siano rispettati; elaborare le risultanze delle attività effettuate;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello 231 nella prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- svolgere periodicamente controlli a sorpresa nei confronti dei processi aziendali identificati come sensibili ai fini della commissione di reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- sulla base di tutte le verifiche citate ai punti precedenti, elaborare le risultanze delle attività effettuate e predisporre periodicamente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali competenti (anche attraverso riunioni debitamente verbalizzate):
 - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornati i processi a rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali devono comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
 - per tenere sotto controllo l'evoluzione dei processi a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello 231 (definizione e implementazione di clausole contrattuali; comunicazione e formazione del personale; cambiamenti organizzativi; novità normative; etc.);
 - affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il modello adeguato ed efficace;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- favorire e stimolare iniziative per la formazione dei destinatari del Codice di Comportamento e del Modello 231 e per la sua comunicazione e diffusione, anche eventualmente predisponendo la documentazione a ciò necessaria;
- coordinarsi con gli Organismi di vigilanza delle società controllate per la definizione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo.

Tutte le comunicazioni devono essere svolte per iscritto.

L'Organismo, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della sua propria struttura, del supporto di quelle funzioni aziendali che di volta in volta si rendessero utili nel perseguimento del detto fine e in particolare:

- della funzione Internal Audit dotata di indipendenza rispetto alle altre funzioni aziendali oggetto della vigilanza;

- della funzione Risorse Umane, della funzione Affari Legali e Societari, delle funzioni competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza;

nonché di eventuali consulenti esterni.

Nel complesso, l'attività di vigilanza dell'OdV deve tendere a:

- qualora emerga che lo stato di attuazione dei protocolli identificati dal Modello per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:
 - sollecitando i responsabili delle funzioni al rispetto del Modello;
 - proponendo correzioni che devono essere apportate alle prassi lavorative;
 - segnalando i casi più gravi di mancato rispetto del Modello ai rispettivi responsabili;
- qualora, invece, dal monitoraggio emerga che il Modello risulta attuato e rispettato ma si rilevi essere non idoneo a evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sarà ancora l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

5.2.6. Flussi informativi

5.2.6.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad Assemblea dei soci.

Sono previsti i seguenti flussi informativi dall'OdV.

- Annualmente l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei soci una relazione scritta che evidenzia:
 - quanto emerso dall'attività svolta dall'OdV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti;
 - il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
 - eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
 - il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.
- L'OdV, con cadenza almeno semestrale, deve inoltre presentare una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito a:
 - i controlli e le verifiche effettuati ed il loro esito;

- lo stato di avanzamento del proprio piano di attività di controllo, segnalando gli eventuali cambiamenti apportati, indicando le motivazioni;
- l'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche da apportare al Modello;
- segnalare innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito a:
 - gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
 - eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.

Gli incontri tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale devono essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

Si prevede, inoltre che in caso di violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

L'OdV ha il potere di convocare l'Assemblea dei Soci in caso di gravi violazioni del Modello e/o nel caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale non provvedessero in merito alle segnalazioni circa eventuali violazioni al Modello riscontrate e comunicate dall'Organismo stesso.

5.2.6.2. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso le funzioni di Dolomiti Energia

L'OdV può inoltre, valutando le circostanze:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili dei processi oggetto dei controlli. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei medesimi processi un piano delle azioni con relativa tempistica in ordine alle attività da migliorare, nonché le specifiche delle modifiche che saranno attuate;
- segnalare agli organi aziendali / funzioni competenti per iscritto eventuali comportamenti / azioni non in linea con il Modello 231 e con le procedure aziendali relative, al fine di:
 - fornire adeguata informativa agli organi / funzioni aziendali competenti sulle violazioni riscontrate affinché possano valutare l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari,
 - evitare il ripetersi dell'accaduto.

Tali segnalazioni devono essere comunicate il prima possibile dall'OdV al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale affinché assicurino il supporto delle strutture aziendali idonee nelle attività di accertamento e di attuazione delle misure correttive.

5.2.6.3. Comunicazioni tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo Dolomiti Energia

Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Dolomiti Energia si incontrano periodicamente in occasione di aggiornamenti della normativa 231 e / o su materie trasversali al fine di sviluppare rapporti informativi utili per l'attività di vigilanza.

5.2.6.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi e/o fatti rilevanti che potrebbero ingenerare responsabilità di Dolomiti Energia S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni. Valgono al riguardo le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento del Gruppo DE.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da realizzare; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nessun tipo di ritorsione può essere attuata a seguito e/o a causa della segnalazione, anche qualora quest'ultima si rivelasse infondata, fatta salva l'ipotesi di dolo.

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- **i seguenti flussi informativi generali:**

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a presunte violazioni del Modello ed alle eventuali azioni disciplinari intraprese da parte di Dolomiti Energia SpA, comprese le archiviazioni di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- tutte le informazioni circa eventuali cambiamenti che possono influenzare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, collaborando attivamente con l'Organismo stesso nelle attività di aggiornamento del Modello e delle sue componenti, ossia in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
 - modifiche organizzative che incidano su ruoli, responsabilità o poteri autorizzativi all'interno dei processi;
 - variazioni nelle modalità operative di svolgimento delle attività (es. adozione di nuovi strumenti operativi inclusi sistemi informativi) o introduzione di nuove fasi di processo;
 - emissione e/o aggiornamento dei documenti normativi interni.
- report e altri protocolli di controllo posti in essere dalle funzioni responsabili dei processi sensibili in attuazione al Modello, in linea con le procedure interne;
- anomalie riscontrate dalle funzioni stesse;

- qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa, quali ad esempio variazioni improvvise ed anomale nella titolarità delle quote societarie dei fornitori o ingresso di nuovi subappaltatori nel rapporto contrattuale;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prima prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D. Lgs.81/2008, nomina a RSPP) e ambiente (quali procure e deleghe in materia ambientale);
- richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività dell'ufficio di competenza;
- informativa su eventuali scostamenti significativi ed anomali tra i costi consuntivati rispetto al dato di budget e/o al trend storico, e dei relativi approfondimenti;
- copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
- relazione periodica degli Organismi di vigilanza delle società controllate verso i rispettivi Consigli di Amministrazione e Collegio Sindacale.

I flussi informativi sopra descritti hanno carattere generale. Per una definizione completa, puntuale e operativa dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza si rinvia all'applicativo informatico aziendale dedicato alla gestione e alla raccolta dei flussi informativi, nel quale sono dettagliatamente indicati, per ciascun flusso, il soggetto responsabile, le informazioni da trasmettere e la relativa periodicità.

Tale applicativo assicura, altresì, la tracciabilità, la conservazione e l'archiviazione dei flussi informativi trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Si precisa, inoltre, che l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti aziendali competenti tutte le informazioni e la documentazione ritenute utili o necessarie per lo svolgimento efficace dei compiti ad esso attribuiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

5.2.6.5. Modalità di comunicazione delle informazioni periodiche o ad evento all'Organismo di Vigilanza

Le comunicazioni all'OdV possono essere fornite direttamente all'OdV anche utilizzando l'apposita casella di posta elettronica (organismodivigilanzaDE@dolomitienergia.it). L'Organismo a sua discrezione valuterà se accogliere anche segnalazioni di natura anonima.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da Soci, che da terzi, attinente alla commissione di comportamenti non in linea con il Modello

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

I membri dell'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni o esterni della Società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

5.2.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

La documentazione raccolta e conservata dall'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività verrà conservata in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

5.2.8. Autonomia operativa e finanziaria

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'OdV, Dolomiti Energia S.p.A. ha previsto che nel Modello di Organizzazione e Controllo 231 sia specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatte salve le valutazioni e le deliberazioni eventualmente assunte dall'Assemblea dei soci;
- l'OdV, anche demandando strutture interne, abbia libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione. Per il primo anno di funzionamento dell'Organismo è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare la dotazione di risorse finanziarie, fatto salvo il potere dell'Organismo di Vigilanza di chiedere - motivandola - un'integrazione.

5.2.9. Retribuzione dei componenti dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti ai componenti dell'OdV. Ove riconosciuti, tali emolumenti devono essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

5.2.10. Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Gruppo Dolomiti Energia coordinano le attività di competenza con riferimento a:

- le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione passiva a danno della Società;
- l'attività di vigilanza sui processi sensibili sia alla corruzione passiva a danno della Società sia della corruzione a vantaggio della Società;
- Il piano annuale delle attività formative in materia di prevenzione alla corruzione;
- I flussi relativi ai processi e alle misure di prevenzione.

5.3. Il Codice di Comportamento

Il Gruppo DE è un gruppo industriale che, per struttura e dimensione, per le attività gestite e per il legame con il territorio e l'ambiente, svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico, alla protezione dell'ambiente e al benessere delle comunità in cui è presente, operando in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali.

Coerentemente, tutte le Società del Gruppo DE devono essere svolte secondo principi etici e comportamentali che tengano conto del ruolo assunto.

Al fine di dare concretezza e continuità a quanto premesso e garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo Dolomiti Energia e di tutte le sue Società, il Gruppo si è dotato di un proprio Codice di Comportamento che ha l'obiettivo di identificare e diffondere i principi etici ed i criteri di comportamento che devono essere osservati nello svolgimento delle attività aziendali, istituendo meccanismi finalizzati alla loro attuazione e rispetto.

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori di tutte le Società del Gruppo, dei suoi dipendenti, consulenti e di chiunque operi in nome e per conto delle Società del Gruppo, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante. Tali soggetti, Destinatari del Codice di Comportamento, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello 231 e dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento stabiliti nel citato Codice. Le eventuali violazioni sono punite con le sanzioni indicate nel sistema disciplinare di ciascuna Società e per i destinatari esterni in sede contrattuale.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'attuazione del Modello 231 e quindi del Codice di Comportamento, sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità ed efficacia richiesti dalla legge.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice di Comportamento può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

In estrema sintesi, il Codice di Comportamento stabilisce, in conformità con il protocollo macro definito nel capitolo dedicato, che:

- il Gruppo DE ha come principio imprescindibile il *rispetto di leggi e regolamenti vigenti* in tutti i paesi in cui esso opera;
- il Gruppo DE ha come principio imprescindibile il *rispetto per la sicurezza e la salute dei lavoratori* che operano per il fine aziendale e il rispetto per l'ambiente;
- ogni operazione e transazione del Gruppo DE deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- relativamente ai rapporti con soggetti terzi devono essere adottati principi etici di base, quali *onestà e diligenza* nell'espletamento delle funzioni di competenza.

Il Codice di Comportamento è reso disponibile a tutti i destinatari sia mediante pubblicazione sul sito internet del Gruppo Dolomiti Energia che mediante pubblicazione sulla intranet aziendale. L'aggiornamento del documento viene comunicato a tutti coloro i dipendenti della Società del Gruppo, mediante apposita comunicazione sulla intranet aziendale.

Per la trattazione completa del Codice di Comportamento si rinvia al documento integrale "Codice di Comportamento".

5.4. Sistema di raccolta e di gestione delle segnalazioni

Il modello di organizzazione e controllo di Dolomiti Energia e delle sue società controllate prevede un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni che, nel corso degli anni, ha recepito le disposizioni del D.Lgs. 231/01, della L. 179/2017 e più recentemente del D.Lgs. 24/2023 che ha dato attuazione alla direttiva UE 1937 del 2019 aggiornando anche la normativa in materia precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia, consapevole della rilevanza di tale processo quale strumento di monitoraggio e miglioramento costante dell'eticità e compliance dell'organizzazione, si impegna a garantire i più elevati standard di trasparenza, integrità e affidabilità.

In linea con questo impegno, il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia e, coerentemente, il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società controllata del Gruppo, incoraggiano i dipendenti, i collaboratori, eventuali terzi che operano con il Gruppo e le singole Società controllate, a segnalare situazioni di comportamenti non etici, irregolarità, illeciti, violazioni alle disposizioni aziendali, che abbiano rilevato nell'attività lavorativa o nei rapporti con il Gruppo Dolomiti Energia, affinché il Gruppo possa trarre beneficio da esse intercettando per tempo comportamenti difformi e porvi rimedio e correzione.

L'obiettivo che lo strumento si propone è infatti quello di **prevenire** la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli stakeholders, in un'attività di contrasto agli illeciti e alle irregolarità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Le segnalazioni di violazioni e di illeciti possono avere origine da soggetti interni quali dipendenti, lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Dolomiti Energia S.p.A. o delle relative società controllate, ma anche da altri soggetti esterni che operano nel contesto lavorativo della Società.

Al fine di gestire le eventuali segnalazioni, Dolomiti Energia S.p.A. e le sue Società controllate hanno istituito un soggetto collegiale responsabile per la raccolta e gestione delle Segnalazioni, specificatamente formato, denominato **Comitato Segnalazioni**, composto da tre membri: il Presidente della Capogruppo Dolomiti Energia, il Resp. Internal Audit e Protezione dati personali, un legale esterno indipendente con incarico permanente.

Il Comitato Segnalazioni è responsabile del processo di gestione e direzione delle attività istruttorie da eseguirsi a fronte di eventuali segnalazioni.

Qualora l'oggetto della segnalazione abbia rilevanza circa il **Modello di Organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01**, l'impostazione dell'accertamento e le fasi successive sono svolte di concerto con l'Organismo di Vigilanza anche in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Qualora l'oggetto della segnalazione abbia rilevanza circa le **misure anticorruzione**, l'impostazione dell'accertamento e le fasi successive sono svolte di concerto anche con il Responsabile per la prevenzione della corruzione anche in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Dolomiti Energia S.p.A. e le sue società controllate mettono a disposizione adeguati canali per la raccolta delle segnalazioni sia in forma scritta che orale, che garantiscono tracciabilità e riservatezza in conformità con il D.Lgs. 24/2023.

Il sistema è stato inoltre impostato garantendo conformità alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 in materia di protezione dati personali.

Lo stesso D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità, in specifiche condizioni, di effettuare segnalazioni anche direttamente ad ANAC e / o procedere a diffusione pubblica a fronte di specifici requisiti della segnalazione.

Il processo di whistleblowing di Dolomiti Energia S.p.A. e delle sue Società controllate è stato formalizzato attraverso una Procedura gestionale aziendale (Procedura segnalazioni PG-GDE-078) diffusa a tutti i dipendenti ed una Policy pubblicata nel sistema di whistleblowing del Gruppo accessibile anche dal sito internet.

5.5. Il Sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. e) del D.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."*

Al fine di soddisfare il requisito richiesto dal d.lgs. 231/01 pertanto, il Sistema sanzionatorio aziendale è stato integrato anche con la previsione di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231.

Conseguentemente, con lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso e al contempo l'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio aziendale è stato così strutturato:

- Il Codice Disciplinare Aziendale è stato integrato al fine di includere anche le misure disciplinari connesse alla violazione del Modello.
- Sono state introdotte specifiche sanzioni per l'inosservanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Modello 231.

- Sono previste negli accordi con i fornitori, partner commerciali o altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della società, specifiche clausole contrattuali applicabili nei casi di violazione del Modello 231 e delle relative procedure.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la violazione delle regole del Modello di Organizzazione e Controllo 231, indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato implicante la responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

5.5.1. Codice Disciplinare Aziendale per i dipendenti

Le sanzioni disciplinari disposte per i dipendenti al fine indicato nel presente paragrafo sono riportate nella Parte Seconda bis del Codice Disciplinare di Dolomiti Energia; esse dovranno essere applicate nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che regolano la materia, in relazione alla gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Le sanzioni disciplinari in esame si rivolgono a tutti i dipendenti della Società.

In particolare, in linea con la normativa vigente in materia di segnalazioni, la Società Dolomiti Energia e le sue controllate sanzionano ogni condotta che violi le misure di tutela del Segnalante e adottano tutte le opportune azioni e comminano le sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, contro coloro che abbiano presentato una segnalazione, atti di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o contrattuali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente per i dipendenti.

Più in particolare, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione al Responsabile del Processo e al superiore gerarchico, il quale valuta e contatta la Funzione Risorse Umane. Quest'ultima, una volta analizzate le motivazioni del dipendente e sentito il responsabile superiore, individua la sanzione disciplinare applicabile e provvede alla sua erogazione.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice disciplinare aziendale e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

5.5.2. Sistema sanzionatorio per gli Amministratori

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata adottata una serie di sanzioni comminabili nei confronti di tali soggetti in caso di violazione, da parte degli stessi, delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice di Comportamento, nel Sistema dei Poteri, nelle Procedure implementate e agli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nei confronti del componente del Consiglio di Amministrazione della Società che abbia violato una o più regole di condotta stabilite nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231, viene comminata una sanzione graduabile dal rilievo scritto alla revoca dalla carica, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere

(valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nella delibera del CdA.

In particolare, in linea con la normativa vigente in materia di segnalazioni, la Società Dolomiti Energia e le sue controllate sanzionano ogni condotta che violi le misure di tutela del Segnalante e adottano tutte le opportune azioni e comminano le sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, contro coloro che abbiano presentato una segnalazione, atti di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o contrattuali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per le modalità di accertamento della violazione e dell'erogazione della sanzione si rinvia al paragrafo del presente Modello relativo all'Organismo di Vigilanza.

5.5.3. Sistema sanzionatorio per fornitori, partner commerciali ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti di fornitori, partner commerciali ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, viene prevista una clausola contrattuale - da inserire nel contratto di riferimento - che stabilisce l'obbligo, con relativa sanzione, di attenersi alle regole di condotta del Codice di Comportamento e del Modello 231 di Dolomiti Energia.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nel contratto e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

In particolare, in linea con la normativa vigente in materia di segnalazioni, la Società Dolomiti Energia e le sue controllate sanzionano ogni condotta che violi le misure di tutela del Segnalante e adottano tutte le opportune azioni e comminano le sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, contro coloro che abbiano presentato una segnalazione, atti di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o contrattuali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

5.6. Formazione e comunicazione

Dolomiti Energia S.p.A. si impegna a promuovere e dare ampio spazio ai temi legati all'area etico / comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità.

In questo contesto viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello 231, affinché:

- ogni componente del Modello, che abbia un impatto sull'operatività di ciascun amministratore o dipendente di DE, sia da questi conosciuta;

- il singolo sia adeguatamente formato in modo tale che sia in condizioni di applicare correttamente le componenti del Modello rilevanti per la sua posizione.

In materia di whistleblowing, Dolomiti Energia S.p.A. si impegna ad erogare adeguata comunicazione e formazione ai soggetti coinvolti in merito alle novità normative introdotte.

5.6.1. Formazione e comunicazione per i dipendenti

I principi del Modello sono comunicati a tutti i dipendenti di Dolomiti Energia S.p.A.. Al contempo il Modello 231 viene pubblicato nel sito intranet aziendale a disposizione di ogni dipendente. Sono, inoltre, definite iniziative di formazione / informazione mirata, al fine di divulgare e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello 231 e delle procedure collegate, nonché di aggiornare in ordine a eventuali modifiche intercorse. La formazione viene erogata dall'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la funzione Internal Audit, o direttamente dai Responsabili dei processi sensibili ai propri collaboratori.

A ciascun *nuovo dipendente* viene erogata una formazione specifica in materia 231 su quattro livelli:

- la funzione Risorse Umane in sede di inserimento della nuova risorsa comunica l'adozione da parte della società del Modello 231 e del Codice di Comportamento, illustrando ai neoassunti dove sono collocati tali documenti di riferimento all'interno della intranet aziendale,
- la funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente assicura una sessione formativa dedicata alle tematiche legate alla sicurezza dei lavoratori ed al rispetto dell'ambiente,
- la funzione Internal Audit organizza periodicamente un incontro rivolto ai neoassunti di comprensione e approfondimento del Modello 231 della Società e del Codice di Comportamento e rende noti gli strumenti per l'attuazione ed il rispetto del Modello stesso anche in relazione all'attività svolta da ciascun neoassunto;
- tutti i responsabili di funzione assicurano sessioni formative specifiche in relazione alle procedure aziendali di propria competenza.

5.6.2. Informazione e formazione in materia di sicurezza

In riferimento al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti ai fini della sicurezza, rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 81/08; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

- fornire le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 del D. Lgs. 81/08;
- resta inteso che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, nel rispetto di durata, contenuti minimi e modalità della formazione definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08;
- assicurare, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. 81/08 successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma precedente;
- La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- fornire ai preposti, in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- fornire ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 del D. Lgs. 81/08, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti e della durata minimi stabiliti dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08.

Resta inteso che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti devono avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

5.6.3. Comunicazione a terzi

Il documento di sintesi del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti Energia S.p.A. è reso disponibile a tutti gli utenti - anche non dipendenti - attraverso il sito internet della Società.

5.7. Riepilogo contenuti protocolli di prevenzione macro in Dolomiti Energia

Di seguito viene riportata una sintesi dei Protocolli di prevenzione Macro del Modello 231 in termini di contenuto previsto e attuazione in Dolomiti Energia.

Protocolli Macro	Contenuto	Attuazione di tali protocolli in Dolomiti Energia
Sistema organizzativo del Gruppo DE	- Definire il sistema organizzativo e i soggetti che gestiscono tale sistema - Definire l'organizzazione aziendale in modo chiaro e formalizzato in termini di: - linee di dipendenza gerarchica - funzioni organizzative e relative responsabilità - rispetto del principio di contrapposizione / separazione delle funzioni - Assicurare che il sistema organizzativo sia punto di riferimento di tutti i sistemi aziendali (poteri, processi, sistemi informativi, etc.), che sia diffuso, costantemente aggiornato, rispettato.	- Disposizione organizzativa di Dolomiti Energia - Disposizione in materia di sicurezza di Dolomiti Energia - I piani di programmazione vengono predisposti da AD con il supporto delle competenti funzioni aziendali e approvati dal CdA
Sistema dei Poteri	- Definire il sistema dei poteri e i soggetti che gestiscono tale sistema - Assicurare che il sistema dei poteri sia caratterizzato da: - coerenza delle deleghe aziendali con le responsabilità organizzative assegnate alle posizioni / ruoli aziendali - rispetto del principio della separazione dei poteri	- Il sistema dei poteri per Dolomiti Energia è costituito da: - poteri esterni permanenti conferiti a CdA, AD e ai responsabili delle funzioni di Dolomiti Energia o di eventuali responsabili delle società controllate per processi in service,

	- attenzione alle posizioni che rivestono ruoli decisionali in processi sensibili "propri" e / o strumentali - Definire Matrici di autorizzazioni interne coerenti con le deleghe e con le responsabilità definite - Assicurare che le Procure speciali siano formalizzate e giustificate	- poteri esterni speciali conferiti di volta in volta su elementi specifici e motivati con delibera del CdA, - poteri interni intesi come livelli autorizzativi interni; - deleghe in materia di salute e sicurezza
Sistema dei Processi e Procedure	- Definire i processi sensibili in termini di: - meccanismi di controllo e separazione dei compiti definiti per i processi sensibili - tracciabilità e verificabilità - coerenza con il sistema dei poteri e il sistema organizzativo, nonché con le altre componenti chiave del Modello 231	- Dolomiti Energia adotta procedure societarie e di Gruppo per i processi svolti internamente in linea con i contenuti qui definiti.
Organismo di Vigilanza	- Istituzione di un organismo permanente che assicuri il monitoraggio circa l'adequatezza ed efficacia del modello 231, anche attraverso l'esame di flussi informativi relativi ai processi sensibili	- Il CdA nomina con propria delibera un adeguato Organismo di Vigilanza plurisoggettivo
Codice di Comportamento	- Definire i principi di comportamento interni ed esterni all'azienda nel rispetto di: - Principio e presupposti etici e legali - Adeguatezza e completezza dei contenuti rispetto alle peculiarità organizzative ed operative della società	- Adozione del Codice di Comportamento di Gruppo
Sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni	- Istituzione di un Comitato Segnalazioni responsabile della raccolta di segnalazioni di violazioni e illeciti da parte di soggetti interni ed esterni all'impresa. - Introduzione di canali di segnalazione dedicati sia scritti che orali per una gestione tempestiva, efficiente e conforme delle segnalazioni - Coordinamento tra Comitato segnalazioni e Organismo di Vigilanza e Responsabile per la prevenzione ella	- Il Gruppo Dolomiti Energia predispone canali interni per la raccolta delle segnalazioni di violazioni e di illeciti sia in forma scritta che orale: - canale informatico (whistleblowing); - casella di posta elettronica;

	corruzione per i rispettivi ambiti di competenza	– invio postale delle segnalazioni cartacee.
Sistema disciplinare e sanzionatorio	– Stabilire un sistema di sanzioni da erogare nei confronti di dipendenti, amministratori, nonché fornitori, partner commerciali e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello di Organizzazione e Controllo 231	– Codice disciplinare dipendenti – Delibera del CdA per sanzioni ad amministratori – Clausole contrattuali per: – fornitori – partner commerciali – intermediari
Formazione e comunicazione	– Assicurare un'attività di comunicazione sui principi e le norme comportamentali contenute nel Codice di Comportamento ed in relazione alle altre componenti del Modello (poteri autorizzativi, linee di dipendenza gerarchica, procedure, flussi informativi,..). Deve essere inoltre consentito l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. – Assicurare iniziative di formazione sul contenuto e le regole del Modello.	– Il modello di Dolomiti Energia è pubblicato sul sito internet aziendale e nel portale intranet di Gruppo affinché sia a disposizione di tutti i destinatari del Modello. – Viene dedicata specifica attività comunicativa e formativa ai destinatari

6. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO

Il presente paragrafo riporta **per ciascun processo sensibile, il quadro dei protocolli micro di riferimento finalizzati a prevenire la commissione dei reati menzionati.**

I processi ed i relativi protocolli identificati in questo capitolo sono oggetto di monitoraggio di linea da parte della funzione direttamente responsabile e di monitoraggio indipendente da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di protocolli di riferimento micro si articola nelle seguenti categorie.

6.1. Protocolli fissi

I protocolli fissi devono essere obbligatoriamente implementati per tutti i Processi Sensibili per reati 231 e per le attività strumentali. Sono alla base del Modello di Organizzazione e Controllo e costituiscono le regole di base che l'azienda ha definito e adotta per evitare, intercettare e combattere la commissione di reati rilevanti ai fini 231, in quanto da un lato definiscono le modalità operative, i criteri, le responsabilità e i poteri assegnati nello svolgimento del Processo Sensibile e dall'altro consentono la verificabilità ed il controllo dello stesso.

Consistono in:

- **Separazione delle attività** – il principio di base è che un intero processo aziendale non debba essere gestito in autonomia da un'unica funzione / posizione aziendale; pertanto le disposizioni aziendali devono prevedere il coinvolgimento di almeno due posizioni / funzioni nella gestione delle attività del processo (ad esempio deve esistere separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza il processo sensibile e, analogamente, tra chi richiede e utilizza risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta);
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi** – devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda e/o internamente all'azienda, in coerenza con le responsabilità organizzative;
- **Tracciabilità e trasparenza del processo** – le disposizioni aziendali che regolano il processo devono essere ispirate a criteri di trasparenza ed assicurare la tracciabilità delle principali attività del processo in termini di contenuto e di funzioni / posizioni aziendali coinvolte; eventuali dati e calcoli devono poter essere ricostruibili e verificabili;
- **Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo** – i principi, le responsabilità organizzative e i relativi poteri nella gestione del processo sono formalizzati in specifici documenti (quali ad esempio il codice di comportamento e la disposizione organizzativa) e declinati all'interno delle procedure di riferimento del processo che ne dettagliano le modalità tecnico - operative.
- **Reporting** – il processo sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica a disposizione dei Responsabili di funzione e dell'Organismo di vigilanza per le rispettive attività di controllo;
- **Sistema informativo utilizzato per la gestione del processo** – il sistema informativo utilizzato per la gestione del processo sensibile deve recepire le disposizioni aziendali e disporre di profili di accesso disegnati e blindati sulle competenze / responsabilità organizzative delle funzioni / utenti aziendali, e deve inoltre essere prevista un'attività di monitoraggio periodico sugli accessi e sulle modalità di utilizzo dei sistemi da parte delle diverse funzioni aziendali.

6.2. Protocolli specifici

Ad alcuni Processi Sensibili ai reati ex. D.lgs 231/2001 e successive integrazioni, devono essere applicati dei Protocolli specificatamente finalizzati a definire i criteri di organizzazione e controllo di tali attività; tali controlli concorrono in modo sostanziale e mirato alla prevenzione del rischio 231 specifico in ciascun ambito sensibile.

6.2.1. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti a reati vs la Pubblica Amministrazione

Per alcuni processi esposti ai reati verso la Pubblica Amministrazione (detti anche “processi propri”), nonché ai processi ad essi strumentali, sono stati definiti protocolli di prevenzione specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti (caselle colorate).

Per agevolare la visualizzazione di tutti i protocolli specifici, la tabella è suddivisa in 2 parti che rappresentano l'insieme di tutti i protocolli specifici (8+8) relativi ai processi sensibili 231.

TABELLA 1 – PRIMI 8 PROTOCOLLI SPECIFICI

Processi Sensibili (P&STR)	Protocolli Specifici	Valutazione costi-opportunità	Applicazione Reg App	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Formazione specifica	Monitoraggio sull'andamento delle partnership / operazione societaria
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi										
Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari										
Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)										
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione										
Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti										
Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate										
Gestione dei Pagamenti										
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici										
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali										
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali										

Processi Sensibili (P&STR)	Protocolli Specifici	Valutazione costi-opportunità	Applicazione Reg App	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Formazione specifica	Monitoraggio sull'andamento delle partnership / operazione societaria
stragiudiziali - recupero crediti										
Gestione delle sponsorizzazioni										
Gestione delle liberalità										
Accordi commerciali con soggetti pubblici										
Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici										
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile										
Partecipazione a partnership e operazioni societarie										
Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività										
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali										
Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali										
Spese di rappresentanza e omaggi										
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi										
Operazioni di Co-marketing										
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate										
Incentivazione del personale										
Gestione incassi										
Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche										
Valutazione dei fornitori										

Segue la TABELLA 2 – SECONDI 9 PROTOCOLLI SPECIFICI

Processi Sensibili (P&STR)	Protocolli Specifici	Commessa dedicata per ciascun progetto / lavoro soggetto a finanziamento o pubblico	Evidenza svolgimento o contenzioso	Monitoraggi o periodico su pagamenti esteri	Monitoraggi o su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza su accesso a sistemi informatici (tra cui sistemi per pagamenti) sia da parte di utenti interni che da parte di	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione	Modalità di incasso definite	Verifica sussistenza di adeguati standard qualitativi	Verifica conflitti di interesse
----------------------------	----------------------	---	------------------------------------	---	--	---	---	------------------------------	---	---------------------------------

					terzi non autorizzati				
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi									
Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari									
Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)									
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione									
Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti									
Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate									
Gestione dei Pagamenti									
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici									
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali									
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali - recupero crediti									
Gestione delle sponsorizzazioni									
Gestione delle liberalità									
Accordi commerciali con soggetti pubblici									
Predisposizione di gare e									

negoiazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici									
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile									
Partecipazione a partnership e operazioni societarie									
Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività									
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali									
Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali									
Spese di rappresentanza e omaggi									
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi									
Operazioni di Co-marketing									
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate									
Incentivazione del personale									
Gestione incassi									
Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche									
Valutazione dei fornitori									

Processo sensibile che può essere sia proprio sia strumentale alla commissione di reati contro la PA, in particolare nei reati riguardanti la Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione PA

Protocollo Specifico	Congruità del prezzo
Processo Sensibile	
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali	

Si riporta un dettaglio relativo unicamente ai processi strumentali alla commissione di reati corruttivi contro la PA (con riportati unicamente i protocolli specifici presenti in relazione ai processi citati)

Protocolli Specifici	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Formazione specifica	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Verifica sussistenza di adeguati standard qualitativi	Verifica conflitto di interesse
Processi Sensibili									
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi									
Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE): contratti fisici e finanziari									
Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)									
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione									
Gestione dei Pagamenti									
Gestione delle sponsorizzazioni									
Gestione delle liberalità									
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile									
Partecipazione a partnership e operazioni societarie									
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali									
Spese di rappresentanza e omaggi									
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi									
Operazioni di co-marketing									
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate									
Incentivazione del personale									

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Valutazione costi-opportunità:** effettuare e tracciare un'analisi costi-opportunità di partecipare alla gara pubblica coinvolgendo le competenti Funzioni della Holding per le opportune valutazioni.

- **Applicazione Regolamento per l'esecuzione degli Approvvigionamenti in ambito della Normativa sugli Appalti Pubblici RGL-GDE-01:** 1. Si applica integralmente per gli Approvvigionamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre per gli Approvvigionamenti di importo superiore il Regolamento disciplina dal punto di vista organizzativo del Gruppo De l'applicazione della Normativa sugli appalti pubblici. È presente agli atti un parere legale di riferimento delle società che operano secondo la disciplina sugli appalti pubblici contenente le specifiche sugli ambiti di applicazione comunicato agli attori del processo: Affari Legali e Societari, Approvvigionamenti e Business; 2. In sede di richiesta di acquisto, il Business fornisce, attraverso compilazione di campi descrittivi, informazioni adeguate a svolgere la valutazione sull'applicazione del codice appalti e l'ufficio Approvvigionamenti, in stretta collaborazione con la funzione Affari legali, opera di volta in volta le opportune valutazioni circa l'applicabilità o meno della normativa pubblicistica sul Codice degli Appalti; 3. Il presente Regolamento si applica qualora la valutazione consideri l'approvvigionamento strumentale alle attività dei settori speciali svolte dalle Società del Gruppo Dolomiti Energia. Delle informazioni utilizzate è garantita la sistematica tracciabilità. Il portale e-procurement possiede tutti i presidi per garantire un processo di gara totalmente tracciato. Il portale è certificato ANAC. Le procedure di approvvigionamento sono regolarmente validate da legali esperti in procedure di appalto, regolamenti di approvvigionamento compresi. La funzione Approvvigionamenti regolarmente esamina l'uso e le funzioni del portale; 4. Nel campo degli appalti pubblici, il soggetto incaricato dell'approvazione della RdA a seconda del ciclo autorizzativo riveste il ruolo di Responsabile del procedimento per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione dei singoli Approvvigionamenti, come previsto dalle procedure aziendali e dalla Normativa sugli appalti pubblici. L'avvio della procedura di affidamento è formalmente autorizzato dal Responsabile approvvigionamenti munito di adeguata procura in coerenza con sistema poteri.
- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Formazione specifica:** azione formativa nei confronti dei soggetti aziendali che operano nell'ambito delle aree sensibili in particolare di rapporti con soggetti pubblici e organi pubblici di vigilanza e nel processo di conferimento di incarichi professionali e sponsorizzazioni, affinché tengano comportamenti idonei e attenti a potenziali condotte di corruzione e di traffico di influenze illecite.
- **Modalità di pagamento (no contanti):** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- **Modalità di sourcing definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
 - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;

- il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
 - le principali fasi del sourcing devono essere tracciate e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti; deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- **Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
- *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

- **Monitoraggio sull'andamento della partnership/operazione:** devono essere realizzate specifiche attività di controllo sull'andamento dell'operazione rispetto agli obiettivi aziendali e alle motivazioni che hanno fatto nascere l'operazione.
- **Commessa dedicata per ciascun progetto / lavoro soggetto a finanziamento pubblico:** qualora la società ottenga un finanziamento da parte di un ente pubblico per la realizzazione di un progetto / lavoro, deve essere aperta una commessa di investimento o un conto terzi (in base alla tipologia del lavoro) dedicata, al fine di rendere trasparenti e verificabili i costi effettivamente sostenuti dalla società per il progetto finanziato e di garantire che l'utilizzo delle somme ricevute sia dedicato esclusivamente a tale lavoro.
- **Evidenza svolgimento contenzioso:** devono essere tracciate le fasi principali relative allo svolgimento di un contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale, indicando: oggetto di contenzioso, controparte coinvolta, funzioni aziendali interne, eventuali collaboratori esterni incaricati, accordo finale.
- **Monitoraggio periodico su pagamenti esteri:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui pagamenti effettuati in paesi esteri volte a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato correttamente autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario, in linea con quanto indicato nell'accordo.
- **Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231).
- **Controllo sicurezza su accesso a sistemi informatici aziendali:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che

impediscono l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di firewall).

- **Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione:** devono essere definiti i criteri di valutazione delle operazioni societarie, al fine di garantirne la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.
- **Modalità di incasso definite:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di incasso aziendali. In particolare, si stabilisce il divieto di accettare pagamenti in contanti o di strumenti analoghi, di apertura di nuovi conti correnti senza le dovute autorizzazioni e l'apertura di analoga voce nei gestionali aziendali.
- **Verifica sussistenza di adeguati standard qualitativi:** verificare che la tipologia di beni sia conforme a quanto previsto contrattualmente e, in ogni caso, assicurarsi di ordinare beni di qualità non sotto la media di mercato.
- **Verifica conflitto di interesse:** deve essere compilata da parte del dipendente un'autodichiarazione in cui attesti di non trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interesse nello svolgimento delle proprie mansioni di rapporto con la Pubblica Amministrazione (si rimanda al Codice di Comportamento per i criteri identificativi del conflitto di interessi).

6.2.2. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati societari

Per alcuni Processi Sensibili ai reati societari sono definiti Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi. Va osservato che i Protocolli specifici rispetto al Processo Sensibile relativo alla redazione del bilancio integrato e delle situazioni contabili infrannuali è volto ad assicurare l'attendibilità del documento anche sotto il profilo della correttezza e veridicità delle poste valutative, indipendentemente dal fatto che l'attuale disciplina dell'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) come introdotta dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 sembri aver limitato la fattispecie penalmente rilevante all'omessa informazione o alla comunicazione inveritiera dei soli fatti materiali rilevanti, escludendo - secondo i primi unanimi commenti scientifici - rilevanza penale - e conseguente rilevanza per la responsabilità "penale" della società, al falso concernente poste oggetto di valutazione.

Alla luce delle novità normative introdotte dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in termini di dovere per l'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, in un'ottica di auto - organizzazione interna analoga alle finalità del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lg. 231/2001, la Società ha ritenuto opportuno rafforzare i protocolli di prevenzione in materia di reati societari e fiscali con ulteriori misure e flussi informativi che, pur non rivestendo ruolo di presidio a condotte che integrano reati presupposto 231, costituiscono disposizioni utili a soddisfare le esigenze stabilite dal nuovo Codice d'Impresa, in un'ottica di semplificazione e integrazione delle misure aziendali di gestione del rischio.

In relazione al Reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni di Autorità Pubblica di Vigilanza sono stati individuati tre processi: per il processo Sensibile "Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti" e "Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali", non sono adottati ulteriori protocolli di prevenzione specifici, mentre per il **Processo Sensibile "Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali"**, vengono adottati i seguenti protocolli specifici:

- **Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, norme di Gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate con le indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, evidenza degli step operativi di elaborazione dato, documento formale di attestazione veridicità da parte di Responsabili di funzione; tabella attribuzione responsabilità per ciascuna posta; policy di calcolo e ripercorribilità; modello di servizio Intercompany).
- **Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale:** i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati.
- **Controllo del bilancio da parte del CdA:** deve essere messa a disposizione del CdA la documentazione necessaria alla finalizzazione del progetto di bilancio prima della riunione.
- **Momenti di attestazione:** il Presidente acquisisce dal Responsabile Amministrazione, e dai Vertici delle Società del Gruppo DE per il bilancio consolidato, una dichiarazione che attesta la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.
- **Conservazione del fascicolo di bilancio:** deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi.
- **Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea:** il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci (documentato).
- **Incontro tra Odv e Collegio Sindacale:** deve essere tenuta una riunione tra il Collegio Sindacale e l'Odv prima della seduta dell'Assemblea di approvazione del bilancio (documentata).

In relazione ai **Reati Societari Propri** sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

Processo Sensibile “Gestione delle liberalità”, con protocolli specifici:

- **Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, norme di Gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate con le indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, evidenza degli step operativi di elaborazione dato, documento formale di attestazione veridicità da parte di Responsabili di funzione; tabella attribuzione responsabilità per ciascuna posta; policy di calcolo e ripercorribilità; modello di servizio Intercompany).

- **Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale:** i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati.
- **Controllo del bilancio da parte del CdA:** deve essere messa a disposizione del CdA la documentazione necessaria alla finalizzazione del progetto di bilancio prima della riunione.
- **Congruità del prezzo:** ricostruibile la motivazione dell'importo definito; valutazione in termini di ritorno / utilità dell'iniziativa.
- **Clausola 231:** inserimento nell'assegnazione della clausola 231 di rispetto del codice di comportamento.
- **Modalità di pagamento (no contanti):** modalità di pagamento definite (no pagamenti in contanti).

Processo Sensibile “Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione, Collegio Sindacale”, con protocolli specifici:

- **Obbligo di collaborazione:** devono esistere direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con società di revisione, Collegio Sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci, nel rispetto della norma di legge e degli obblighi di riservatezza.
- **Modalità formalizzata di selezione della Società Revisione e comunicazione a ODV:** devono esistere disposizioni aziendali che regolino le modalità di scelta della società di revisione e garantiscano l'indipendenza nel periodo di mandato. La valutazione per la scelta della società di revisione e la scelta stessa devono essere comunicate all'OdV. Analogamente devono essere comunicati all'OdV eventuali incarichi alla società di revisione diversi dalla revisione contabile.
- **Tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci e con la società di revisione:** deve essere garantita da apposite disposizioni societarie.
- **Flussi informativi periodici e ad evento al Consiglio di Amministrazione:** devono essere garantiti adeguati flussi informativi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale al fine di garantire la rilevazione tempestiva di eventuali situazioni di crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Processo Sensibile “Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile”, con protocolli specifici:

- **Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale:** i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati.

Processo Sensibile “Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali”, con protocolli specifici:

- **Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, norme di Gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate con le indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, evidenza degli step operativi di elaborazione dato, documento formale di attestazione veridicità da parte di Responsabili di funzione; tabella attribuzione responsabilità per ciascuna posta; policy di calcolo e ripercorribilità; modello di servizio Intercompany).
- **Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale:** i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati.
- **Controllo del bilancio da parte del CdA:** deve essere messa a disposizione del CdA la documentazione necessaria alla finalizzazione del progetto di bilancio prima della riunione.
- **Momenti di attestazione:** il Presidente acquisisce dal Responsabile Amministrazione, e dai Vertici delle Società del Gruppo DE per il bilancio consolidato, una dichiarazione che attesta la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.
- **Conservazione del fascicolo di bilancio:** deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi.
- **Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea:** il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci (documentato).
- **Incontro tra Odv e Collegio Sindacale:** deve essere tenuta una riunione tra il Collegio Sindacale e l'Odv prima della seduta dell'Assemblea di approvazione del bilancio (documentata).

Processo Sensibile “Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate”, con protocolli specifici:

- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Modalità di pagamento (no contanti):** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

6.2.3. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato societario di corruzione tra privati

Per alcuni processi esposti al reato di corruzione tra privati (detti anche “processi propri”), nonché ai processi ad esso strumentali, sono stati definiti protocolli di prevenzione specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nelle tabelle di seguito riportate sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti (caselle colorate).

Processi Sensibili	Protocolli Specifici	Tipo di processo	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Monitoraggio sull'andamento delle partnership/operazione	Evidenza svolgimento contenzioso	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza sui sistemi aziendali	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione
Accordi con clienti		P/STR											
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi		P/STR											
Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari		P/STR											
Selezione e assunzione del personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)		STR											
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione		P/STR											
Gestione dei Pagamenti		STR											
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali		P											
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti		P											
Gestione delle liberalità		STR											
Gestione delle sponsorizzazioni		STR											
Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione, Collegio Sindacale dove presente		P											

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Tipo di processo	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Monitoraggio sull'andamento delle partnership/operazione	Evidenza svolgimento contenzioso	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza sui sistemi aziendali	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	STR											
Partecipazione a partnership e operazioni societarie	P/STR											
Rapporti con soggetti privati acquisizione di diritti reali	P/STR											
Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali	STR											
Spese di rappresentanza e omaggi	STR											
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi	STR											
Rapporti con Istituti assicurativi	P											
Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito	P											
Operazioni di Co-marketing	STR											
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate	P/STR											
Incentivazione del personale	STR											
Partecipazione ad aste del capacity market	P											

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Modalità di pagamento (no contanti):** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di

pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

- **Modalità di sourcing definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
 - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
 - il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
 - le principali fasi del sourcing devono essere tracciate e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti; deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

- **Monitoraggio sull'andamento delle partnership/operazione:** devono essere poste in essere specifiche attività di controllo sull'andamento dell'operazione rispetto agli obiettivi aziendali e alle motivazioni che hanno fatto nascere l'operazione.
- **Evidenza svolgimento contenzioso:** devono essere tracciate le fasi principali relative allo svolgimento di un contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale, indicando: oggetto di contenzioso, controparte coinvolta, funzioni aziendali interne, eventuali collaboratori esterni incaricati, accordo finale.
- **Monitoraggio periodico su pagamenti esteri:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui pagamenti effettuati in paesi esteri volte a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato correttamente autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario, in linea con quanto indicato nell'accordo.
- **Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231).

- **Controllo sicurezza su accesso a sistemi aziendali:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di firewall).
- **Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione:** devono essere definiti i criteri di valutazione delle operazioni societarie, al fine di garantirne la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.

6.2.4. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di criminalità organizzata

Per i Processi Sensibili ai reati di criminalità organizzata, sono definiti i Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti.

Processi Sensibili \ Protocolli Specifici	Modalità e rintracciabilità del pagamento	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte	Clausola 231
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi				
Partecipazione a partnership e operazioni societarie				
Assunzione personale con riferimento a posizioni apicali				

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Modalità e rintracciabilità del pagamento:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria. In particolare, si stabilisce che il pagamento di fornitori o partner non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale.
- **Modalità di acquisto definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce che il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico.
- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231 (con particolare focus sull'eventuale legame con associazioni di stampo criminale / mafioso).

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere realizzate specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito. Si dovrà porre particolare attenzione a tutti gli elementi sintomatici di modifiche nella titolarità formale o sostanziale del rapporto (quali ad esempio, improvvisi cambi di titolarità nelle quote societarie, subingresso di un subappaltatore).

- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

6.2.5. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Per i Processi Sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono definiti i Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti.

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Monitoraggio delle registrazioni su conti a particolare trattamento fiscale (peggiorativo)	Rispetto dei principi fiscali nelle registrazioni contabili e costante aggiornamento sulla normativa	Monitoraggio su flussi finanziari, in particolare da estero	Regole di gestione incassi	Approfondimento sui casi in cui il pagamento per i servizi / forniture erogate non provengano dal cliente, ma da un terzo	Valutazione controparte in fase preliminare e in sede di contratto	Modalità e rintracciabilità del pagamento	Clausola 231	Clausola contrattuale di legittimità dei beni acquisiti	Congruità del prezzo
Accordi con clienti										
Accordi commerciali con soggetti pubblici										
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi										
Partecipazione a partnership e operazioni societarie										
Operazioni di Co-marketing										
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate										

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Monitoraggio delle registrazioni su conti a particolare trattamento fiscale (peggiorativo):** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, in particolare su quelli provenienti da paesi esteri, volte a verificarne le motivazioni e la coerenza con gli accordi stipulati.

- **Rispetto dei principi fiscali nelle registrazioni contabili e costante aggiornamento sulla normativa:** la società non accetta denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. I pagamenti provenienti dai clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento [istituti di credito] all'interno dell'Unione Europea; eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.
- **Monitoraggio su flussi finanziari, in particolare quelli provenienti dall'estero:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, in particolare su quelli provenienti da paesi esteri, volte a verificarne le motivazioni e la coerenza con gli accordi stipulati.
- **Regole di gestione incassi:** la società non accetta denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. I pagamenti provenienti dai clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento [istituti di credito] all'interno dell'Unione Europea; eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.
- **Approfondimento sui casi in cui il pagamento per i servizi / forniture erogate non provengano dal cliente, ma da un terzo:** la società effettua controlli periodici sui casi in cui i pagamenti (da parte dei clienti) per le forniture ed i servizi erogati non provengano dal cliente stesso ma da un soggetto terzo, provvedendo alle necessarie valutazioni del caso.
- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231 (con particolare focus sull'eventuale legame con associazioni di stampo criminale / mafioso).

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito. Si dovrà porre particolare attenzione a tutti gli elementi sintomatici di modifiche nella titolarità formale o sostanziale del rapporto (quali ad esempio, improvvisi cambi di titolarità nelle quote societarie, subingresso di un subappaltatore).

- **Modalità e rintracciabilità del pagamento:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria. In particolare, si stabilisce che il pagamento di fornitori o partner non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

- **Clausola contrattuale di legittimità dei beni acquisiti:** la Società si assicura che i beni o componenti acquistati da terzi siano originali (nel senso che siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che siano stati acquistati adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati.
- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

6.2.6. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di auto riciclaggio

Per i Processi Sensibili al reato di auto riciclaggio, si applicano i seguenti Protocolli specifici di prevenzioni ai reati 231.

- **Monitoraggio su flussi finanziari, in particolare quelli provenienti dall'estero:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, in particolare su quelli provenienti da paesi esteri, volte a verificarne le motivazioni e la coerenza con gli accordi stipulati.
- **Regole di gestione incassi:** la società non accetta denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. I pagamenti provenienti dai clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento [istituti di credito] all'interno dell'Unione Europea; eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.
- **Approfondimento sui casi in cui il pagamento per i servizi / forniture erogate non provengano dal cliente, ma da un terzo:** la società effettua controlli periodici sui casi in cui i pagamenti (da parte dei clienti) per le forniture ed i servizi erogati non provengano dal cliente stesso ma da un soggetto terzo, provvedendo alle necessarie valutazioni del caso.

6.2.7. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Nell'ambito del processo sensibile "**Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali**" è fatto divieto di realizzare - al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima - qualsivoglia forma di condizionamento nei confronti di chiunque, dipendente della società o terzo, sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti all' Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

6.2.8. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

Per i Processi Sensibili al reato di Impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, sono definiti i Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai protocolli fissi.

Processo sensibile "Selezione e assunzione del personale (anche attraverso Agenzie di somministrazione del lavoro)"

- **La società garantisce che l'assunzione del personale, anche straniero, avvenga sulla base di regolari contratti di lavoro, e nel rispetto della normativa vigente in materia.**

Processi sensibili “Approvvigionamento di beni e servizi” e “Partecipazione a partnership e operazioni societarie”

- **Clausole contrattuali specifiche:** la società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro straniera presso i propri fornitori e partner commerciali; a tale proposito inserisce anche apposita clausola nei contratti che impegna le controparti a rispettare tali disposizioni.

6.2.9. Protocolli di prevenzione specifici sui processi esposti ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio

Il rischio con riferimento alla famiglia di reati in oggetto è remoto considerato il business aziendale e nessun processo aziendale risulta attualmente esposto all'associazione di condotte riconducibili con le fattispecie in esame.

6.2.10. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore

Il Gruppo Dolomiti Energia sostiene l'innovazione e il progresso tecnologico, come l'adozione dell'intelligenza artificiale, promuovendone un uso etico e responsabile, in linea con i principi etici, la legislazione applicabile e le norme interne del Gruppo.

Pertanto, le soluzioni di IA utilizzate devono essere approvate dal Gruppo Dolomiti Energia, garantendo la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché il rispetto dei diritti di terzi. Inoltre, i risultati generati dall'IA devono essere accuratamente supervisionati, promuovendo la trasparenza nel suo utilizzo e il rispetto della normativa.

Al Processo relativo all’*“Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi”* sensibile ai cd reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore vengono applicati i seguenti protocolli di prevenzione specifici, aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi:

- **monitoraggio periodico sugli amministratori di sistema:** devono essere realizzate specifiche attività di controllo sull'attività degli amministratori di sistema e su software, programmi e applicazioni presenti sui loro dispositivi informatici;
- **monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231);
- **controllo sicurezza su accesso a sistemi aziendali:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di firewall);
- **monitoraggio continuo e costante** delle segnalazioni delle piattaforme antivirus e antispam ed attuazione delle relative azioni di mitigazione del rischio eventualmente necessarie;

- **monitoraggio e verifica** della corretta esecuzione delle attività di aggiornamento automatico del parco client con l'applicazione delle correttive rilasciate da Microsoft;
- **definizione e aggiornamento continuo** di procedure e metodologie per l'applicazione presidiata delle patch di sicurezza di sistema operativo delle macchine server;
- **insieme di procedure con cui regolare l'uso degli strumenti informatici** (es. un utente non può essere amministratore del suo PC) e del sistema informativo aziendale (es. divieto di divulgazione credenziali e password);
- **policy** di cambio password e disattivazione utenze;
- **ripetizione periodica**, con cadenza annuale, di rilevazione vulnerabilità (VA) e penetration test (PT) da parte di consulenti specializzati, con conseguenti azioni di remediation;
- **acquisizione di strumenti** che consentano di prevenire, intercettare, reagire e informare a fronte di un presunto attacco informatico, per tramite di un servizio di Security Operation Center (SOC);
- **collaborazione continua** con altre aree aziendali;
- **formazione del personale dipendente del Gruppo**, al fine di migliorarne l'attenzione rispetto alle tematiche di sicurezza informatica.

I protocolli specifici poc'anzi elencati devono essere rispettati anche nel caso in cui il dipendente svolga la propria attività in smart-working o da remoto.

Al Processo relativo alla *“Gestione di marchi, loghi, nonché contenuti tutelati dal diritto d'autore nell'ambito delle attività di comunicazione e marketing”* sensibile ai reati in materia del diritto d'autore vengono applicati i seguenti protocolli di prevenzione specifici, aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi:

- **verifica sull'esistenza di diritti d'autore:** devono essere svolte verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e sul corretto utilizzo del materiale connesso, nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore e delle prescrizioni definite dalle normative e regolamenti applicabili;
- **acquisizione preventiva dei relativi diritti d'uso:** le pubblicazioni aziendali, indipendentemente dal tipo di formato e/o supporto e dal tipo di diffusione, possono riportare brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d'autore solo previa acquisizione dei diritti d'uso;
- **clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

6.2.11. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati contro la personalità individuale “propri”

Per il Processo Sensibile *“Approvvigionamento di beni e servizi”* la società si impegna a promuovere il rispetto dei principi di tutela della libertà individuale in tutte le sue forme e il ripudio di ogni manifestazione di violenza (soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni forma di violazione della dignità del singolo individuo) presso i propri collaboratori, fornitori e partner commerciali, e a controllare il rispetto della normativa vigente anche presso i propri fornitori e partner commerciali.

6.2.12. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro

Per i processi esposti al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono stati definiti protocolli di prevenzione specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nelle tabelle di seguito riportate sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti (caselle colorate).

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Valutazione controparte in fase preliminare	Valutazione del fornitore in fase di esecuzione del contratto	Definizione di un prezzo congruo	Formalizzazione del rapporto contrattuale	Clausola 231	Clausola relativa all'applicazione e ai propri lavoratori di condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento	Monitoraggio periodico di coerenza delle condizioni contrattuali con la normativa di riferimento e rispetto delle regole in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, riposo..	Monitoraggio su congruità tra mansione e relativo inquadramento	Sistema di gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma UNI ISO 45001
Approvvigionamento beni, lavori e servizi									
Selezione e assunzione del personale (anche attraverso agenzie di somministrazione del lavoro)									
Gestione del personale									
Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro									

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Valutazione controparte in fase preliminare:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - Professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - Affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.
- **Valutazione del fornitore in fase di esecuzione del contratto:** nel periodo di vigenza dei rapporti di fornitura, sono effettuati controlli di regolarità amministrativa, fiscale, previdenziale, prevenzionistica e in ambito salute e sicurezza.
- **Definizione di un prezzo congruo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Formalizzazione del rapporto contrattuale:** la Società assicura la formalizzazione in appositi contratti di qualunque tipologia di rapporto di lavoro (prestazione d'opera / intellettuale, dipendenti della società, somministrazione di forza lavoro da agenzie interinali o partner commerciali).

- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Clausola relativa all'applicazione ai propri lavoratori di condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento:** negli accordi con i fornitori deve essere inserita una clausola secondo la quale la controparte si impegna ad applicare ai propri lavoratori condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali) e a rispettare le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- **Monitoraggio periodico di coerenza delle condizioni contrattuali con la normativa di riferimento e applicazione delle stesse:** i contratti che regolano prestazioni lavorative devono essere coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali); la Società assicura che vengano applicate ai propri lavoratori (inclusi i contratti di somministrazione) le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- **Monitoraggio su congruità tra mansione e relativo inquadramento:** la funzione Risorse Umane effettua attività periodiche di verifica sulla coerenza tra le mansioni svolte dai lavoratori e il livello di inquadramento.
- **Sistema di gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma UNI ISO 45001:** la Società ha adottato un sistema gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma UNI ISO 45001 volto ad assicurare la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

6.2.13. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di abuso di mercato

Per il Processo Sensibile “**Gestione dello strumento obbligazionario quotato sulla Borsa Irlandese**” si applicano i seguenti protocolli di prevenzione specifici:

- **Formazione specifica:** Erogazione di corsi di formazione alle funzioni coinvolte e in particolare alle posizioni apicali sul divieto di abuso di mercato e le sanzioni connesse con focus sulle condotte dell'insider primario e dell'insider secondario.
- **Registro informazioni rilevanti e privilegiate:** Istituzione e tenuta del registro delle persone che hanno accesso all'informazione privilegiata (Insider List)
- **Modalità operative di gestione delle informazioni privilegiate:** Procedura per ogni emittente (coinvolgente anche le controllate) che definisce ruoli responsabilità, flussi informativi, modalità di gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate. La procedura della Holding deve prevedere la raccolta delle informazioni anche dalle controllate sia emittenti sia non emittenti; quella delle controllate emittenti devono prevedere anche un flusso verso la holding controllante.

Per il Processo Sensibile “**Gestione delle informazioni privilegiate**” Il presente **Modello 231** funge da **strumento per la declinazione della responsabilità dell'ente**, derivante non solo da reato come disciplinato dagli artt. 184 e 185 T.U.F. ma **anche da illecito amministrativo in tema di market abuse come disciplinato dagli artt. 187 bis e ter dello stesso T.U.F.**, in particolare per:

1) abuso di Informazioni Privilegiate. Ai sensi dell'art. 8 Regolamento MAR, si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi,

direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. È considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere Strumenti Finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario. In relazione alle aste di Quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di Informazioni Privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;

3) manipolazione del mercato. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:

3.1) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario in un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;

3.2) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

3.3) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

3.4) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe

dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Il Protocollo specifico di prevenzione applicato in questo caso è la creazione di **regole specifiche per la predisposizione e invio dei dati in materia di gestione delle informazioni privilegiate**: vi deve essere una procedura per ogni emittente (coinvolgente anche le controllate) che definisce ruoli responsabilità, flussi informativi, modalità di gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate. La procedura della Holding deve prevedere la raccolta delle informazioni anche dalle controllate sia emittenti sia non emittenti; quella delle controllate emittenti devono prevedere anche un flusso verso la holding controllante.

6.2.14. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di sicurezza e misure di controllo

La Società si impegna a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori quale valore primario e principio fondamentale della propria organizzazione, assicurando il rispetto della normativa vigente e delle migliori prassi in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il principale documento di prevenzione del rischio di reato in materia di sicurezza è costituito dal Documento di Valutazione dei Rischi, coerente con le attività svolte e con l'evoluzione dell'organizzazione e dei processi produttivi, in cui vengono identificati i pericoli e valutati i rischi, nel rispetto dei requisiti dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e della Norma standard UNI ISO 45001.

La Società attua le misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR, incluse le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie a ridurre i rischi individuati.

A completamento della predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, documento chiave del sistema di gestione della sicurezza, l'azienda stabilisce le seguenti misure generali di tutela che devono essere adottate e perseguite da tutti gli attori aziendali in tutti gli ambiti di attività:

- l'organigramma in materia salute e sicurezza individua in modo chiaro e coerente con l'assetto organizzativo aziendale le figure professionali coinvolte nella gestione degli aspetti inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ed è reso disponibile a tutta la popolazione aziendale;
- l'organigramma è aggiornato tempestivamente in caso di variazioni organizzative, modifiche delle funzioni o delle responsabilità nonché sostituzioni temporanee o definitive delle figure professionali;
- l'attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- il sistema di deleghe dei poteri è coerente con le funzioni attribuite attraverso l'assegnazione di poteri di spesa e decisionali, congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- le deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono formalmente conferite ed effettivamente esercitate nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello; le deleghe conferite sono oggetto di verifiche periodiche e documentate volte ad accertarne l'effettivo e concreto esercizio;
- la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la

verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;

- i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi, in relazione a quanto riportato nel DVR;
- le attrezzature e i macchinari utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione programmata o straordinaria, quando necessario;
- le eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti;
- le vie di esodo, le uscite di emergenza, le attrezzature di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo del DPI sono costantemente monitorati da parte dei responsabili aziendali, che ne esigono l'osservanza, segnalando all'azienda per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione;
- gli infortuni verificatisi sono soggetti ad una valutazione periodica, al fine di identificare potenziali fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e porre in essere tempestivamente azioni di mitigazione specifiche finalizzate alla riduzione, ove possibile, del rischio medesimo;
- l'azienda ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza ispirato alla Norma standard UNI ISO 45001. Il sistema è mantenuto attivo e monitorato da risorse interne appositamente dedicate, sotto il coordinamento e supervisione del responsabile di sistema (RSGSL) e del rappresentante dell'Alta Direzione;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa, viene attuata tramite il coinvolgimento del medico competente e la corretta gestione dei giudizi di idoneità;
- in caso di gestione delle attività a terzi, la Società:
 - o verifica i requisiti tecnico-professionali;
 - o garantisce il rispetto dell'art. 26 del D.lgs. 81/08;
 - o fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare;
 - o prevede specifiche clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;
 - o assicura che il prezzo dell'accordo sia ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione;
- i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sono specifici e differenziati sulla base dei destinatari nonché delle mansioni svolte nel rispetto dei criteri minimi obbligatori previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con particolare riferimento alle modalità di erogazione, agli obiettivi formativi, ai contenuti dei moduli di

formazione, alla durata e alle verifiche di apprendimento. I corsi sono rivolti, in particolare, alle seguenti figure:

- Lavoratori dipendenti
 - Preposti
 - Dirigenti
 - Datore di Lavoro
 - RSPP e ASPP
 - RLS
 - Addetti alle emergenze;
- la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è adeguata, specifica, aggiornata e differenziata in relazione:
- alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori;
 - ai rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto;
 - all'organizzazione del lavoro, alle attrezzature utilizzate e agli ambienti operativi;
 - all'evoluzione dei rischi e all'introduzione di nuove tecnologie, processi o sostanze.

La Società si impegna a garantire flussi informativi completi e tempestivi verso l'Organismo di Vigilanza, con riferimento agli eventi rilevanti in materia di salute e sicurezza, alle verifiche effettuate e alle eventuali criticità riscontrate.

Oltre alle sopracitate misure generali vengono applicate misure specifiche di controllo e prevenzione:

Documenti descrittivi del Sistema e del suo stato di attuazione

- Documento di Valutazione dei Rischi, redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08.
- Manuale del sistema di gestione.
- Rapporto semestrale del RSPP al Datore di lavoro all'Organismo di Vigilanza relativo agli audit effettuati nel periodo e ai relativi esiti.
- Relazione annuale, predisposta dal RSPP e approvata dal Datore di lavoro, al Consiglio di Amministrazione, al Responsabile Risorse Umane e all'Organismo di Vigilanza.

Verifica della conformità legislativa valutata in fase di implementazione del SGSL (presenza e vigenza di autorizzazioni, CPI, conformità impianti, marcature CE, verifiche periodiche, collaudi, nomine e designazioni, formazione, elenco attrezzature e sostanze pericolose, ...).

Riunioni di coordinamento, consuntivazione o aggiornamento

- Riunioni informali periodiche di aggiornamento tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, il RSPP e gli ASPP.
- Riunioni di coordinamento per nuovi progetti (gestione dei cambiamenti) o problematiche.

- Riunioni annuali (ex art. 35 del D. Lgs. 81/08) e di riesame del sistema SGSL.
- Riunione annuale del Datore di Lavoro e RSPP con l'OdV.

Procedure e documenti di riferimento

Ad integrazione delle componenti macro del Modello di Organizzazione e Controllo della Società volti alla prevenzione di tutti i reati ex D.Lgs 231/01, ossia:

- Codice di Comportamento di Gruppo.
- Sistema disciplinare.
- Disposizioni organizzative

nel Modello vengono introdotti dei documenti di riferimento specifici per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza:

- Politica aziendale per la salute e la sicurezza.
- Attribuzione incarichi e qualifiche.
- Piano degli interventi migliorativi, comprensivo della formazione da effettuare.
- Budget di spesa (investimenti e spese correnti).
- Procedure gestionali ed operative del sistema di gestione della salute e sicurezza.
- Schede Operative di Sicurezza.

Monitoraggio e controllo

- Sopralluoghi da parte del medico competente e del RSPP all'interno dei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.
- Monitoraggio annuale della conformità legislativa.
- Controlli e monitoraggi come da piano dei controlli.
- Attività di audit interni.
- Analisi degli incidenti e delle non conformità.
- Sorveglianza sanitaria.
- Attività di sorveglianza da parte delle funzioni responsabili.
- Vigilanza da parte dell'ODV.

Le attività di monitoraggio sono raggruppate in modo schematico in una tabella riassuntiva riportata nelle procedure di riferimento (**documento Linee guida per la struttura di controllo/vigilanza Sistema di Gestione Salute e Sicurezza/Modello 231**).

6.2.15. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia ambientale

L'attività di risk assessment ha portato ad identificare una serie di protocolli di prevenzione specifici per i processi e le attività sensibili ai reati in materia ambientale:

Presidi trasversali a tutti i processi sensibili rilevanti in ambito ambientale:

- il sistema dei controlli ambientali è orientato alla prevenzione ex ante dei rischi-reato, mediante l'individuazione preventiva delle attività sensibili, la valutazione delle

potenziali deviazioni dai requisiti normativi e l'adozione di misure organizzative idonee a intercettare tempestivamente situazioni di non conformità;

- ogni evento anomalo, violazione o segnalazione in materia ambientale è gestito con tempestività attivando senza ritardo le necessarie misure correttive e organizzative;
- tutte le attività a potenziale impatto ambientale sono svolte in conformità alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti autorizzativi vigenti;
- l'ente assicura una chiara e coerente attribuzione di ruoli, poteri e responsabilità in materia ambientale garantendo che le deleghe di funzione siano effettive, consapevoli e supportate da adeguate risorse;
- la tracciabilità e la verificabilità delle attività ambientali rilevanti, viene garantita mediante un'adeguata documentazione delle operazioni, dei controlli effettuati e delle decisioni assunte;
- eventuali non conformità o anomalie ambientali, devono essere segnalate e gestite senza ritardo attivando le necessarie azioni correttive;
- gli eventi, i controlli e le criticità rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ambientali devono essere indirizzati verso l'Organismo di Vigilanza mediante flussi informativi completi e tempestivi;
- i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo devono essere improntati alla massima collaborazione fornendo le informazioni richieste e consentendo alle stesse l'accesso nei siti aziendali anche al fine di effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari;
- la Società garantisce un'adeguata formazione del personale coinvolto nelle attività ambientali, al fine di assicurare la consapevolezza dei rischi-reato e delle corrette modalità operative.

Processo sensibile: "Approvvigionamento di beni, lavori e servizi"

- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - Professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - Affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

- La Società si preoccupa che le controparti contrattuali che gestiscono il processo di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società abbiano le **autorizzazioni** richieste dalla legge per lo svolgimento delle proprie attività.

Processo sensibile: "Gestione dei rifiuti"

- La Società ha disciplinato in appositi documenti normativi interni la gestione dei rifiuti autoprodotti e i ruoli e le responsabilità dei soggetti che intervengono nelle attività;
- La Società ha previsto e formalizzato la gestione operativa dei rifiuti all'interno dei siti aziendali disciplinando:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti che intervengono nelle attività;
 - la gestione dei depositi temporanei;
 - il corretto smaltimento dei rifiuti;
 - la corretta tenuta e compilazione dei formulari;
 - la gestione di eventuali non conformità rilevate;
 - l'archiviazione e la tracciabilità dei documenti prodotti nell'ambito della gestione dei rifiuti (es. formulari, movimentazione carico/scarico).
- La Società si preoccupa di inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse nonché il relativo campo di applicazione e la gestione delle aree di cantiere (ad esempio riguardo la corretta gestione dei depositi temporanei, il divieto di miscelare rifiuti, la verifica delle autorizzazioni per la gestione degli stessi, etc.);
 - La Società, prima dell'instaurazione del rapporto, si accerta della rispettabilità e dell'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
 - La Società garantisce l'aggiornamento dei dati sui trasportatori e smaltitori di rifiuti selezionati, sorvegliando la scadenza delle autorizzazioni;
 - La Società si assicura che i certificati di analisi dei rifiuti riportino informazioni corrette e veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - La Società provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive dei rifiuti sulla base delle rispettive attribuzioni; la Società affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori;
 - La Società garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:
 - i controlli sulla restituzione della quarta copia del FIR controfirmato e datato;
 - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla gestione dei rifiuti;
 - la segnalazione da effettuare alle Strutture competenti e all'OdV, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati.

La Società monitora il tempestivo invio dei registri digitali di carico e scarico al portale RENTRI secondo le scadenze normative.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari del suddetto Modello 231, di:

- abbandonare o depositare qualsiasi tipo di rifiuto in modo incontrollato;
- immettere qualsiasi tipo di rifiuto nelle acque superficiali o sotterranee;
- appiccare il fuoco a qualsiasi tipo di rifiuto abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- smaltire in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali, sotterranee, in pubblica fognatura e negli scarichi civili;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti, in mancanza di un'apposita autorizzazione per la loro raccolta, il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

Processo sensibile: “Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione rischio inquinamento e disastro ambientale, gestione bonifiche, scarichi, emissioni, sostanze lesive dell’ozono, habitat e specie protette”

- La Società si assicura di censire tutti gli impianti e le attività che possono provocare un inquinamento, in particolar modo del suolo e delle acque superficiali, anche aggravato da sostanze particolari (ad es. PCB), dando tracciabilità al rispetto delle prescrizioni di controllo e monitoraggio e stabilendone la reportistica;
- La Società si assicura di censire tutte gli impianti e le attività che possono provocare un disastro ambientale legato all’incendio degli impianti, dando tracciabilità alla pianificazione delle relative emergenze e alle attività di controllo e monitoraggio e stabilendone la reportistica;
- La Società si assicura di impiegare nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive all’ozono stratosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato nel rispetto della normativa cogente;
- La Società affida lo smaltimento delle sostanze lesive all’ozono stratosferico non rigenerabili né recuperabili, a ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. In generale, conferisce i beni durevoli contenenti le sostanze lesive sopra menzionate, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- La Società si impegna nella riduzione delle emissioni e nel controllo dei principali inquinanti in atmosfera nonché nell’adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni in atmosfera;
- La Società predispone e monitora l’efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- La Società censisce le tipologie di scarico presenti, monitora la richiesta e/o l’aggiornamento delle autorizzazioni necessarie allo scarico;
- La Società formalizza piani di sorveglianza e monitoraggio che preveda la periodicità delle attività di manutenzione, l’individuazione dei valori limite di riferimento e la frequenza dei controlli delle acque di scarico;

- La Società svolge tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti volta a garantire il rispetto delle autorizzazioni ambientali;
- La Società si impegna ad operare secondo quanto stabilito nei progetti presentati e successivamente sottoscritti dalle Autorità competenti in materia di bonifica del suolo e sottosuolo;
- La Società assicura il continuo monitoraggio dei c.d. "siti protetti", individuando le aree soggette a prescrizioni specifiche, in particolar modo in caso di manutenzioni straordinarie non soggette ad autorizzazione, e stabilendone una reportistica;
- La Società si assicura che i fornitori di servizi che operano nei siti conoscano e rispettino le procedure aziendali in materia ambientale.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari del suddetto Modello 231, di:

- avviare nuovi scarichi non autorizzati;
- omettere l'avvio delle procedure di emergenza in caso di inquinamento accidentale e di non darne comunicazione secondo le modalità previste;
- omettere l'avvio delle procedure di emergenza in caso di disastro ambientale e di non darne comunicazione secondo le modalità previste;
- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle Autorità competenti;
- omettere, falsificare o alterare i dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive all'ozono stratosferico;
- consumare, importare, esportare e detenere sostanze lesive all'ozono stratosferico nel rispetto della normativa vigente;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica.

Processo sensibile: "Gestione autorizzazioni in materia ambientale"

- La Società si assicura di richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera);
- La Società si assicura di richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni necessarie per la progettazione, modifica e realizzazione di impianti (con particolare riguardo al rispetto degli habitat e specie protette), dando tracciabilità al rispetto delle prescrizioni di progetto e di cantiere e stabilendone la reportistica;
- La Società, in caso di realizzazione di nuovi impianti e/o modifiche ad impianti esistenti, verifica la presenza di eventuali vincoli paesaggistici/ambientali;

- La Società garantisce che gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di gestione dei rifiuti, siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente;
- La Società, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: a) la data di validità dell'autorizzazione, b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e d) il metodo di trattamento o recupero;
- La Società in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: a) la data di validità dell'autorizzazione; b) la tipologia e la targa del mezzo; c) i codici EER autorizzati;
- La Società prevede corsi di formazione per il personale aziendale deputato alla gestione dei rifiuti secondo le modalità operative del RENTRI.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari del suddetto Modello 231, di:

- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del RENTRI – Area Movimentazione;
- violare le prescrizioni di progetto e cantiere (con particolare riguardo al rispetto degli habitat e specie protette);
- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento e superare i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati al controllo;
- negare l'accesso, ostacolare o mutare lo stato dei luoghi al fine di intralciare le attività di vigilanza e controllo.

6.2.16. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto. La società, e più in generale il GDE, non ha alcun vantaggio/interesse a finanziare attività di questo tipo considerato il business aziendale; inoltre, si evidenzia che le operazioni con Paesi esteri sono rare.

Nondimeno, come dichiarato nel Codice di Comportamento del Gruppo la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna di queste attività.

6.2.17. Protocolli di prevenzione specifici ai reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è molto remoto considerato il business aziendale e non vi alcuna attinenza, neppure di natura strumentale, con i processi aziendali che possa far supporre la commissione di condotte rientranti nel reato presupposto in oggetto.

6.2.18. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di razzismo e xenofobia

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto considerato il business aziendale e considerando che il reato fa riferimento alla propaganda e istigazione e non al mero caso di discriminazione.

In ogni caso è atteggiamento prudente quello di porre l'attenzione su tutti quei processi aziendali all'interno dei quali possono essere svolte attività di selezione e / o negoziazione nei quali devono essere adottate modalità e misure atte a prevenire comportamenti discriminatori.

In tutti i rapporti intrattenuti dalle società del GDE con il proprio personale, fornitori, candidati, clienti, agenti e controparti in generale, le società si attengono al rispetto dei principi di correttezza contenuti nel Codice di Comportamento tesi a prevenire il verificarsi di condotte di razzismo e xenofobia.

6.2.19. Protocolli di prevenzione specifici ai reati di frode in competizioni sportive

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è molto remoto considerato il business aziendale e non vi alcuna attinenza, neppure di natura strumentale, con i processi aziendali che possa far supporre la commissione di condotte rientranti nel reato presupposto in oggetto.

6.2.20. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati tributari

Per alcuni dei processi sensibili potenzialmente esposti ai reati tributari introdotti dal legislatore nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 l'attività di risk assessment ha portato a identificare una serie di protocolli specifici aggiuntivi, rispetto ai protocolli fissi.

Protocolli Specifici	Tipo di processo	Modalità di acquisto definite	Modalità di vendita / fornitura di servizi definite	Monitoraggio eccezioni / report eccezioni	Tracciabilità modifiche e dati	Aggiornamento dei dati	Verifiche a campione	Verifica effettività prestazioni	Modalità di pagamento definite	Modalità di incasso definite	Controllo da parte di un soggetto terzo	Accesso verificato a sistemi e rispetto delle procedure e informatiche	Verifica delle segnalazioni per monitoraggio – Crisi d'impresa	Congruità del prezzo
Processi Sensibili														
Accordi con clienti	P/STR													
Accordi commerciali con soggetti pubblici	P/STR													
Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista	STR													

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Tipo di processo	Modalità di acquisto definite	Modalità di vendita a / fornitura di servizi definite	Monitoraggio eccezioni / report eccezioni	Tracciabilità modifiche e dati	Aggiornamento dei dati	Verifiche a campione	Verifica effettività prestazione	Modalità di pagamento definite	Modalità di incasso definite	Controllo da parte di un soggetto terzo	Accesso verificato a sistemi e rispetto delle procedure e informatiche	Verifica delle segnalazioni per monitoraggio – Crisi d'impresa	Congruità del prezzo
garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari														
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi	STR													
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione	STR													
Operazioni di Co-marketing	STR													
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali	STR													
Selezione e assunzione personale (anche attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro)	STR													
Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate	STR													
Incentivazione personale	STR													
Tenuta contabilità	P													
Gestione degli aspetti fiscali	P													
Redazione del bilancio integrato e situazioni contabili infrannuali	P													
Gestione pagamenti	P/STR													
Gestione incassi	P/STR													
Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti	P/STR													
Gestione delle attività di partecipazione a gare	STR													
Gestione delle sponsorizzazioni	STR													
Partecipazione a partnership e operazioni societarie	P/STR													
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate (N.B.: i rapporti Intercompany rilevano in entrambi i sensi)	P/STR													
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali	P/STR													
Gestione delle liberalità	STR													

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Modalità di acquisto definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia nonché volta alla massima standardizzazione del processo, limitando ove possibile previste dalle policy interne o “imposte” da gestionali attualmente in uso
- **Modalità di vendita / fornitura di servizi definite:** per l'erogazione di servizi o la fornitura di materiali devono essere rispettate le policy aziendali attualmente in uso
- **Monitoraggio eccezioni / report eccezioni:** ogni qualvolta si renda necessario discostarsi dalle modalità definite (affido diretto a fornitore per importi rilevanti, affido in urgenza senza coinvolgimento della funzione Approvvigionamenti, utilizzo di contratti o clausole contrattuali non standard), occorre monitorare tali eccezioni (archiviazioni e-mail con dati di fornitori che non si registrano autonomamente, predisposizione di relazioni di motivazione, registrazione di note nei sistemi informatici di riferimento) e collazionare dei report sull'andamento dei processi eccezionali (ad esempio: registrazione del fornitore a cura della funzione Approvvigionamenti anziché direttamente da parte del fornitore attraverso il sito aziendale)
- **Tracciabilità modifiche dati:** se la tracciabilità non è garantita dal gestionale in uso (SAP/ Jaggaer/ portale fornitori), occorre conservare la documentazione a supporto della modifica e indicare chi ha provveduto materialmente alla modifica
- **Aggiornamento dei dati:** invio di promemoria periodici per incentivare i fornitori ad aggiornare i dati inseriti a sistema o aggiornamento da parte degli operatori qualora venissero a conoscenza di modifiche societarie. In questo secondo caso si dovrà conservare la documentazione comprovante le modifiche apportate
- **Verifiche a campione:** prevedere periodiche verifiche a campione per controllare le veridicità dei dati inseriti
- **Verifica effettività prestazione:** prevedere un'attività di verifica in carico in primis al Responsabile di funzione competente che accerti l'effettivo svolgimento delle attività contrattualmente pattuite
- **Modalità di pagamento definite:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici..). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi e di effettuare pagamenti senza causale o senza adeguato supporto documentale comprovante l'attività che si va a retribuire
- **Modalità di incasso definite:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di incasso aziendali. In particolare, si stabilisce il divieto di accettare pagamenti in contanti o di strumenti analoghi, di apertura di nuovi conti correnti senza le dovute autorizzazioni e l'apertura di analoga voce nei gestionali aziendali
- **Controllo da parte di un soggetto terzo:** coinvolgere un soggetto terzo estraneo all'organizzazione aziendale (ad esempio società di revisione, notaio, consulenti fiscali, commercialisti, avvocati) su alcune attività particolarmente delicate, prevendo un momento di confronto
- **Accesso verificato a sistemi e rispetto delle procedure informatiche:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali. I sistemi gestionali garantiscono coerenza tra disposizioni e procedure

informatiche in termini di profili di accesso, workflow autorizzativi, tracciatura delle attività e delle modifiche nonché affidabilità e verificabilità dei dati inseriti lungo l'intero processo aziendale (dall'attivazione del contratto alle registrazioni contabili conseguenti fino alla redazione delle dichiarazioni IVA e IRES e informazioni di ritorno nel sistema contabile).

- **Verifica delle segnalazioni ai fini del monitoraggio della continuità aziendale previsto dalla norma sulla Crisi d'impresa (D.lgs. 14/2019):** considerazione delle segnalazioni effettuate dal Collegio sindacale e dai Creditori pubblici istituzionali al Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 14/2019.

6.2.21. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati contro il patrimonio culturale

Per i Processi Sensibili ai Delitti contro il patrimonio culturale, sono definiti i seguenti Protocolli specifici, aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi:

- **Valutazione preliminare della commessa:** in fase di pianificazione della commessa, la Società raccoglie tutta la documentazione relativa ad autorizzazioni relative al cantiere ottenute presso enti pubblici competenti, in particolare con riferimento alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
- **Verifica preventiva dei vincoli:** in fase di progettazione e realizzazione delle attività cantieristiche, nonché in caso di manutenzione o modifiche strutturali degli impianti di produzione di energia, la Società verifica preventivamente l'esistenza di vincoli culturali-paesaggistici.
- **Monitoraggio in corso d'opera:** nello svolgimento delle attività cantieristiche, nonché delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti, la Società verifica che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente individuati, garantendone l'integrità. Se nel corso delle attività vengono rinvenuti beni culturali, l'attività deve essere sospesa e attuato quanto previsto dalla normativa. Sono previste, durante la fase di on-boarding e quella esecutiva, un censimento e un monitoraggio costante dei fornitori, anche dal punto di vista della compliance (e.g. sicurezza cantiere, monitoraggio materiali); i fornitori che operano in cantiere sono messi a conoscenza di eventuali vincoli progettuali dovuti alla presenza di beni culturali.
- **Formazione specifica:** azione formativa nei confronti dei soggetti aziendali che operano nell'ambito delle aree sensibili indicate affinché tengano comportamenti idonei e attenti a tali potenziali condotte.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Clausole contrattuali fornitori:** nei contratti con i fornitori vengono inserite delle clausole tese a tutelare le opere/beni culturali nell'esecuzione della prestazione da parte del fornitore.
- **Controlli e audit periodici:** Verifiche periodiche sulla documentazione autorizzativa e sugli interventi effettuati nell'ambito delle aree sensibili indicate.

6.2.22. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Per i Processi Sensibili ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono definiti i seguenti Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Processi Sensibili \ Protocolli Specifici	Monitoraggio sui flussi finanziari	Monitoraggio su software / programmi applicazioni informatiche	Modalità e rintracciabilità del pagamento / in caso	Clausola 231
Gestione dei pagamenti				
Gestione incassi				
Accordi commerciali con soggetti pubblici				
Gestione delle attività di partecipazione a gare				
Predisposizione di gare, negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio				
Approvvigionamenti di materie prime (acquistano solo DET, NR, DE) e di prodotti energetici (NR e SET acquistano certificati bianchi, DET acquista garanzie d'origine): contratti fisici e finanziari				
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate				
Accordi con clienti				
Approvvigionamenti beni, lavori e servizi				
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione				
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile				
Spese di rappresentanza e omaggi				
Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione, Collegio Sindacale dove presente				
Partecipazione a partnership e operazioni societarie				
Gestione delle attività connesse alla progettazione, realizzazione e supervisione di cantieri e lavori				

Rapporti con Istituti assicurativi				
Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito				
Gestione sponsorizzazioni				
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi				

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Monitoraggio su flussi finanziari:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, ed in particolare è previsto che:
 - attività di riconciliazioni bancarie,
 - gli applicativi di tesoreria consentano il tracciamento delle operazioni effettuate (es. il sistema di remote banking permette di tracciare le modifiche fatte ai pagamenti automatici);
 - blindatura del flusso di pagamenti automatici dal sistema SAP al sistema di remote banking).
- **Monitoraggio su software / programmi e applicazioni informatiche:** devono essere condotte specifiche attività di monitoraggio su software, programmi e applicazioni. In particolare, è previsto che:
 - gli utenti utilizzatori dei pc aziendali non siano abilitati a scaricare software ed applicazioni. Tale attività è demandata ai soli amministratori di sistema, i quali seguono un iter costantemente tracciato;
 - gli utenti vengano opportunamente profilati e monitorati a cura delle Funzioni aziendali competenti;
 - i sistemi informativi siano dotati di firewall e blocchi a sistema atti a impedire l'accesso da parte di terzi non autorizzati al sistema informativo del Gruppo.
- **Modalità e rintracciabilità del pagamento / incasso:** la tracciabilità e le modalità di pagamento / incasso sono verificate e garantite per mezzo degli strumenti informatici e delle attività di controllo dalle competenti funzioni aziendali sia di linea che di secondo e terzo livello.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

Con riferimento al reato di Trasferimento fraudolento di valori, in aggiunta ai protocolli di prevenzione specifici sopra riportati, valgono i seguenti principi di comportamento:

- è fatto divieto di intestare fittiziamente la titolarità di conti correnti ovvero attribuire fittiziamente la disponibilità di denaro a terze parti per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- è fatto divieto di disporre degli asset aziendali (beni immobili, beni mobili di qualsiasi tipo, anche immateriale afferenti al patrimonio aziendale o nella disponibilità della

Società) con la finalità di attribuirne fittiziamente ad altri la titolarità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- è fatto divieto di disporre operazioni straordinarie (es. cessioni di ramo d'azienda) con la finalità di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

6.2.23. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

Per i Processi Sensibili ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, sono definiti i seguenti Protocolli specifici, aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Processi Sensibili \ Protocolli Specifici	Due Diligence sulle terze parti	Clausola 231	Clausole contrattuali specifiche
Approvvigionamenti beni, lavori e servizi			
Accordi commerciali con soggetti pubblici			
Accordi con clienti			
Selezione e assunzione del personale (anche <u>attraverso il ricorso all'Agenzia di somministrazione del lavoro</u>)			
Partecipazione a partnership e operazioni societarie			

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Due Diligence sulle terze parti:** Due diligence sulle terze parti in fase preliminare, finalizzata a verificare l'assenza di misure restrittive a carico della controparte.
- **Clausola 231:** Inserimento nel contratto della clausola 231 con la quale la controparte si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale applicazione di misure restrittive dell'Unione europea a proprio carico.
- **Clausole contrattuali specifiche:** Inserimento di clausole specifiche nei contratti che impegnano fornitori e partner commerciali a rispettare le disposizioni e la normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro straniera.

6.2.24. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di contrabbando e accise

Per i Processi Sensibili ai reati in materia di contrabbando e accise, sono definiti i seguenti Protocolli specifici, aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Processi Sensibili \ Protocolli Specifici	Registrazione presso le Autorità Fiscali	Autorizzazioni e Licenze Operative	Formazione specifica	Gestione e Conservazione dei Registri relativi all'energia prodotta e/o venduta	Strumenti di Misurazione Certificati e Monitoraggio	Aggiornamento dei dati
Gestione degli adempimenti in materia di accise derivanti da produzione di energia elettrica tramite impianti della società						

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Registrazione presso le Autorità Fiscali:** registrazione presso le autorità fiscali competenti per lo svolgimento delle attività di produzione e/o vendita di energia.
- **Autorizzazioni e Licenze Operative:** detenzione di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la produzione, distribuzione e gestione dell'energia secondo la normativa vigente.
- **Formazione specifica:** azione formativa nei confronti dei soggetti aziendali che operano nell'ambito delle aree sensibili indicate affinché tengano comportamenti idonei e attenti a tali potenziali condotte.
- **Gestione e Conservazione dei Registri relativi all'energia prodotta e/o venduta:** tenuta di registri completi, accurati e aggiornati relativi all'energia prodotta e/o venduta.
- **Strumenti di Misurazione Certificati e Monitoraggio:** installazione di misuratori certificati e omologati ai sensi della normativa ADM.
- **Aggiornamento dei dati:** la Società garantisce che tutti i dati tecnici, energetici e amministrativi rilevanti ai fini accise siano aggiornati tempestivamente, verificati e tracciati, così da assicurare correttezza e completezza degli adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane.

6.2.25. Protocolli di prevenzione specifici ai delitti contro gli animali

Il rischio con riferimento alla famiglia di reati in oggetto è remoto considerato il business aziendale e non vi alcuna attinenza, neppure di natura strumentale, con i processi aziendali che possa far supporre la commissione di condotte rientranti nei reati presupposto in oggetto.

7. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA

Il Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 costituisce il principale strumento della Società per prevenire la commissione di reati di corruzione nei confronti non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche di soggetti privati. Il rispetto delle leggi e il contrasto convinto di comportamenti corruttivi sono stabiliti in modo chiaro nel Codice di Comportamento di Gruppo, è concretizzato nelle prassi e modalità operative definite e diffuse attraverso le procedure aziendali, è sostenuto, promosso e monitorato attraverso un sistema di comunicazione, formazione e monitoraggio costante.

Allo stesso tempo il Gruppo Dolomiti Energia, consapevole dell'importanza della lotta alla corruzione, ha ritenuto opportuno rafforzare il modello 231 delle società del Gruppo ispirandosi anche alle indicazioni definite nelle linee guida dell'ANAC in materia.

È stato pertanto sviluppato e attuato un sistema di prevenzione dei reati di corruzione e di cattiva amministrazione compiuti da referenti della Società in danno della stessa, ad integrazione delle preesistenti disposizioni aziendali a prevenzione della commissione dei reati di corruzione secondo il d.lgs. 231/01 commessi invece a vantaggio o nell'interesse della Società.

I Modelli 231 delle Società del Gruppo si integrano pertanto di misure preventive della corruzione passiva, - integrative rispetto ai protocolli di prevenzione ex D.Lgs 231/01 preesistenti – che sono state sviluppate a livello di Gruppo tenendo conto delle specificità delle varie Società e dei singoli Modelli 231, riepilogate nella Policy Anticorruzione di Gruppo. A presidio delle citate misure integrative è stato nominato un responsabile per la prevenzione della corruzione che vigila in stretto coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle singole Società e con i rappresentanti legali delle Società controllate. La Policy Anticorruzione così predisposta costituisce anch'essa parte integrante del presente Modello 231 ed è pubblicata sul sito del Gruppo Dolomiti Energia.

8. APPENDICE I – ELENCO DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

Vengono di seguito allegati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti Energia.

- **Codice di Comportamento del Gruppo DE**
- **Sistema sanzionatorio**
 - Sanzioni da erogare ai componenti del CdA qualora violassero quanto prescritto dal Modello
 - Codice disciplinare per i dipendenti
 - Sanzioni per violazioni del Modello 231 da parte di fornitori, partner commerciali e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della società (agenti, appaltatori, ecc.)
- **Sistema organizzativo**
 - Documento “Disposizione organizzativa”
 - Documento “Disposizione organizzativa in materia di sicurezza”
- **Sistema dei Poteri:**
 - Delibera del CdA relativa alle deleghe
 - Procure notarili
 - Deleghe in materia di sicurezza e ambiente
 - Procedure aziendali di riferimento per i cicli autorizzativi interni
- **Elenco dei processi sensibili e delle procedure aziendali di riferimento**
- **Documenti che costituiscono il Sistema di gestione della Salute e della Sicurezza**
- **Sistema Documentale Aziendale** che contiene e diffonde le **procedure** che disciplinano i processi sensibili ex d.lgs. 231/01 nel Gruppo Dolomiti Energia e in Dolomiti Energia e relativi protocolli di prevenzione
- **Piano di formazione**
- **Matrice societaria Reati 231 - Processi sensibili - Protocolli di prevenzione**
- **Documenti dei Progetti di sviluppo e aggiornamento del Modello 231:**
 - Primo progetto di sviluppo del Modello 231
 - Documento “Analisi e Valutazione dell'Ambiente di Controllo e delle Macro Attività di Controllo esistenti nella società - Documento pre Gap Analysis Micro”
 - Documento “Documento Finale di Risk Assessment e Gap Analysis (DRAG)”
 - Progetto di aggiornamento ai reati in materia di sicurezza e salute
 - Mappatura delle aree sensibili in materia di sicurezza
 - Report della conformità legislativa iniziale
 - Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e relativo piano di miglioramento
 - Linee guida per la struttura di controllo/vigilanza Sistema di Gestione Salute e Sicurezza/Modello 231
 - Progetto di aggiornamento ai reati informatici
 - Verbali degli incontri dell'Organismo di Vigilanza in collaborazione con le Funzioni Centralizzate di Gruppo Sistemi Informativi, Information

Technology, Affari Legali e Protezione Dati Personali, Internal Audit (23.07.09 - 28/10/09) relativi all'attività di analisi del rischio e identificazione delle misure di prevenzione ai cd reati informatici

- Progetto di aggiornamento ai reati criminalità organizzata, riciclaggio e diritti d'autore
 - Documento "Sintesi – risk assessment criminalità organizzata, riciclaggio e diritti d'autore"
- Progetto di aggiornamento ai reati ambientali
 - Documento "Kick-off meeting – Introduzione dei reati ambientali"
 - Documento "Matrice di Risk Assessment e Gap Analysis reati ambientali 231"
 - Documento "SAL progetto reati ambientali 231 e Gap Analysis _ Alta Direzione"
- Progetto di revisione complessiva del Modello 231
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione:
 - Matrice reati – processi sensibili
 - Matrice reati – processi sensibili – protocolli di prevenzione
 - Documento di sintesi di implementazione del progetto di revisione ed aggiornamento del Modello
- Progetto di aggiornamento del Modello agli ecoreati:
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione e relativa nota integrativa
 - Documento di sintesi del progetto di aggiornamento del Modello 231
- Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: *Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione*
 - Documento di sintesi del progetto di aggiornamento del Modello 231
- Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello al reato di traffico di influenze illecite:
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: *Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione*
 - Documentazione relativa al progetto di aggiornamento del Modello 231
- Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello ai reati tributari, ai nuovi reati presupposto contro la PA e nuovi rischi derivanti dalla pandemia COVI19:
 - Output A1_Sintesi esiti Fase A integrato con nuovo D.Lgs. 75/2020
 - Output A2_Sintesi ODV con nuovo D.Lgs. 75/2020
 - Comunicazione alle posizioni apicali sui nuovi reati presupposto 231-10.09.2020
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: *Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione*

- Documentazione relativa al progetto di aggiornamento del Modello 231
- Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello in seguito alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2021 e del 2022 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.
 - Documento di risk assessment
- Documentazione per il CDA, per le Organizzazioni Sindacali, per l'Organismo di Vigilanza con riferimento alla novità in materia di whistleblowing – 2023.
- Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello 2024 in seguito alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2023 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.
- Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello 2025 in seguito alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2025 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.
- **Documenti di comunicazione del Modello 231**
- **Policy Anticorruzione del Gruppo Dolomiti Energia**

9. APPENDICE II - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

9.1. Il D.lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità “penale” degli Enti

9.1.1. Premessa

Con D.lgs. 231/2001 – emanato in forza della legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità degli Enti³ per fatti-reato commessi nell'esercizio dell'attività degli Enti stessi.

Si tratta in sostanza di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D.lgs. 231/2001 parla di «nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo», dal momento che «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo» vigente nel nostro ordinamento. Sta di fatto che, con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo all'Ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso un determinato reato nell'interesse o vantaggio dell'Ente stesso. In pratica, se tecnicamente non si può parlare di una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, la responsabilità in questione è molto più prossima alla natura penalistica che ad altra.

Il D.lgs. 231/01 introduce il quadro generale della responsabilità, dettando i principi generali, i criteri di attribuzione, le sanzioni, l'impatto sul patrimonio dell'Ente e sulle sue vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Il medesimo corpus normativo individua quindi analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità.

9.1.2. Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti: quali reati?

La responsabilità “penale” dell'Ente sorge in relazione a specifici criteri soggettivi e oggettivi di attribuzione, di cui si dirà meglio in seguito, e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa. Conseguentemente la commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, non ogni reato previsto dalla legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.lgs. 231/2001.

Di seguito verrà fornita una descrizione sintetica dei singoli reati rilevanti, divisi in categorie omogenee per praticità di esposizione.

Reati di frode commessi contro lo Stato od altre istituzioni pubbliche

Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Commette il reato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità

³ Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma D.lgs. 231/2001, la normativa in commento si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

previste.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Commette il reato chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. È indebito il beneficio, che senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o la falsa dichiarazione, ovvero fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto. Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio, sempreché lo stesso superi Euro 3.999,96. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 il fatto costituisce solo illecito amministrativo. Il dolo richiesto è specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione, per cui l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

La fattispecie in esame è integrata nell'ipotesi in cui con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti. Inoltre, è perseguibile altresì il colpevole se persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ipotesi in trattazione si configura quando con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Ad esempio, il reato è configurabile nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, perché supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale fattispecie contempla la stessa condotta di cui al punto precedente, qualora posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico di pertinenza dello Stato o di altro Ente Pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Art. 2, L. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, siano conseguiti indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 317 c.p. – Concussione

Art. 318 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 c.p., aggravato ex art. 319 bis c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio (se l'Ente ha ricavato un profitto di rilevante entità)

Art. 319 ter, primo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, in atti giudiziari

Art. 319 ter, secondo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, in atti giudiziari

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità, come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Art. 322, commi primo e terzo c.p. – Istigazione alla corruzione per atto d'ufficio

Art. 322, commi secondo e quarto c.p. – Istigazione alla corruzione

Art. 346-bis. c.p. - Traffico di influenze illecite

Risponde di induzione indebita a dare o promettere utilità il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale, induce un soggetto privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro

o altra utilità. Soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità.

La concussione consiste invece nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio mediante violenza o minaccia di un danno affinché il privato si impegni a dare l'utilità.

La fattispecie della corruzione si configura come un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Soggetti attivi del reato sono il privato corruttore e il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che si lascia corrompere. Oggetto dell'accordo è un atto d'ufficio, cioè un atto che proviene dall'ufficio a cui appartiene il funzionario. La condotta illecita consiste nel promettere / dare una retribuzione indebita (qualsiasi prestazione di denaro o altra utilità).

La fattispecie del traffico di influenze illecite si configura quando un soggetto dell'ente dà o promette denaro o altra utilità economica ad un soggetto terzo mediatore che utilizza una relazione esistente con un soggetto pubblico affinché:

- il mediatore remuneri il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso il denaro ricevuto dal mediatore viene utilizzato per remunerare il pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze gratuito);
- il mediatore realizzi un'altra mediazione illecita; in questo caso il mediatore trattiene per sé la remunerazione (cosiddetto traffico di influenze oneroso).

Reati di Frode, Peculato e Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.

Questa fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso)

Fattispecie che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;

Indebita destinazione di denaro o cose mobili ex art. 314-bis c.p.

Fattispecie che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto;

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Fattispecie che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;

A beneficio di chiarezza si evidenzia come, mentre per la violazione dell'art. 356 c.p. ai fini dell'imputabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 rilevi se il fatto viene commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea, per i reati previsti agli art. 314, 314-bis e 316 c.p. rilevano soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e non quelli nazionali. Circostanza che riduce drasticamente l'ambito di applicazione dei reati di peculato ed indebita destinazione di denaro o cose mobili soltanto ai rapporti che rilevano a livello comunitario.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 464, primo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 464, secondo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, se ricevuti in buona fede

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Si tratta genericamente di reati aventi ad oggetto la contraffazione o lo spaccio di monete, banconote, marche da bollo, francobolli, marchi, segni distintivi e simili, falsificati in tutto o in parte.

Sono tutti reati dolosi, ovvero commessi con coscienza del falso e con volontà di realizzare e/o smerciare il falso.

Reati societari

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

La condotta tipica consiste nella consapevole esposizione all'interno dei bilanci o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali rilevanti in veritieri o nell'omissione della comunicazione di fatti materiali rilevanti imposta ex lege relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del

gruppo di appartenenza, al fine di trarre profitto per sé o per altri. Il falso deve essere rivolto ai soci o al pubblico e tale da indurre concretamente in errore.

Art. 2621-bis cod civile – Fatti di lieve entità

Disciplina le pene per i fatti di cui all'art. 2261 c.c. qualora siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società.

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta è analoga a quella dell'art. 2261 c.c. ma riferita a società quotate.

Art. 2625 c.c., secondo comma – Impedito controllo

Destinatari della norma penale sono gli amministratori, i quali occultano documenti o impiegano altri idonei artifici per impedire o comunque ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

La norma punisce gli amministratori che, in difetto di una delibera assembleare, riducono il capitale sociale, restituendo i conferimenti o liberando i soci dall'obbligo di effettuarli.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma consta di due ipotesi: la ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, ovvero la ripartizione di riserve non distribuibili per legge.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

La norma è diretta a tutelare i creditori sociali, assicurando l'effettività e integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, quali le riduzioni del capitale, le scissioni e le fusioni, sanzionando tali operazioni qualora cagionino danno ai creditori.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato è integrato dal comportamento di amministratore di società con titoli quotati sui mercati finanziari che omette di comunicare l'esistenza di un conflitto d'interessi in una determinata operazione sociale.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Le condotte incriminate consistono nell'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote e nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione della società. La norma è strutturata come delitto di evento, è quindi necessario che le condotte determinino concretamente una formazione solo apparente del capitale sociale.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Art. 2635 c.c., terzo comma – Corruzione tra privati

Corruzione tra privati come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017.

Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione

La norma punisce chi **offre o promette denaro o altra utilità non dovuti** agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, **affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà**.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

La fattispecie criminosa è integrata da ogni comportamento di fraudolenta elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

La fattispecie punisce la diffusione di notizie false ed il porre in essere operazioni simulate o altri artifici che provocano un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o che incidono sulla fiducia del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 2638 c.c., primo e secondo comma – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma regola il corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza, indirizzando il precetto penale agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Oggetto materiale del reato è l'esposizione falsa di comunicazioni, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero il nascondimento di fatti che si ha l'obbligo di comunicare.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

La fattispecie punisce chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il certificato preliminare consiste nell'attestazione rilasciata dal notaio circa il regolare adempimento, in conformità alla legge degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione

complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano di seguito i più rilevanti:

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

È punita la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e il finanziamento di associazioni dirette a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo

La condotta incriminata consiste nel fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quater 1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270-quinques c.p.- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinques 1 c.p.- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-quinques 2 c.p.- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270-quinques 3 c.p.- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Art. 270-sexies c.p.- Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 280 ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Art. 1, L. n. 342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Art. 2, L. n. 342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra

Art. 3, L. n. 422/1989 - Sanzioni

Art. 5, D.Lgs. n. 625/1979 - Pentimento operoso

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La condotta incriminata consiste nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Reati contro la personalità individuale

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile

Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile

Art. 600 quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico

Art. 600 quater 1 c.p. – Pornografia virtuale

Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituisce reato il reclutamento di manodopera allo scopo di:

- destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori,
- impiegarla, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento manodopera.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni

Questi reati tutelano il diritto di libertà individuale, in quanto prevedono fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in schiavitù fisica o psichica.

Reati di abuso di mercato (c.d. “market abuse”)

La normativa in materia di market abuse è regolata dalle seguenti norme:

- Testo Unico della Finanza – TUF, Decreto legislativo, 24/02/1998 n° 58;
- Regolamento (UE) 596/2014 cd. Regolamento MAR, direttamente applicabile sul territorio nazionale italiano;
- Direttiva 2014/57/UE cd. MAD II

nonché dalle rispettive norme tecniche di regolamentazione e attuazione europee, e dalle Linee Guida e le Questions & Answers pubblicate da ESMA.

Inoltre, considerato che la Società ha indicato la Repubblica d'Irlanda come Stato Membro d'origine, la Società è tenuta al rispetto della seguente normativa primaria e secondaria:

- Statutory Instruments n. 349/2016 – European Union (Market Abuse) Regulations 2016, emanato dal Ministero delle Finanze della Repubblica di Irlanda;
- Market Abuse Rules e Guidance on “Market Abuse Regulatory Framework”, (versioni di luglio 2016) emanati dalla *Central Bank of Ireland* in attuazione del Regolamento MAR;
- Transparency Rules emanate dalla Banca centrale Irlandese Central Bank of Ireland del 4 Novembre 2016.

Art. 184 TUF – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

L'abuso di informazioni privilegiate è reato compiuto da un soggetto che in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, essendo in possesso di un'informazione privilegiata – come definita dalla normativa di riferimento - , acquista, vende o compie operazioni (direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi) su strumenti finanziari avvalendosi di quelle stesse informazioni, ovvero comunica a terzi tali informazioni, ovvero raccomanda o induce altri al compimento di talune operazioni (insider primario).

In sede di ultimo aggiornamento del TUF (come modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.), è stato altresì introdotta la figura del c.d. “insider secondario”, ossia colui che, in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, e conoscendo il carattere privilegiato delle informazioni, commette uno dei fatti di cui al paragrafo precedente.

In materia di “*Market Abuse*”, si delineano, pertanto, le seguenti fattispecie di reato:

- **abuso di Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell'art. 8 Regolamento MAR, si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. È considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di

Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario. In relazione alle aste di Quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di Informazioni Privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

- **Comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato

La manipolazione del mercato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. agiotaggio). Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:

- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:** (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;
- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida,** sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- **la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione,** compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o **siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo** di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- **la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la** comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza⁴

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a e 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da e 309,00 a e 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, la fattispecie punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

⁴ Reati introdotti dalla L. 123 del 3 Agosto 2007

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

art. 648 bis - Riciclaggio

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitto, ovvero pone in essere qualsiasi altra operazione che sia idonea ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La condotta illecita consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da altri delitti, sempre che il soggetto non abbia concorso nella commissione del delitto da cui denaro/beni/utilità provengono, né nei reati di ricettazione o di riciclaggio⁵.

Art. 648 - ter.1 c.p. Auto riciclaggio

Il reato si configura qualora un soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene altresì punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

art. 493-quater c.p.– Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

⁵ ipotesi di reato introdotte con D.lgs. 231 del 21 Novembre 2007

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Tale fattispecie punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Inoltre, La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

art. 640-ter, comma 2 c.p. – Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

La fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Reati transnazionali

Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere

La condotta consiste quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 291 quater DPR 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis,

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 74 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 - DPR 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 12 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

La condotta illecita consiste nel trarre profitto anche indiretto, compiendo atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La condotta illecita consiste nel, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

La condotta illecita consiste nel caso in cui, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, si aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

art. 491 bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o privato

La condotta illecita consiste nella falsificazione di documento informatico pubblico o privato ovvero di qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La condotta illecita consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nell'introdursi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'accesso di terzi. La pena comminata è aggravata se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio con violazione

dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il reo nel commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o sulle persone, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

La condotta illecita consiste nel procurare a sé o ad altri un vantaggio o arrecare ad altri un danno procurandosi, detenendo, producendo, riproducendo, diffondendo, importando, comunicando, consegnando, mettendo in altro modo a disposizione di altri, o installando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure fornendo indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La condotta illecita consiste nell'intercettazione, interruzione o impedimento fraudolento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La fattispecie in esame contempla chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

art. 629 comma 3 c.p. – Estorsione informatica

La fattispecie in esame contempla chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

art.635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta illecita consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

art.635 ter c.p – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse

La condotta illecita consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

art.635 quater c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui oppure ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi ovvero mediante le condotte di cui al precedente art. 635 bis.

art.635 quater 1 c.p – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La condotta illecita consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

art.635 quinquies c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse oppure ostacolarne gravemente il loro funzionamento attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi ovvero mediante le condotte di cui al precedente art. 635 bis.

art.640 quinquies c.p – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La condotta illecita attiene alla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Delitti di criminalità organizzata

Art. 24 ter co. 1 D.Lgs. 231

c.p. art. 416 co. 6. Associazione per delinquere finalizzata a:

- c.p. art. 600. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù .**
- c.p. art. 601. **Tratta di persone .**
- c.p. art. 601-bis. **Traffico di organi prelevati da persona vivente .**
- c.p. art. 602. **Acquisto e alienazione di schiavi .**

e alla commissione di reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'**immigrazione clandestina** di cui all'art.12 D.Lgs. n.286/1998, e quelli concernenti violazioni in materia di trapianto d'organi di cui alla L. 91/1999 (artt. 22 commi 3 e 4, e 22 bis co. 1)

- c.p. art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere .
- c.p. art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso .
- c.p. art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione .

***Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(D.P.R. 09/10/1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli***

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.)

Art. 24 ter co. 2 D.Lgs. 231

c.p. art. 416 (ad esclusione del co. 6) Associazione per delinquere, anche finalizzata a:

- c.p. art. 600-bis. Prostituzione minorile.
- c.p. art. 600-ter. Pornografia minorile.
- c.p. art. 600-quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico.
- c.p. art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.
- c.p. art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- c.p. art. 609-bis. Violenza sessuale su minore.
- c.p. art. 609 quater atti sessuali con minorenni.
- c.p. art. 609 quinquies corruzione di minorenni.
- c.p. art. 609 octies violenza sessuale di gruppo, a danno di un minore.
- c.p. art. 609 undecies adescamento di minorenni

art. 407 comma 2 lett a) n.5 c.p.p. – Delitti concernenti l'illeale fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, legge 18 aprile 1975 n.110

Delitti contro l'industria e il commercio

art.513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

La norma sanziona a querela della persona offesa chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca più grave reato.

art.513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

art.514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

La norma sanziona chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

art.515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità. Diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca più grave delitto.

art.516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art.517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La norma punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, qualora il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge.

art.517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero introduca nel territorio dello Stato o ancora detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione, gli stessi beni. Le condotte delineate dalla norma, dunque, risultano riconducibili a due categorie principali: quella prettamente industriale (fabbricazione e utilizzo) e quella più spiccatamente commerciale (vendita). La fattispecie, così come modificata dalla legge n.99/2009, sostituisce, ampliandola, la previsione di cui all'art.127 del D.Lgs. n.30/2005 (Codice della proprietà industriale).

art.517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Delitti in materia del diritto d'autore

art.171 comma 1 lettera a bis della l. n. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

art. 171 comma 3 della l. n.633/1941 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

art. 171 bis comma 1 della l. n.633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

art. 171 bis comma 2 della l. n.633/1941- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati

art. 171 ter della l. n. 633/1941- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi

titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

art. 171 septies della l. n. 633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

art. 171 octies della l. n. 633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La condotta illecita consiste nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reati ambientali

art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

art. 452 sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

art. 452 septies c.p. – Impedimento del controllo

art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti

art. 452 terdecies c.p. – Omessa bonifica

art. 727 c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

art. 137 commi 2,3,5,11 e 13 D.Lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento

art. 255 bis D.Lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

art. 255 ter D.Lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti pericolosi

art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti

art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 - Spedizione illegale di rifiuti

art. 259 ter D.Lgs. 152/2006 - Delitti colposi in materia di rifiuti

art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria

artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione

art. 3 Legge n. 150/1992 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.

art. 6 Legge n. 150/1992 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

art. 3 Legge n. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive

art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera

art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La condotta illecita consiste nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente

articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Le pene sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Reati di razzismo e xenofobia

art. 604-bis c.p. *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.*

I delitti di razzismo e xenofobia puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della legge contempla diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Reati di natura tributaria

- **Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti:** è punita la presentazione di dichiarazioni IVA e IRES fraudolente in quanto riportanti elemento passivi fittizi (per un ammontare di €100.000), creati avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per operazioni inesistenti si intende quelle non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi (o anche l'imposta sul valore aggiunto) in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Il riferimento qui è ad un'attività di fatturazione che non rispecchia in tutto o in parte i servizi effettivamente resi dall'ente e che, ciò nonostante, viene registrata nei libri sociali con lo scopo di evadere IRES e IVA.
- **Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:** il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o in alternativa avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indichi, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a €30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a 1.500.000 (un milione cinquecentomila), ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5 % dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti: (i) effettuazione di operazioni simulate (intendendosi quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle - in tutto o in parte-ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti) o in alternativa(ii) impiego di documenti falsi o in alternativa di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria; (iii) presentazione di dichiarazioni IVA o IRES di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi (purché superiore alla soglia di punibilità prevista dalla normativa)

- *Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti*: è punita la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- *Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili*, ovvero di quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi
- *Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte* che si integra sia (ii) nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia (ii) nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Connotazione comune tra tutte le fattispecie di reato introdotte è la finalità delle condotte considerate delittuose volte evadere due specifiche tipologie di imposte, quelle sui redditi (IRES) e quelle sul valore aggiunto (IVA). Si evidenzia che la normativa prevede specifiche soglie di punibilità sotto il quale il fatto non costituisce reato e che devono essere considerate anche ai fini della punibilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 75/2020 del 14 luglio 2020, a recepimento della direttiva comunitaria direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea (cd. Direttiva PIF), che ha

ampliato il novero dei reati presupposto di natura tributaria includendovi anche i delitti di seguito indicati, laddove presentassero elementi di transnazionalità e una determinata rilevanza (nello specifico: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni). Per carattere transazionale si intende che le azioni od omissione sono compiute nel territorio di due o più stati membri dell'Unione Europea:

- **Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere):** il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa all'IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, qualifica come penalmente rilevante la mera presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.
- **Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere):** commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sull'Iva, non presenta, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
- **Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere):** commette il reato chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 17, crediti non spettanti o inesistenti. La punibilità dell'agente è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Non è sufficiente, evidentemente, ad integrare il reato, un mancato versamento ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. È del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato di cui all'art. 10 quater, rispetto ad una fattispecie di mero omesso versamento.

Da ultimo si evidenzia che, nonostante il testo degli art. 4, 5 e 10 *quater*, faccia espresso riferimento anche alle imposte dirette (come IRES), ai fini dell'imputabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 rilevano solo le condotte finalizzate all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, oltre i limiti quantitativi *supra* individuati.

Reati di contrabbando

Art. 78 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione

Art. 79 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele

Art. 80 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

Art. 81 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Art. 82 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 83 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Art. 84 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 86 D.lgs. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 87 D.lgs. 141/2024 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Art. 40 D.lgs. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici

Art. 40 bis D.lgs. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

Art. 40 quinquies D.lgs. 504/1995 - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Art. 41 D.lgs. 504/1995 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Art. 42 D.lgs. 504/1995 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Art. 43 D.lgs. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche

Art. 46 D.lgs. 504/1995 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

Reati contro il patrimonio culturale

Art. 518 bis c.p. - Furto di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

art. 518 sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

La fattispecie punisce chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

art. 518 novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

La fattispecie punisce 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

art. 518 decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La pena si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

La fattispecie punisce chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Viene altresì punito chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

Tale fattispecie punisce: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella

contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Delitti contro gli animali

Art. 544 bis c.p. - Delitti di uccisione di animali

Art. 544 ter c.p. - Maltrattamento di animali

Art. 544-quater c.p. - Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati, in quanto comportanti sevizie o strazio per gli animali

Art. 544 quinquies c.p. - Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali

Art. 638 c.p. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui

9.1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri oggettivi

Come già accennato, affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'Ente occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di stampo oggettivo ed altri di stampo soggettivo.

L'art. 5 del D. Leg. 231/01 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è appunto possibile attribuire all'Ente la responsabilità per un reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica. I criteri in questione sono i seguenti:

- **il reato è stato commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio, e**

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

- **gli autori del reato sono persone fisiche che ricoprono una posizione apicale all'interno dell'Ente, oppure una posizione subordinata ai primi, e**

La seconda categoria di soggetti in questione non pone particolari problemi di individuazione, risolvendosi in sostanza nei prestatori di lavoro subordinato.

Più complessa, invece, è l'individuazione dei soggetti di cui alla prima categoria. La normativa identifica espressamente come tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, soggetti che in pratica coincidono con le figure degli amministratori e dei direttori generali. Tuttavia, simili funzioni possono

essere ricoperte in via derivativa grazie alla c.d. “delega di funzioni” e quindi anche il soggetto delegato, pur se formalmente legato all’Ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare in questa categoria. D’altro canto, la normativa identifica la posizione “apicale” anche in colui che esercita tali funzioni limitatamente ad un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; con il che la categoria è ulteriormente allargata a soggetti, formalmente prestatori di lavoro, che eseguono la loro attività al di sotto di Presidente, Amministratore Delegato. Soprattutto, la normativa coinvolge nella categoria in esame i soggetti che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell’Ente. Con tale espressione pare debba intendersi non solo l’amministratore di fatto, ma anche quella ad esempio del socio non amministratore che, detenendo la maggioranza assoluta delle azioni, è in condizione di determinare in modo significativo la politica aziendale.

- **gli autori del reato non hanno agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.**

Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell’Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l’Ente medesimo e quindi la “rimproverabilità” di quest’ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l’Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l’autore del reato ha agito anche solo in parte nell’interesse dell’Ente, quest’ultimo rimane responsabile per il reato.

9.1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri soggettivi

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 pongono invece i criteri di natura soggettiva per la responsabilità dell’ente. Il Legislatore, infatti, ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all’attività dell’Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di provvedimento specifico all’Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale, e quindi sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

Relativamente ai reati di natura colposa in materia di salute e sicurezza, tra le forme di provvedimento specifico da attuare a cura dell’ente, l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 suggerisce l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo i requisiti della norma UNI ISO 45001, quale esimente, se correttamente attuato ed applicato.

- **I soggetti in posizione apicale ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo o “Compliance Programs”**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all’interno dell’Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d’impresa dell’Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. Peraltro, non vi è solo un’inversione dell’onere della prova, ma la prova stessa è vincolata a specifici parametri. In altre parole, in questi casi è l’Ente che deve fornire la prova della propria “innocenza” e questa prova deve consistere nel fatto che:

- prima della commissione del reato, l’Ente ha adottato ed attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione e Controllo 231 e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso;
- l’Ente ha affidato ad un proprio organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, compiti di vigilanza circa il funzionamento e l’osservanza del modello;

- l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- l'organismo interno di vigilanza ha svolto in modo adeguato i propri compiti.

Sostanzialmente, quindi, l'adozione di un corretto modello di organizzazione e di gestione è cruciale per escludere la responsabilità dell'Ente. A contrario, quindi, la mancata adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo 231 o la sua inidoneità non consentiranno in nessun caso una qualche difesa. Secondo la relazione accompagnatoria al D.lgs. 231/2001, «all'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati», sulla falsariga dei Compliance Programs statunitensi.

La normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve contenere:

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato;
- la previsione di specifici protocolli, calibrati in funzione di prevenire il reato, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie, nuovamente calibrate in funzione di prevenire il reato;
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo interno di vigilanza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

In sostanza, l'idoneità del Modello di Organizzazione e Controllo 231 presuppone una corretta ricognizione delle aree a rischio ed impone la procedimentalizzazione delle attività dell'Ente, funzionale a prevenire la commissione del reato. Inoltre, il modello deve essere supportato da un'opera di controllo sul suo funzionamento, condotta da uno specifico organo dell'Ente, e da un adeguato supporto sanzionatorio interno.

• **I soggetti in posizione subordinata ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Non sussiste violazione dell'obbligo qualora l'Ente abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e Controllo 231 idoneo a prevenire la commissione del reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 integra una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta all'accusa.

Di nuovo, la normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve prevedere:

- misure idonee a garantire che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della legge;
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;
- verifiche periodiche sul suo funzionamento e modifiche strutturali in caso di violazione alle prescrizioni ivi contenute o in caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale;

- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

9.1.5. Le sanzioni

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

- **Sanzioni pecuniarie**

Sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di € 258 ed un massimo di € 1.549.

- **Sanzioni interdittive**

Sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.⁶

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato**
- **Pubblicazione della sentenza di condanna sui media.**

9.2. I “Compliance Programs” e le Linee Guida di Confindustria

9.2.1. Premessa: una definizione di “Compliance Program”

Come accennato in precedenza, il fatto materiale che genera la responsabilità a carico dell'Ente è il reato commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale o subordinata all'interno dell'Ente medesimo, ma affinché vi sia in concreto una responsabilità a carico dell'Ente occorre un *quid pluris*: nel caso di soggetti in posizione apicale, l'assenza di una

⁶ La L. 3/2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) ha introdotto delle modifiche al regime di applicabilità delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001. La sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale; durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” se il reato presupposto è stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

“situazione organizzativa” tesa ad impedire il reato⁷; nel caso di soggetti in posizione subordinata, un deficit di direzione e vigilanza⁸. In entrambi i casi, quindi, diventano cruciali per escludere la responsabilità i “modelli organizzativi”, i quali «sono stati assunti dal legislatore delegato come “espressivi” di una “colpa di organizzazione”, la cui regola di diligenza è orientata alla prevenzione dei reati che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa»⁹.

Il termine “Modello di Organizzazione e Controllo 231” è entro certi limiti potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del “modello” come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall’organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, alle politiche di comportamento dell’impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell’Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente il concetto è meglio reso dal termine “compliance programs”, letteralmente “programmi di conformità”, che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell’attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

La normativa consente espressamente che le Organizzazioni imprenditoriali di riferimento possano emanare delle Linee Guida per la costruzione di questi modelli organizzativi. È opportuno comunque precisare da subito che queste Linee Guida non costituiscono un documento immediatamente esecutivo, ma costituiscono solo un orientamento per la corretta definizione all’interno della singola struttura aziendale dei necessari “compliance programs”.

Confindustria ha appunto emanato queste Linee Guida che, come per legge, sono state sottoposte al Ministero della Giustizia, il quale non ha ritenuto di muovere alcuna osservazione critica in merito. Le Linee Guida di Confindustria sono state successivamente in più momenti aggiornate dall’Associazione al fine di adeguarle all’evoluzione della normativa in materia di responsabilità dell’ente. Queste Linee Guida hanno costituito il punto di riferimento anche per Dolomiti Energia nello sviluppo e costante adeguamento del Modello 231, in particolare con riferimento ai seguenti principi di controllo:

1. *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

2. *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;

⁷ Così Alessandri, «Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche», in Riv. Trim. Dir. Pen. dell’Economia, 2002, pag. 49.

⁸ Ibidem, pag. 49.

⁹ Ibidem, pag. 50.

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3. *“Documentazione dei controlli”.*

Il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

9.2.2. Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile”

Le Linee Guida definiscono le caratteristiche essenziali del processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (risk management e risk assessment). L'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera a) e b) D.lgs. 231/2001, infatti, comprenderebbe «l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare» i reati che il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve prevenire e «la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati ».

In questo contesto, diventa cruciale la definizione di “rischio accettabile”. In proposito, le Linee Guida statuiscono espressamente che «la logica economica dei costi (secondo la quale un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi sono più costosi della risorsa da proteggere) non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva». Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al bene protetto. Viceversa, il “rischio accettabile” viene identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENEMENTE¹⁰», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

9.2.3. Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema

L'obiettivo del processo è, ovviamente, «la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione». Per fare ciò, altrettanto ovviamente, è indispensabile una preventiva analisi delle attività, per definirne la corretta procedimentalizzazione.

A questo scopo, nell'ambito di un'attività di risk assessment, vengono individuate tre fasi distinte:

- esame degli ambiti aziendali di attività, individuando attività e/o funzioni e/o processi, al fine di definire una mappa delle aree a rischio;

¹⁰ L'uso del maiuscolo e della sottolineatura è nel testo originale.

- analisi dei rischi potenziali, al fine di definire una mappa documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio già individuate in precedenza;
- valutazione, ed eventuale adeguamento, del sistema di controllo preventivo già esistente, oppure costruzione del sistema di controllo preventivo prima non esistente, al fine di definire una descrizione documentata del sistema posto in essere.

Questo sistema «dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”», ovvero che il sistema sia aggirabile solo fraudolentemente.

10. APPENDICE III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN DOLOMITI ENERGIA

Si riporta nel seguito una sintesi circa l'attività di sviluppo del primo Modello di Organizzazione e controllo della Società ed i successivi aggiornamenti effettuati in linea con le modifiche organizzative, di business e normative intervenute nel corso degli anni; nel dettaglio:

- il paragrafo 10.1 con i relativi sotto paragrafi dettaglia le fasi del progetto iniziale di sviluppo del Modello 231;
- il paragrafo 10.2 descrive il progetto di aggiornamento del Modello ai reati in materia di sicurezza introdotti nel d.lgs. 231/01 dalla Legge n. 123 del 2007;
- il paragrafo 10.3 riporta la sintesi dell'attività di aggiornamento del Modello ai reati cd informatici introdotti nel d. lgs 231/2001 dalla Legge n. 48 del 2008;
- il paragrafo 10.4 descrive l'attività di aggiornamento relativa ai reati in materia di riciclaggio, criminalità organizzata e diritti d'autore;
- il paragrafo 10.5 descrive l'attività di integrazione e sviluppo relativa ai reati presupposto 231 in materia ambientale introdotti dal D.lgs. 121/2011 che ha recepito le Direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto l'art. 25-undecies nel D.Lgs. 231;
- il paragrafo 10.6 descrive l'attività di revisione complessiva del modello finalizzata a garantire efficacia ed adeguatezza nella prevenzione ai reati presupposto 231, tenuto conto di novità organizzative, operative e normative; riporta inoltre l'attività relativa alle seguenti fattispecie:
 - reato di *Corruzione tra privati* introdotto nel D.lgs. 121/2011 dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",
 - reato di *Auto riciclaggio* introdotto nel D.lgs. 121/2011 dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale".
- il paragrafo 10.7 descrive l'attività di revisione del Modello effettuata a valle di una serie di modifiche organizzative intervenute nel corso del 2016 all'interno del Gruppo Dolomiti Energia, che ha determinato anche il cambio di ragione sociale (da Dolomiti Energia a Dolomiti Energia Holding), e l'introduzione nella normativa di riferimento del nuovo reato presupposto di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*;
- il par. 10.8 riporta la sintesi dell'attività di aggiornamento effettuata con riferimento agli ecoreati, per il quale sono state introdotte misure di prevenzione integrative rispetto a quelle già definite per i reati ambientali, e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- il par. 10.9 riporta la sintesi dell'attività di aggiornamento in relazione ai reati di *market abuse* in seguito alla quotazione di strumenti finanziari presso la Borsa Irlandese;
- il par. 10.10 riferisce dell'attività di aggiornamento operata a seguito dell'evoluzione organizzativa e tecnologica che ha interessato i processi e gli strumenti informatici aziendali, con cui il Modello di organizzazione controllo della Società è stato integrato con ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dei reati informatici, nonché alle ulteriori integrazioni anche con riferimento alla L. 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al modello 231 disciplinate dalla L. 179/2017 e al nuovo reato di razzismo e xenofobia inserito nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs

231/01 dalla L. 167/2017 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017"*;

- il par. 10.11 descrive l'attività di integrazione e sviluppo relativa ai reati presupposto 231, quali:
 - il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 - bis. c.p.) come modificato dalla Legge n. 3/2019 *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* e dalla stessa introdotto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01;
 - il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ex L. 401/ 1989, articoli 1 e 4, introdotto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 dalla Legge 39/2019, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*.

Alla luce di queste novità normative, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative dei reati rispetto alle attività e ai business di Dolomiti Energia e delle Sue controllate. Il risk assessment ha identificato specifiche aree sensibili al reato di Traffico di influenze illecite, mentre per il reato di frodi sportive non sono emerse aree sensibili rilevanti;

- il par. 10.12 riporta l'aggiornamento che la Società ha effettuato in relazione ai nuovi reati di natura tributaria introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale e dal D.lgs. 75/2020 a recepimento della normativa comunitaria UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea, cd. Direttiva PIF);
- il par. 10.13 descrive l'attività di integrazione e sviluppo relativa ai reati presupposto 231, quali:
 - Frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p.:
 - Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- il par. 10.14 riferisce dell'attività di aggiornamento del Modello 231 occasionato dalle emergenze della pandemia COVID-19 ;
- il par. 10.15 riporta l'aggiornamento che la Società ha effettuato in relazione ai nuovi reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e in materia di patrimonio culturale, nonché in ragione delle modifiche ai reati presupposto occasionate dalle seguenti riforme:
 - a. D. Lgs. n. 195/2021, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"*;
 - Legge 28 marzo 2022, n.25: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"*;

- Legge europea 2019-2020” (L. 23 dicembre 2021, n. 238, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”).
- il par. 10.16 riporta le integrazioni al Modello 231 generate dal D. lgs. 24/2023, in forza di cui la Società ha implementato una serie di azioni volte a comprendere la portata della novità normativa e conseguentemente ad integrare il processo di whistleblowing esistente con le nuove disposizioni, aggiornando la procedura aziendale e i canali di segnalazione, nonché l'impianto del Modello 231 per recepire il rinnovato processo
- il par. 10.17 illustra l'attività di integrazione e sviluppo relativa ai nuovi reati presupposto 231, introdotti nel 2023, ove ritenuti applicabili, quali:
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;
 - turbata libertà degli incanti;
 - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
 - trasferimento fraudolento di valori.
- il par. 10.18 illustra l'attività di integrazione e sviluppo relativa ai nuovi reati presupposto 231, introdotti nel 2024 e 2025, ove ritenuti applicabili e riporta l'aggiornamento che la Società ha effettuato in occasione delle modifiche normative ed organizzative, al fine di rendere il Modello adeguato, anche in considerazione dell'avvenuto cambio di ragione sociale (da Dolomiti Energia Holding S.p.A. a Dolomiti Energia S.p.A.).

10.1. Sintesi del primo “Progetto 231” di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231 e dei successivi aggiornamenti

Con incontro del 16 aprile 2007, Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale hanno presentato alla prima linea della Società l'avvio del “Progetto 231” finalizzato allo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo della società ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria.

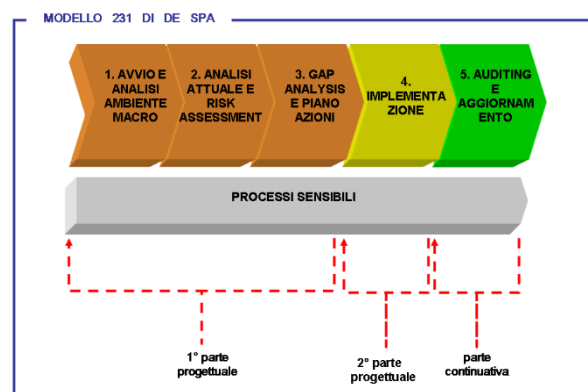
Il Progetto ha riguardato la Capogruppo (oggi Dolomiti Energia S.p.A.) con l'intenzione di estendere l'attività progettuale successivamente alle altre Società controllate del Gruppo – seppur tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche delle singole realtà aziendali.

Il Progetto è stato realizzato dall'Internal Audit con il supporto dello studio legale esterno Simmons & Simmons.

Nel corso del progetto, il Gruppo di Lavoro ha significativamente coinvolto sia le funzioni aziendali competenti - nell'attività di comprensione, analisi e valutazione, nonché condivisione dei vari temi -; sia il Comitato Guida del Progetto - composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale della società -, con informative periodiche sull'avanzamento del progetto e incontri mirati alla condivisione dei passi successivi e all'indirizzo di criticità emerse nel corso del Progetto.

Il Progetto è stato realizzato in 12 mesi (aprile 2007- marzo 2008) e si è articolato nelle seguenti fasi.

Figura 1.



10.1.1. Fase 1. Avvio e Risk Assessment Macro

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione, pianificazione, comunicazione e avvio del Progetto;
- Raccolta documentazione / informazioni preliminari;
- Analisi dell'azienda e identificazione delle aree a rischio ex 231 (aree sensibili) e dei relativi responsabili;
- Analisi e valutazione dell'ambiente di controllo di Dolomiti Energia per identificare le eventuali carenze rispetto alle componenti chiave del Modello di Organizzazione e Controllo.

La fase ha prodotto, oltre alla specifica documentazione di pianificazione, organizzazione, comunicazione e avvio del Progetto, i seguenti documenti:

1. il documento *“Analisi e Valutazione dell'Ambiente di Controllo e delle Macro Attività di Controllo esistenti nella società - Documento pre Gap Analysis Micro”*, finalizzato ad identificare le carenze a livello macro del sistema di controllo esistente.
2. il documento *“Mappatura Aree Sensibili e Linee Guida”*, finalizzato alla formulazione di linee guida per la successiva fase di analisi e valutazione di dettaglio dei rischi presenti in azienda, connessi ai cd “reati 231” (risk assessment Micro). In particolare, il documento riporta:
 - a. la definizione del quadro normativo di riferimento del Progetto;
 - b. l'individuazione delle aree di attività della società che possono essere ritenute rilevanti ai fini della responsabilità ex 231 (“Aree Sensibili”), oggetto di indagine nella successiva Fase 2.

10.1.2. Fase 2. Risk Assessment Micro

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Analisi di dettaglio delle aree a rischio identificate, attraverso interviste e compilazione di questionari con i relativi responsabili.
- Identificazione degli specifici processi sensibili ai reati ex 231 emersi dall'analisi di dettaglio delle aree.
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di:
 - Reati a cui ciascun processo risulta esposto;
 - Potenziali modalità attuative del reato per ciascun processo;
 - Funzioni organizzative coinvolte nel processo;
 - Livello di copertura dei processi in termini di: Sistema dei poteri, Sistemi informativi, Procedure documentali, reportistica;

- Descrizione del flusso di processo.

La mappatura dei processi è stata riportata nel “Documento Finale di Risk Assessment” (successivamente integrato e sostituito con i risultati della fase 3 divenendo il documento “*Documento Finale di Risk Assessment e Gap Analysis (DRAG)*”).

10.1.3. Fase 3. Gap Analysis e definizione del Piano di Implementazione

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Identificazione del quadro di protocolli micro ideali da applicare a ciascun processo sensibile al fine di prevenire la commissione di reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.
- Valutazione della mappatura dei processi sensibili - effettuata in fase 2 - al fine di identificare le carenze dei processi sensibili rispetto al quadro di protocolli ideali identificati (Gap Analysis).
- Definizione del piano di azioni da attuare per lo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231 nella società tenendo conto delle carenze emerse sui processi (Risk Assessment micro) e delle raccomandazioni fornite nella fase 1 del Progetto con riferimento all'ambiente di controllo e alle componenti macro del Modello (Risk Assessment Macro).

Il risultato di tali attività è riportato nei seguenti documenti:

1. “*Documento Finale di Risk Assessment e Gap Analysis (DRAG)*” che sostituisce il documento finale della fase 2 e lo integra con le criticità / carenze rilevate in fase di gap analysis.
2. “*Piano di Azioni Correttive (Action Plan)*” che riporta:
 - a. la definizione del quadro di protocolli ideali di riferimento (ripresi nel capitolo dedicato del presente documento Modello 231);
 - b. le proposte di intervento finalizzate alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo della società.

Il Piano così definito è stato presentato a Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale e successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della società, in data 22 novembre 2007, i quali hanno preso atto dell'avanzamento dei lavori, in attesa di esaminare la sintesi del Modello 231 che gli sarebbe poi stata sottoposta per la prima approvazione in data 31 marzo 2008.

10.1.4. Fase 4. Implementazione del Piano

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Implementazione del Piano di azioni di miglioramento definito alla Fase 3 del Progetto, che ha portato alla definizione, condivisione e formalizzazione di:
 - Le Componenti Macro del Modello 231 (Codice di Comportamento, Codice Disciplinare, Manuale Organizzativo e Disposizione organizzativa, Deleghe e Matrice di Autorizzazioni interne, Organismo di Vigilanza, Piano di comunicazione e formazione).
 - Protocolli e procedure per ciascun processo sensibile.

- Formalizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 riportato integralmente nel presente documento.

Il Modello di Organizzazione e Controllo 231 è stato approvato nella sua prima versione con delibera del consiglio di amministrazione della Società in data 31 marzo 2008. Il presente documento, aggiornato principalmente per la nuova denominazione sociale, è stato approvato dal CdA in data 12 Maggio 2009.

10.2. Sintesi del Progetto di aggiornamento del Modello ai reati in materia di Sicurezza - 2009

Nell'autunno del 2008 è stato avviato un progetto finalizzato alla revisione del sistema di gestione della salute e sicurezza per tutte le Società del gruppo; tale attività comprende sia un'analisi e ridefinizione della struttura organizzativa della società dedicata alla materia di salute e sicurezza, sia l'integrazione dell'esistente Modello di Organizzazione e controllo con il sistema di prevenzione dei reati di natura colposa in materia di salute e sicurezza.

Tale progetto, della durata indicativa di diciotto mesi, è stato assegnato alla società esterna Modulo Uno, specializzata nel settore della sicurezza e dei sistemi di organizzazione e gestione.

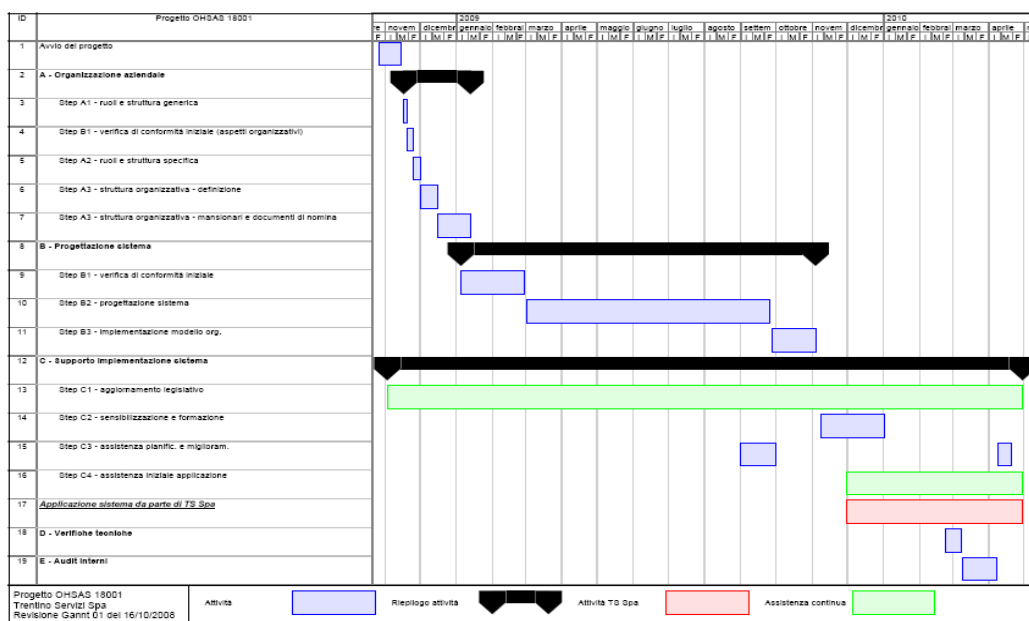
In fase di avvio progetto è stato definito il gruppo di lavoro, costituito da un capoprogetto (Responsabile Servizio QSA ed RSPP) per Dolomiti Energia, dall'Internal Audit e dai tecnici della società incaricata.

Sono stati coinvolti, secondo le specifiche responsabilità e competenze, le seguenti figure aziendali: il Datore di Lavoro e suoi delegati, i Dirigenti per la sicurezza, alcuni preposti, il Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Approvvigionamenti e Logistica, altri responsabili di funzione interessati.

In fase di avanzamento lavori sono state presentate le proposte organizzative e documentali a Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale e al Datore di Lavoro.

All'ODV è stato presentato il progetto in fase di avvio e successivamente per illustrare lo stato avanzamento dei lavori; è inoltre stata fatta, nel mese di luglio, una presentazione di sintesi, delle attività di progetto, alle RSU/RSL.

Schema di Sintesi del progetto



Il Progetto si è articolato nelle seguenti fasi.

1. Avvio del progetto
2. Progettazione dell'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro.
3. Progettazione del Sistema di Gestione aziendale per la sicurezza
 - verifica di conformità iniziale
 - progettazione ed implementazione del sistema UNI ISO 45001
 - aggiornamento del modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001
4. Supporto all'implementazione del SGSL
5. Effettuazione di verifiche tecniche e convalida dei piani di prevenzione
6. Conduzione di audit interni del SGSL

Relativamente alle fasi di interesse documento per il Modello di organizzazione e controllo 231 (fase 2 e fase 3), l'attività aveva lo scopo di analizzare l'organizzazione dal punto di vista sia del rispetto della normativa (requisiti tecnici), sia dal punto di vista della sua strutturazione (aspetti organizzativi, gestionali e di controllo).

A tal proposito l'attività è stata suddivisa in due parti.

La prima ha riguardato una verifica della documentazione prescrittiva e cogente (Documento di Valutazione dei rischi, piano di emergenza, autorizzazioni, denunce, verbali di controllo ed ispezione, verifiche periodiche, ...).

La seconda ha riguardato l'analisi dei documenti di nomina e designazione, le procedure già in atto (sistemi di gestione già implementati) ed il grado di sensibilizzazione delle diverse funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza. In questa fase sono state incontrate ed intervistate le principali figure di riferimento della società (Dirigenti con delega del Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, Responsabili di funzione).

Lo scopo di questa fase di progetto era duplice:

- comprendere e conoscere l'organizzazione aziendale esistente, relativamente alla gestione della sicurezza, al fine di poter successivamente elaborare una proposta di

struttura organizzativa di Gruppo relativamente agli aspetti di salute e sicurezza in grado di fornire efficacia, efficienza e sostenibilità nella gestione della prevenzione.

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza, al fine di poter definire le contromisure di prevenzione.

La proposta della nuova struttura organizzativa è stata presentata a Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale all'inizio del mese di marzo 2009 e successivamente consolidata e confermata in data 7 ottobre, alla presenza dei Datori di Lavoro.

La mappatura delle aree a rischio è stata presentata all'OdV e al Consiglio di Amministrazione nel mese di luglio 2009. Nell'ambito di tale attività, ed in coerenza con le attività legate alla progettazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sono stati individuati i protocolli di prevenzione necessari.

Il Modello di Organizzazione e Controllo così aggiornato è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2009.

10.3. Sintesi delle attività di aggiornamento relative ai cd reati informatici - 2009

Nel mese di giugno del 2009 la Società ha avviato una serie di azioni volte a comprendere la portata della novità normativa introdotta dalla Legge n. 48/2008 che ha modificato il d.lgs 231/2001 introducendo, con l'art. 24 bis, tra i reati – presupposto, il reato in materia di attentato ad impianti di pubblica utilità, delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

L'attività di valutazione e aggiornamento, alla quale hanno partecipato le Funzioni centralizzate di Gruppo Sistemi Informativi, Information Technology, Affari Legali e Protezione Dati Personali, nonché l'Organismo di Vigilanza della Società, si è focalizzata sulle seguenti tematiche:

- comprensione della portata dei nuovi reati e possibile attuazione nell'ambito delle attività e della struttura della Società;
- ricognizione delle regole e protezioni sui sistemi informativi della Società in vigore;
- possibili azioni preventive da parte della Società.

La fase di Risk Assessment Macro ha evidenziato l'esistenza di due macroaree sensibili:

- accesso improprio da parte di dipendenti della Società o collaboratori, partner, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, a sistemi informativi di altri soggetti al fine di appropriarsi di informazioni, danneggiare o interrompere i sistemi informativi, appropriarsi di codici per il funzionamento del sistema stesso;
- modifica da parte di dipendenti della Società o di collaboratori partner, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, di documenti ricevuti da terzi dotati di firma digitale.

L'attività si è conclusa nel mese di luglio evidenziando che la commissione di tali reati nelle macroaree sopra evidenziate, oggi, appare remota sia grazie alle misure preventive in essere sia poiché, allo stato attuale, la Società non è attrezzata per ricevere documenti autorizzati con firma digitale.

10.4. Sintesi delle attività di aggiornamento relative ai reati in materia di riciclaggio, criminalità organizzata e diritti d'autore - 2012

A fronte dei seguenti reati introdotti nella normativa 231:

- delitti di criminalità organizzata (o cosiddetti delitti associativi): inseriti nel D.Lgs. n.231/2001 in seguito all'emanazione della legge del 15 luglio 2009 n.94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica o c.d. "pacchetto sicurezza") all'art.2 comma 29,
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti tra i reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001 in seguito all'emanazione del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, art.63 comma 3 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni),
- delitti in materia del diritto d'autore inserito nel D.Lgs. 231/2001 dall'art.15 della legge 23 luglio 2009 n.99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia),

la Società ha effettuato un'attività di risk assessment con una duplice finalità: da un lato valutare il grado di esposizione della Società ai nuovi reati e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti; dall'altra definire le modalità necessarie all'aggiornamento del Modello.

Punto di partenza è stata l'analisi effettuata dallo studio legale di riferimento sui potenziali ambiti di rischio, che ha portato ad identificare i processi aziendali sensibili alle nuove tipologie di reato.

Un elemento di novità è rappresentato dai delitti associativi, con riferimento ai quali è emersa la necessità di introdurre nel Modello una serie di protocolli di prevenzione a reati che si configurano come potenziali finalità del reato presupposto previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m. Secondo quanto stabilito dall'art.416 cod. pen., la legge infatti condanna la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma. Come emerge dalla descrizione, attraverso lo strumento del delitto associativo potrebbero essere commessi altri reati (i cd. reati-scopo), siano essi espressamente previsti dal D.lgs. 231/2001 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Sulla base delle considerazioni sopraesposte, la Società ha ritenuto opportuno esaminare in prima battuta non solo le tipologie di reato espressamente previste dal Decreto, ma anche quelle che risultano potenzialmente configurabili, in relazione alla propria operatività, come finalità dell'eventuale delitto associativo, quali ad esempio i reati tributari.

Una volta identificate le aree aziendali a rischio, sono stati organizzati una serie di incontri con i Responsabili di funzione dei processi sensibili, allo scopo di verificare:

- l'esistenza di protocolli di prevenzione e valutarne l'efficacia;
- la necessità di introdurre nuovi protocolli di prevenzione.

Dall'analisi è emerso che i processi sensibili ai reati citati sono dotati di protocolli di prevenzione, sui quali le funzioni competenti hanno ritenuto opportuno effettuare alcuni interventi di rafforzamento dell'efficacia.

Il documento finale di risk assessment è stato esaminato dall'OdV nel mese di marzo 2012 e nei mesi successivi la Società ha provveduto ad effettuare gli interventi di miglioramento

previsti. Il Modello così aggiornato è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 31.08.12.

In seguito, nel corso dell'attività di implementazione dei nuovi protocolli di prevenzione 231, si sono rese necessarie alcune modifiche per agevolare l'operatività delle funzioni aziendali e al contempo aumentare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Le modifiche apportate al Modello di organizzazione e controllo 231 sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 28.03.13.

Ai fini di una migliore comprensione dell'evoluzione del Modello, ci sembra opportuno segnalare che in una fase successiva di aggiornamento del Modello, e quindi qui riportato in questa versione aggiornata, i processi sensibili ai cd. reati-scopo sono stati eliminati dal Modello 231 in quanto la giurisprudenza e le Linee Guida di Confindustria hanno stabilito che non rientrano nel novero dei reati presupposto 231 e quindi non debbano essere considerati.

10.5. Sintesi delle attività di integrazione e sviluppo relative ai reati in materia ambientale - 2013

A luglio 2013 è stato avviato un progetto, presentato nello stesso mese alle posizioni apicali della Società (documento "*Kick-off meeting – Introduzione dei reati ambientali*"), finalizzato all'aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo 231 a fronte dell'introduzione dei c.d. reati ambientali all'interno dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231 come riportati nella precedente sezione "Quadro normativo".

Il progetto è stato realizzato da un Gruppo di Lavoro, costituito dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Servizio QSA e affiancato dalla Società di Consulenza Deloitte, che nel corso del progetto ha significativamente coinvolto sia le funzioni aziendali competenti sia l'Alta Direzione.

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Risk Assessment:

- Tale fase ha visto il Gruppo di Lavoro impegnato nelle seguenti attività: Interviste con il Responsabile Qualità, Sicurezza ed Ambiente, i responsabili dei settori di business della Società, i responsabili delle funzioni aziendali di supporto coinvolti in tematiche ambientali, al fine di raccogliere le informazioni atte all'identificazione e valutazione del profilo di rischio aziendale, delle potenziali aree a rischio-reato, delle attività/processi sensibili e delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti ex art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001;
- Sopralluoghi sui siti/impianti identificati come più significativi con il responsabile del settore di business di riferimento ed eventuali altri referenti in cui si è analizzato il sito ed è stata effettuata un'attività di revisione della documentazione disponibile *on-site* con riferimento a particolari aspetti e problemi individuati durante la visita;
- Analisi del sistema documentale aziendale di riferimento: Statuto della Società, Codice di Comportamento, Modello 231, Disposizione organizzativa, Deleghe e procure notarili, Procedure aziendali di riferimento.
- Formalizzazione dell'attività di Risk Assessment attraverso la predisposizione di una matrice che identifica i settori di business e le attività esposte ai reati ambientali presupposto 231 e la valutazione del rischio connesso in termini di fattibilità e

finalità. La Matrice di Risk Assessment è stata condivisa con i Referenti Aziendali responsabili della gestione delle aree / attività identificate;

- Effettuazione dell'attività di Gap Analysis in termini di valutazione del sistema di controllo interno esistente a prevenzione dei reati presupposto 231 (mediante interviste ed analisi documentale del disegno del sistema di controllo esistente, dei protocolli, delle eventuali prassi e/o politiche di gestione del sistema ambientale) e identificazione delle carenze sulle quali avviare interventi specifici per adeguare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello 231 della Società. L'attività di gap analysis è stata integrata nella matrice di risk assessment andando a costituire il documento finale di "*Matrice di Risk Assessment e Gap Analysis reati ambientali*";
- Condivisione della valutazione del sistema di controllo e del piano di azioni finalizzate a superare le carenze identificate sia con le funzioni aziendali interessate, sia con l'Alta Direzione (documento "*SAL progetto reati ambientali 231 e Gap Analysis _ Alta Direzione*")

Fase 2 – Definizione di Protocolli:

- Analisi delle deleghe, disposizioni organizzative e procedure in essere, valutazione del livello di completezza delle medesime nel rispondere ai requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001 ed aggiornamento e integrazione in condivisione con i Referenti Aziendali;
- Analisi dei punti di controllo esistenti a presidio delle aree sensibili/attività a rischio identificate in materia di tutela ambientale con particolare attenzione a quei presidi di controllo oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza;
Identificazione e definizione dei flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza rispetto ai nuovi reati;

Fase 3 – Implementazione modalità di prevenzione:

- Stesura dei nuovi protocolli di prevenzione a presidio delle aree sensibili/attività a rischio identificate in materia ambientale, attraverso l'aggiornamento del Sistema Documentale Aziendale di Gruppo e Societario, con particolare attenzione ai presidi oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza;

Fase 4 – Aggiornamento dei Modelli:

- Aggiornamento del Modello 231 e del Codice di Comportamento di Gruppo rispetto ai nuovi reati ambientali, sottoposti alla verifica dell'Organismo di Vigilanza e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società

Fase 5 – Informazione e formazione:

- Predisposizione ed esecuzione, in seguito all'approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, del piano informativo e formativo finalizzato a diffondere la conoscenza e la comprensione dei nuovi reati presupposto e a formare il personale coinvolto circa i nuovi protocolli di prevenzione da attuare.

10.6. Sintesi del progetto di revisione complessiva del Modello 231 - 2015

Nel primo semestre 2015 è stata effettuata un'attività di revisione complessiva e di aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo della Società con i seguenti obiettivi:

- valutazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia dei protocolli di prevenzione esistenti che ha tenuto conto dell'aggiornamento delle potenziali modalità attuative di commissione

dei reati, delle novità introdotte nelle Linee guida aggiornate di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo 231 approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, nonché dei recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinari sull'applicazione concreta del Decreto 231;

- identificazione dei processi aziendali potenzialmente a "rischio reato" con riferimento al reato 231 di «auto riciclaggio» e definizione degli opportuni protocolli di prevenzione;
- rafforzamento dei protocolli di prevenzione al reato di «corruzione tra privati»;
- adeguamento del quadro normativo con riferimento ai nuovi reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;
- adeguamento del Modello alle novità organizzative ed operative della Società:
 - o trasferimento del servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani alla società Dolomiti Ambiente, con relativo passaggio a tale Società dei Processi sensibili ai reati ex d.lgs 231/2001;
 - o nuovi processi aziendali.

Il Progetto è stato realizzato dalla funzione Internal Audit con il supporto dello Studio Legale Giammarco - Russolo ed in collaborazione con i referenti aziendali di competenza. Per la parte relativa alla materia sicurezza e ambiente è stato coinvolto il Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente.

Nel corso del lavoro di revisione ed aggiornamento del Modello sono stati effettuati incontri relativi allo stato avanzamento e di verifica delle attività con l'Organismo di vigilanza e con Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale della Società.

Il progetto si è articolato nelle fasi di seguito descritte.

Fase 1 Aggiornamento del risk assessment, con duplice obiettivo:

- Rivalutazione del rischio di esposizione ai reati presupposto 231 già presenti nel Modello della Società,
- Valutazione del rischio di esposizione ai nuovi reati 231.

L'attività è stata svolta come segue:

- Riesame dei reati presupposto 231 ed identificazione delle fattispecie di reato rilevanti per l'ente, considerata la specificità del business aziendale,
- Analisi dei processi aziendali e definizione delle modalità attuative del reato 231 presupposto, al fine di mappare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati 231:
 - rivalutazione del rischio reato dei processi già presenti nel modello 231,
 - valutazione del rischio reato di eventuali nuovi processi che risultano sensibili ai reati già presenti nel modello, tenuto conto di eventuali modifiche organizzative, di business, normative,
 - identificazione dei processi sensibili ai reati di corruzione tra privati e auto riciclaggio.
- Verifica e validazione dell'analisi di esposizione ai reati 231 da parte del legale di riferimento.

Fase 2 Riesame dei protocolli di prevenzione MACRO, al fine di identificare eventuali aree di miglioramento dell'ambiente di controllo in termini di efficacia ed efficienza:

- Identificazione di strumenti nuovi e migliorativi e identificazione di aree di miglioramento,

- Condivisione con i responsabili di funzione competenti,
- Approvazione di Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale.

Fase 3 Riesame dei protocolli di prevenzione MICRO, con l'obiettivo di aggiornare le disposizioni aziendali, gli strumenti ed i criteri adottati dalla società, focalizzando l'attenzione sui controlli che concorrono in modo sostanziale e mirato alla prevenzione del rischio nei processi sensibili ai reati 231 (vecchi e nuovi):

- Analisi dell'adeguatezza ed efficacia dei protocolli di prevenzione esistenti anche alla luce dell'esito delle verifiche svolte negli anni,
- Analisi delle nuove attività svolte dalla Società al fine di identificare protocolli di prevenzione adeguati,
- Identificazione di nuovi protocolli di prevenzione sui processi identificati come sensibili ai reati di auto riciclaggio e corruzione tra privati,
- Condivisione con i responsabili di funzione competenti,
- Approvazione di Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale.

Si ritiene opportuno qui segnalare che sui nuovi processi sono stati adottati quali protocolli di prevenzione quasi esclusivamente attività e strumenti già in uso nell'operatività aziendale, segno che l'impostazione alla prevenzione e controllo sono diventati ormai cultura aziendale.

Fase 4 Riesame protocolli di prevenzione in materia di sicurezza e ambiente, con i seguenti obiettivi:

- Aggiornare le componenti MACRO, le disposizioni, gli strumenti e i criteri adottati dalla società a prevenzione dei reati in materia di sicurezza alla luce dell'attività di gestione, sviluppo e vigilanza sul sistema di gestione della sicurezza svolta dal 2009 ad oggi,
- Valutare eventuali adeguamenti sul sistema di gestione ambientale a prevenzione dei reati ambientali ad un anno dall'aggiornamento del modello.

Il riesame è stato svolto dalla funzione QSA in collaborazione con il Datore di Lavoro, il RSPP e i delegati in materia ambientale.

Fase 5 Verifica e approvazione

Il Modello, così aggiornato, è stato sottoposto a verifica di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società ed in seguito all'Organismo di Vigilanza. Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 agosto 2015.

Fase 6 Comunicazione e formazione

Il Modello approvato è pubblicato sul sito internet e sul portale aziendale e comunicato ai destinatari. I documenti che costituiscono parte integrante del modello (Codice di Comportamento, Disposizione organizzativa, Procedure, Deleghe, Matrice delle autorizzazioni, Sistema disciplinare, etc) sono formalizzati alle funzioni aziendali competenti.

10.7. Aggiornamento del Modello 231 alle novità organizzative e normative del periodo - 2016

Nel corso del 2016 il Gruppo Dolomiti Energia è stato interessato da alcune significative riorganizzazioni interne.

La riorganizzazione delle Società del Gruppo Dolomiti Energia dedicate alle attività commerciali e di trading di energia elettrica e gas ha comportato il rebranding non solo delle società direttamente coinvolte nell'operazione, ma anche della Capogruppo che da Dolomiti Energia ha assunto il nome di Dolomiti Energia Holding,

A seguito dell'acquisizione del 60% della società Hydro Dolomiti Enel, oggi Hydro Dolomiti Energia, sono state operate le seguenti modifiche organizzative e operative:

- le risorse delle funzioni di staff di HDE sono state distaccate nelle funzioni centralizzate della Capogruppo che, sulla base di specifici contratti infragruppo, hanno incluso anche HDE tra le Società oggetto dei propri service in linea con le procedure aziendali di riferimento per tutte le Società del Gruppo. Questa modifica ha determinato anche una riorganizzazione interna alle funzioni centralizzate nella Holding comunque nel rispetto del principio di separazione dei poteri alla base del Modello 231 della Società;
- le risorse della Holding dedicate alla gestione degli impianti idroelettrici, sono state distaccate nella nuova società Hydro Dolomiti Energia; al contempo è stato stipulato un contratto di servizio tra la Capogruppo e HDE per la gestione di tali impianti.

L'analisi delle modifiche occorse sulla Capogruppo ha rilevato continuità nel rispetto dei protocolli macro del modello (separazione dei poteri, tracciabilità, procedure, impostazione del sistema organizzativo e dei poteri, codice di comportamento); da un punto di vista di esposizione della Società alla potenziale commissione di reati 231 non si rilevano variazioni rispetto al risk assessment precedente né in termini di settori di business, né in termini di processi sensibili. L'aggiornamento del Modello 231 della Holding si limita dunque all'aggiornamento della ragione sociale. Più consistenti sono stati invece gli aggiornamenti dei modelli 231 delle Società controllate maggiormente impattati dalla riorganizzazione del 2016 per i quali si rinvia ai relativi documenti.

Con riferimento invece alle novità normative, è stata pubblicata in GU la Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 04.11.2016, che ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis c.p. Il reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, è stato inserito, inoltre, nell'art. 25 quinquies, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti).

È stato quindi aggiornato il quadro normativo di riferimento del presente documento e avviata l'attività di risk assessment.

La proposta di Modello così aggiornato è stata sottoposta dapprima a verifica di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società in data 20 marzo 2017, e successivamente all'Organismo di vigilanza nell'incontro di data 23 marzo 2017.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 29 marzo 2017.

Il Modello 231 aggiornato è pubblicato sul sito internet e sul portale aziendale e comunicato ai destinatari.

10.8. Aggiornamento del Modello agli ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 2017

Nel corso del primo semestre 2017 il Modello è stato aggiornato con l'introduzione di misure di prevenzione integrative ai cosiddetti ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Si riportano di seguito le fasi principali dell'attività.

- Aggiornamento del Modello agli ecoreati

La Società ha avviato un'attività di risk assessment volta a valutare se il Modello 231 conteneva già misure di prevenzione in ambito ambientale adeguate a prevenire anche gli ecoreati.

Il progetto è stato realizzato da un Gruppo di Lavoro costituito dalla funzione Internal Audit, dal Responsabile Qualità, Sicurezza, Ambiente e affiancato dalla Società di Consulenza Emc Sas, che ha coinvolto nel corso dell'attività le funzioni di business competenti.

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:

- **Risk Assessment** allo scopo di identificare eventuali ulteriori processi esposti agli ecoreati, rispetto a quelli già contenuti nel modello per la parte ambientale, attraverso lo svolgimento di interviste con i referenti dei business e l'esame della documentazione che compone il Modello (disposizione organizzativa, visura, procedure,...);
- **Esame dei protocolli di prevenzione MACRO**, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli stessi ed identificare eventuali aree di miglioramento dell'ambiente di controllo, condivise con i referenti competenza;
- **Riesame dei protocolli di prevenzione MICRO**, con l'obiettivo di esaminare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione in essere anche per gli ecoreati e **definizione di misure di prevenzione integrative**, condivise con i referenti dei processi sensibili in relazione al business.

- Aggiornamento del Modello al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La società ha avviato un'attività di risk assessment volta a valutare il grado di esposizione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; il progetto è stato condotto dalla funzione Internal Audit insieme ai referenti aziendali di competenza. Si riportano di seguito le fasi principali dell'attività.

- **Risk Assessment** al fine di identificare i processi nel cui ambito può essere commesso il reato e le relative modalità attuative,
- **Riesame dei protocolli di prevenzione MACRO**, al fine di identificare eventuali aree di miglioramento dell'ambiente di controllo,
- **Identificazione di protocolli prevenzione MICRO**, ovvero misure di prevenzione alla commissione del reato nell'ambito dei processi identificati come sensibili. Tali protocolli sono stati definiti e condivisi con i responsabili di ciascun processo.

Il Modello, aggiornato ad entrambe le tipologie di reato, è stato sottoposto a verifica di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società ed in seguito all'Organismo di Vigilanza. Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01 settembre 2017.

10.9. Aggiornamento del Modello in occasione del nuovo risk assessment al reato di market abuse in seguito alla quotazione di strumenti finanziari - 2018

Nel corso del 2017 la Holding ha quotato uno strumento finanziario presso la Borsa irlandese, determinando l'inclusione della Società tra gli enti quotati e quindi sottoposti alla normativa comunitaria in materia di market abuse come meglio dettagliata nel capitolo del presente Modello 231 dedicato al quadro normativo di riferimento.

Alla luce di questa novità e tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di market abuse, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali

modalità attuative del reato di market abuse rispetto alle attività e ai business della Holding e delle Sue controllate.

Il risk assessment infatti è stato svolto non solo nei confronti della Capogruppo quotata ma anche nei confronti delle sue controllate generando anch'esse potenziali aree di rischio al riguardo con riflesso sulle attività e interessi della Holding.

Il dettaglio del risk assessment in merito al reato di market abuse è dettagliato nella matrice di risk assessment della Società.

Alla luce delle attività di analisi svolte, la Società ha ritenuto di dotarsi di una procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate. Tale procedura, come adottata e concretamente attuata dalla Società, costituisce pertanto parte integrante del presente Modello e quindi esimente ai fini dell'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti della Società ai sensi del Decreto.

Il Modello, così aggiornato è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società ed in seguito all'Organismo di Vigilanza. Infine è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 agosto 2018.

10.10. Altri aggiornamenti – 2018

Aggiornamento del Risk Assessment ai reati informatici

A seguito dell'evoluzione organizzativa e tecnologica che ha interessato i processi e gli strumenti informatici aziendali, il Modello di organizzazione controllo della Società è stato integrato con ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dei reati informatici.

Aggiornamento normativi

Il Modello è stato aggiornato anche con riferimento alla L. 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al modello 231 disciplinate dalla L. 179/2017 e al nuovo reato di razzismo e xenofobia inserito nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs 231/01 dalla L. 167/2017 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il Modello, così aggiornato è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società ed in seguito all'Organismo di Vigilanza. Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 agosto 2018.

10.11. Altri aggiornamenti normativi – 2019

Nel corso del 2019 il legislatore ha introdotto due nuove fattispecie di reato presupposto per la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01:

- reato di *traffico di influenze illecite* (art. 346 - bis. c.p.) come modificato dalla Legge n. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" e dalla stessa introdotto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01;
- reato di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*, ex L. 401/ 1989, articoli 1 e 4, introdotto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 dalla Legge 39/2019, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

Alla luce di queste novità normative, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative dei reati rispetto alle attività e ai business della

Holding e delle Sue controllate. Il risk assessment ha identificato specifiche aree sensibili al reato di Traffico di influenze illecite, mentre per il reato di frodi sportive non sono emerse aree sensibili rilevanti per la Holding.

Il Modello è stato quindi aggiornato nella parte di quadro normativo e, con riferimento al reato di traffico di influenze illecite, anche nei successivi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2019.

10.12. Aggiornamenti relativi ai reati di natura tributaria - 2020

Nel corso del secondo semestre del 2020 la Società ha aggiornato il proprio Modello di Organizzazione e Controllo ai nuovi reati di natura tributaria introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale e dal D.lgs. 75/2020 a recepimento della normativa comunitaria UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea, cd. Direttiva PIF)

Le attività sono state divise in due fasi:

- A. Fase preliminare con un duplice obiettivo:
 - (i) identificazione delle potenziali modalità attuative delle nuove condotte nell'ambito dei business e dei processi delle Società del Gruppo Dolomiti Energia e definizione delle aree sensibili ai nuovi reati;
 - (ii) predisposizione e comunicazione di un set di norme comportamentali da rivolgere tempestivamente alle posizioni apicali che presidiano le aree sensibili rispetto alle nuove fattispecie di reati.
- B. Risk Assessment e implementazione, con i seguenti obiettivi:
 - (i) analisi delle aree sensibili al fine di dettagliare l'esposizione al rischio di reati tributari, identificare e valutare le misure esistenti di prevenzione delle condotte illecite rispetto alle best practice. Tale fase ha previsto il coinvolgimento delle aree aziendali sensibili attraverso un'intervista e l'esame dei supporti documentali e digitali esistenti. Il risk assessment è stato svolto sia nei confronti della Capogruppo sia nei confronti di tutte le altre controllate, generando anch'esse potenziali aree di rischio al riguardo con riflesso sulle attività e interessi della Holding. Il dettaglio del risk assessment in merito ai reati tributari è dettagliato nella matrice di risk assessment di ciascuna Società.
 - (ii) definizione di eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle esistenti con riferimento alle best practice di settore applicabili alla realtà Gruppo Dolomiti Energia.
 - (iii) aggiornamento ai reati tributari del Codice di Comportamento, del Modello 231 della Holding e delle Società controllate del Gruppo, del piano di formazione, dei flussi informativi all'ODV, di eventuali ulteriori componenti del modello 231 (disposizioni organizzative, sistema di deleghe e poteri, procedure) nonché del Codice di Comportamento e di ogni altro documento correlato.

Il Modello è stato quindi aggiornato nella parte di quadro normativo e, con riferimento ai reati tributari anche nei successivi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli

di prevenzione. Oggetto di aggiornamento sono stati esclusivamente i protocolli di prevenzione micro.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2020.

10.13. Altri aggiornamenti normativi (reati contro la Pubblica Amministrazione) – 2020

Oltre al novero dei reati tributari, il D.lgs. 75/2020 ha ampliato ulteriormente l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e, in particolare, sono state introdotte le seguenti fattispecie:

- Frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p.:
- Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Le attività sono state svolte con la medesima metodologia di lavoro descritta al precedente paragrafo.

A seguito dell'introduzione dei nuovi reati presupposto, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative dei reati rispetto alle attività e ai business della Holding e delle Sue controllate. Il risk assessment ha identificato specifiche aree sensibili ai reati poc'anzi elencati. Si evidenzia, tuttavia, che al momento la Società non sembra avere rapporti con le istituzioni comunitarie tali da superare le soglie previste per la configurazione dei predetti delitti.

Alla luce delle attività di analisi svolte, la Società ha ritenuto di dotarsi di una procedura per la verifica di situazioni di potenziale conflitto di interesse. Tale procedura, come adottata e concretamente attuata dalla Società, costituisce pertanto parte integrante del presente Modello e quindi esimente ai fini dell'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti della Società ai sensi del Decreto.

Il Modello è stato quindi aggiornato nella parte di quadro normativo e, con riferimento al reato di traffico di frode nelle pubbliche forniture, peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso), peculato mediante profitto dell'errore altrui ed abuso d'ufficio anche nei successi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione. Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2020.

10.14. Aggiornamenti del Modello di organizzazione e controllo relativo all'emergenza sanitaria da COVID – 19

Il novero dei reati presupposto non ha subito alcuna variazione. Tuttavia, i requisiti di idoneità preventiva ed efficace attuazione del Modello impongono di tenere conto dei mutamenti normativi e socioeconomici che, anche indirettamente, possono impattare sulla gestione del rischio reato in azienda, come avviene proprio nel caso delle numerose previsioni legislative adottate a seguito della diffusione del Covid 19, nonché degli impatti economici che le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno determinato sugli operatori di mercato

Il Modello è stato quindi aggiornato esclusivamente nella parte nei successivi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2020.

10.15. Aggiornamento del Modello – 2021/2022

Nel corso del 2021 e del 2022 il legislatore italiano è più volte intervenuto in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose tra i c.d. "reati presupposto" contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In data 29 novembre 2021 è stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 184/2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"**. Il Decreto è entrato in vigore, e ha quindi acquisito efficacia, dal 14 dicembre 2021. La principale novità consiste nell'introduzione dell'Articolo 25-octies.1 al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, denominato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", il quale prevede l'applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal Codice Penale:

- art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- art. 640-ter, comma 2 c.p. "Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Inoltre, l'Art. 25-octies.1 introduce la punibilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

La L. 9 marzo 2022, n. 22: "**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**" ha modificato il D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo, ai nuovi artt. 25 septiesdecies e 25

duodevices, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

A seguito di tale modifica sono state introdotte tra i reati presupposto le seguenti fattispecie delittuose di cui agli artt.: 518-bis c.p., 518-ter c.p., 518-quater c.p., 518-sexies c.p., 518-octies c.p., 518-novies c.p., 518-decies c.p., 518-undecies c.p., 518-duodecies c.p., 518-terdecies c.p. e 518-quaterdecies c.p. inserite all'interno dei nuovi artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices del Decreto).

Inoltre, sono intervenute le seguenti modifiche normative:

- D. Lgs. n. 195/2021, recante **“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”** ha modificato alcune fattispecie di reato presupposto già previste dal D. Lgs. n. 231/01. Il suddetto Decreto non ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ma ha comportato la modifica di alcune fattispecie delittuose per le quali era già prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. Con riferimento agli articoli previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (artt. 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p., e 648-ter.1 c.p. come modificati dal D. Lgs. n. 195/2021) il raggio di applicazione dei reati è stato esteso anche alle fattispecie dolose. Pertanto, a fortiori è confermata l'applicabilità dei summenzionati reati come modificati dall'intervento legislativo. Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione anche alle fattispecie dolose, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.
- Legge 28 marzo 2022, n.25: **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”** ha modificato alcune fattispecie di reato presupposto già previste dal D. Lgs. n. 231/01. Il suddetto Decreto legislativo non ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ma ha modificato alcune fattispecie delittuose per le quali era già prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. Con riferimento ai reati presupposto previsti dall'art. 24 del Decreto (artt. 316-bis c.p., 316-ter c.p. e 640-bis c.p.). Il raggio di applicazione di tali reati è stato esteso ampliando la portata applicativa della fattispecie (inserendo il più generico riferimento a “sovvenzioni”). Pertanto, a fortiori, è confermata l'applicabilità del presente reato, come modificato dall'intervento legislativo. Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione anche alle fattispecie dolose, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.
- **Legge europea 2019-2020” (L. 23 dicembre 2021, n. 238, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”)**, ha modificato alcune fattispecie di reato presupposto già previste dal D. Lgs. n. 231/01. Il suddetto intervento ha modificato alcune fattispecie delittuose per le quali era già prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.
 - **Reati informatici** (artt. 615-quater c.p., 615-quinquies c.p., 617-quinquies c.p., come modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 e richiamati all'interno dell'art 24-bis del Decreto). Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di

una mera estensione del perimetro applicativo della fattispecie, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.

- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 600-quater c.p., come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 e richiamati all'interno dell'art 25-quinquies del Decreto). Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione del perimetro applicativo della fattispecie, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.
- **Reato di Abuso di mercato** (art. 184 TUF, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 231 e richiamati all'interno dell'art 25-sexies del Decreto). Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione del perimetro applicativo della fattispecie, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.

Alla luce degli aggiornamenti normativi, la Società ha effettuato un'attività di risk assessment con una duplice finalità: da un lato valutare il grado di esposizione della Società ai nuovi reati e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti; dall'altra definire le modalità necessarie all'aggiornamento del Modello.

Punto di partenza è stata l'analisi sui potenziali ambiti di rischio, che ha portato a identificare i processi aziendali sensibili alle nuove tipologie di reato.

Una volta identificate le aree aziendali a rischio, sono stati organizzati una serie di incontri con i Responsabili di funzione dei processi sensibili, allo scopo di verificare:

- l'esistenza di protocolli di prevenzione e valutarne l'efficacia;
- la necessità di introdurre nuovi protocolli di prevenzione.

Dall'analisi è emerso che i processi sensibili ai reati citati sono dotati di protocolli di prevenzione, sui quali le funzioni competenti hanno ritenuto opportuno effettuare alcuni interventi di rafforzamento dell'efficacia.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 18 novembre 2022.

10.16. Aggiornamento del modello 231 - 2023

10.16.1. Novità normative in materia di whistleblowing - 2023

Il D. lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva EU n. 1937/2019 in materia di Whistleblowing, introducendo una serie di novità con riferimento al processo di raccolta e gestione delle segnalazioni di violazioni e di illeciti.

Il modello di organizzazione e controllo della Holding e delle sue società controllate prevede un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni in essere dalla prima adozione del Modello 231 da parte della Società, poi integrato ed esteso nel 2018 in seguito alla L. 179/2017 relativa alle Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Alla luce del D. lgs. 24/2023, la Società ha implementato una serie di azioni volte a comprendere la portata della novità normativa e conseguentemente ad integrare il processo di whistleblowing esistente con le nuove disposizioni, aggiornando la procedura aziendale e i canali di segnalazione, nonché l'impianto del Modello 231 per recepire il rinnovato processo.

10.16.2. Integrazione dei protocolli di prevenzione dei reati societari alle disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa

Alla luce delle novità normative introdotte dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in termini di dovere per l'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, in un'ottica di auto - organizzazione interna analoga alle finalità del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lg. 231/2001, la Società ha ritenuto opportuno rafforzare i protocolli di prevenzione in materia di reati societari con ulteriori misure e flussi informativi che, pur non rivestendo ruolo di presidio a condotte che integrano reati presupposto 231, costituiscono disposizioni utili a soddisfare le esigenze stabilite dal nuovo Codice d'Impresa, in un'ottica di semplificazione e integrazione delle misure aziendali di gestione del rischio.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2023.

10.17. Aggiornamento del modello 231 - 2024

Il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n. 19, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, in modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, ha modificato l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introducendo alla lettera s-ter il delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che incrimina la condotta di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

In particolare, il certificato preliminare consiste nell'attestazione rilasciata dal notaio circa il regolare adempimento, in conformità alla legge degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Dalle verifiche condotte e dal confronto con i referenti aziendali coinvolti è emerso come il rischio di commissione del reato in esame risulti remoto alla luce dell'attuale operatività aziendale, non essendo prevista nel prossimo futuro l'esecuzione di operazioni straordinarie transfrontaliere.

Tra le ulteriori novità legislative considerate ai fini dell'aggiornamento del Modello vi è la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 avente a oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, che ha introdotto nuove fattispecie di reato presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 all' art. 24 e all'art. 25-octies.1. Nello specifico la novella ha integrato:

- l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 con i reati di "Turbata libertà degli incanti" ex art. 353 c.p., che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e di "Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente" ex art. 353-bis c.p., che incrimina la condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- l'art. 25 octies.1 con il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" ex art. 512-bis c.p., che punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Il Progetto di aggiornamento è stato realizzato dall'Internal Audit con il supporto della Società di consulenza specializzata.

È stata dunque svolta un'attività di risk assessment con una duplice finalità: da un lato valutare il grado di esposizione della Società ai nuovi reati e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti; dall'altra definire le modalità necessarie all'aggiornamento del Modello.

Punto di partenza è stata l'analisi sui potenziali ambiti di rischio, che ha portato a identificare i processi aziendali sensibili alle nuove tipologie di reato.

Una volta identificate le aree aziendali a rischio, sono stati organizzati una serie di incontri con i Responsabili di funzione dei processi sensibili, allo scopo di verificare:

- l'esistenza di protocolli di prevenzione e valutarne l'efficacia;
- la necessità di introdurre nuovi protocolli di prevenzione.

Con riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori, dall'analisi condotta è emerso che i processi sensibili ai reati citati sono dotati di protocolli di prevenzione, adeguati a mitigarne il rischio di commissione.

Con riferimento invece ai reati in materia di gare pubbliche, è stato ritenuto opportuno rafforzare i protocolli in essere, formalizzando un nuovo processo sensibile afferente all'attività di partecipazione alle gare pubbliche per i casi in cui la Società sia coinvolta in gare per la somministrazione di servizi / forniture / lavori, ivi inclusi servizi di laboratorio, e gare finalizzate all'ottenimento o il rinnovo di concessioni per l'esercizio di servizi di pubblica utilità. Il nuovo processo sensibile è stato, dunque, denominato "Gestione delle attività di partecipazione alle gare pubbliche".

Con riferimento, invece, alle ipotesi in cui la Società indica gare nell'ambito del Codice dei contratti pubblici, è stato integrato il già presente processo sensibile di "negoiazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici" (così come già rinominato rispetto alla precedente versione "negoiazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio") estendendolo alla precedente fase di indicazione di gare. Pertanto, il processo sensibile così integrato è stato definitivamente rinominato "Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici".

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti inclusa la società di consulenza predetta, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2024.

10.18. Aggiornamento del modello 231 - 2025

Di seguito, si riportano i principali provvedimenti intervenuti nel corso del 2024 e 2025, considerati nel perimetro del presente aggiornamento.

Le novità vengono rappresentate catalogandole per famiglie di reato ex D.Lgs. 231/2001.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25):

- **Legge 8 agosto 2024, n. 112** che ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente il nuovo delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) nell'ipotesi in cui offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **Legge 9 agosto 2024, n.114** che ha sancito l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati Informatici (art. 24 bis):

- **Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante “disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (Legge Cybersicurezza)”** che ha:
 - aumentato la cornice edittale delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati informatici ivi contemplati;
 - apportato variazioni nelle fattispecie di reato rilevanti;
 - introdotto una nuova fattispecie di reato, con l'aggiunta all'articolo 24-bis di un nuovo comma 1-bis, legata all'estorsione informatica di cui all'articolo 629, comma 3, del codice penale.

Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater):

- **Legge 9 giugno 2025, n. 80** ha introdotto il nuovo reato presupposto di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo” di cui all'art. 270-quinquies.3 c.p.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1):

- **Legge 29 aprile 2024, n. 56 che con l'introduzione del comma 2 dell'art. 512 bis c.p.** ha aggiunto una nuova condotta penalmente rilevante alla fattispecie di reato presupposto ex art. 512 bis c.p. che colpisce chi al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la

società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'UE (Art. 25-octies.2):

- **D.lgs. n. 211/2025** di «Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673» che ha comportato l'introduzione della famiglia di reato presupposto di cui all'art. 25-octies 2 del D. Lgs. 231/2001.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies):

- **Legge 14 novembre 2024, n. 166 (di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131)** che modificando gli Artt. 171 bis, 171 ter e 171 septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha esteso il regime di punibilità prima previsto per le sole contraffazioni dei contrassegni SIAE anche per quelli apposti da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- **Legge 3 ottobre 2025, n. 147 (di conversione del D.L. n. 116/25)** che ha comportato l'introduzione di nuovi reati presupposto di cui agli articoli 452-septies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p., nonché di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256-bis, 259-ter del D.Lgs. 152/2006 ed espunto il reato di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006; l'aumento delle sanzioni pecuniarie a carico della Società; l'applicazione delle sanzioni interdittive; l'applicazione circostanze attenuanti nell'ipotesi di commissione di delitti colposi; l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies):

- **Legge 9 dicembre 2024, n. 187 (di conversione del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145)** contenente all'Art. 5 una modifica (il sistema delle pene non fa più riferimento a "particolari condizioni di sfruttamento" dei lavoratori occupati) all'Art. 22, comma 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), richiamato dall'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001.

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies):

- **D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87** recante la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" ha introdotto una causa di non punibilità per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000), già «reato presupposto» della responsabilità amministrativa dell'ente.
- **D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173** ha comportato (a decorrere dal 1° gennaio 2027) l'abrogazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter e l'approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies):

- **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141** contenente la revisione completa dei reati relativi a fattispecie di contrabbando e violazione doganale, con ulteriore inserimento di nuove fattispecie in materia di accise.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies):

- **Legge 22 gennaio 2024, n. 6** contenente una modifica del testo del reato di cui all'art. 518 duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici".

Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies):

- **Legge 6 giugno 2025, n. 82** ha comportato l'introduzione della famiglia di reato presupposto di cui all'art. 25 undevicies del D. Lgs. 231/2001.

Abusi di mercato in materia di crypto-attività:

- **D. Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 (c.d. Decreto MICAR)** che ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti, nei casi in cui venga commessa, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, una violazione dei seguenti divieti stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività: divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89); divieto di divulgazione illecita di informazioni (art. 90); divieto di manipolazione del mercato (art. 91).

Ulteriormente, la riorganizzazione delle Società del Gruppo Dolomiti Energia ha comportato altresì il rebranding della Capogruppo che da Dolomiti Energia Holding ha assunto il nome di Dolomiti Energia.

Il Progetto di aggiornamento è stato realizzato dall'Internal Audit con il supporto della Società di consulenza specializzata. È stata dunque svolta un'attività di risk assessment con una duplice finalità: da un lato valutare il grado di esposizione della Società ai nuovi reati e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti; dall'altra definire le modalità necessarie all'aggiornamento del Modello.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti inclusa la società di consulenza predetta, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/02/2026.